Consiglio regionale della Calabria

SETTORE ASSISTENZA GIURIDICA

DICIASSETTESIMO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE

CALABRIA

XI LEGISLATURA - ANNI 2020/21

Consiglio regionale della Calabria

SETTORE ASSISTENZA GIURIDICA

DICIASSETTESIMO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE

CALABRIA

XI LEGISLATURA - ANNI 2020/21

La pubblicazione è stata curata dal
Settore Assistenza giuridica
del Consiglio regionale della Calabria

Dirigente: Antonio Cortellaro

Hanno curato la redazione del Rapporto:

- Sonia Minnici, Giovanna Congiusta, Teresa De Stefano, Stella Cara, Caterina Melito *(Parte prima)*;

- Filippo Rosace, Santa Crisalli, Santo Federico *(Parte seconda)*;

- Annamaria Ferrara, Stefano Viola, Gabriella Targoni, Adriana Stella Esposito, *(Parte terza);*

- Simona Raspa, Adriana Stella Esposito, Anna Iellamo *(Parte quarta)*;

- Annamaria Ferrara, Caterina Melito, Stella Cara, Teresa De Stefano *(Parte quinta)*;

- Caterina Romeo, Demetrio Iaria *(Parte sesta);*

- Santo Federico e Teresa De Stefano hanno curato la raccolta e la elaborazione dei dati e la realizzazione di grafici e tabelle.

- Roberto Zema ha curato l'impaginazione e la grafica di copertina.

Coordinamento a cura di Annamaria Ferrara

Sommario

Introduzione 6

PARTE PRIMA – LA PRODUZIONE LEGISLATIVA 7

1. Le leggi 7

1.1. Tasso mensile di legislazione e produzione normativa 10

1.2. Dimensione fisica dell'attività legislativa 11

1.3. Attività legislativa per proponente 13

1.4. Durata dell'iter legislativo 14

1.5. Abrogazioni e stato della legislazione 16

1.6. La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale 17

1.6.1. La fonte giuridica della potestà legislativa 17

1.6.2. Le leggi per tipologia della normazione 18

1.6.3. Le leggi per tecnica redazionale 20

1.7. La classificazione per macrosettore 21

1.8. La qualità della legislazione 25

1.9. La copertura finanziaria delle leggi e la clausola di invarianza 25

PARTE SECONDA – LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE 28

2. I regolamenti 28

2.1. La dimensione fisica della regolamentazione. 32

2.2. La classificazione per macrosettore 34

PARTE TERZA – L'INIZIATIVA LEGISLATIVA 36

3. Le proposte di legge 36

3.1. Il numero 36

3.2. La ripartizione per proponente 36

3.3. La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale 39

3.4. La classificazione per macrosettore controllare 40

3.5. La classificazione per Commissione 41

3.6. L'esito delle proposte di legge 43

PARTE QUARTA – L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 44

4. L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea 44

4.1. Le Commissioni 44

4.2. L'attività delle Commissioni permanenti 46

4.2.1. L'attività della Prima Commissione 47

4.2.2. L'attività della Seconda Commissione 47
4.2.3. L'attività della Terza Commissione 48
4.2.4. L'attività della Quarta Commissione 49
4.2.5. L'attività della Sesta Commissione 50
4.3. L'attività della Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa e della Commissione speciale di vigilanza 51
4.4. L'attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo 52
PARTE QUINTA – I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO 54
5. La funzione di controllo – anni 2019/2020 54
5.1. Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) 54
5.1.1. Le interrogazioni 54
5.1.2. Le interpellanze 56
5.2. L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno) 56
5.2.1. Le mozioni 57
5.2.2. Gli ordini del giorno 58
5.3. La funzione di controllo 59
5.4. Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) 59
5.4.1. Le interrogazioni 59
5.4.2. Le interpellanze 62
5.5. L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno) 62
5.5.1. Le mozioni 62
5.5.2. Gli ordini del giorno 63
5.6. I rapporti Giunta-Consiglio. Adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali 65
PARTE SESTA – IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE 69
6. Premessa 69
6.1. Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria 69
6.2. Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso la legislazione statale 70
6.2.1. Ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale avverso la legge 30 dicembre 2020, n. 181, di conversione del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, recante "Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario" 70
6.3. Analisi dei ricorsi promossi dal Governo in via principale 70
6.3.1. Legge regionale n. 1 del 30 aprile 2020 70

6.3.2. Legge regionale n.10 del 2 luglio 2020 72
6.3.3. Legge regionale n. 24 del 19-11-2020 73
6.4. I provvedimenti emessi dalla Consulta 74
6.4.1. Sentenza n. 71 del 24 aprile 2020, su ricorso in via incidentale 74
6.4.2. Sentenza n. 133 del 6 luglio 2020, su ricorso in via principale 75
6.4.3. Sentenza n. 143 del 8 luglio 2020, su ricorso in via principale 76
6.4.4. Sentenza n. 163 del 24 luglio 2020 su ricorso in via principale 77
6.4.5. Sentenza n. 251 del 26 novembre 2020 su ricorso in via principale 78
6.4.6. Sentenza n. 265 del 4 dicembre 2020 su ricorso in via principale 79
IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE 82
6.5. Premessa 82
6.6. Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria 82
6.7. Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso la legislazione statale 83
6.8. Analisi dei ricorsi promossi dal Governo in via principale 83
6.8.1. Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2021 83
6.8.2. Legge regionale n.17 del 7 luglio 2021 84
6.8.3. Legge regionale n. 23 del 7-7-2021 85
6.9. I provvedimenti emessi dalla Consulta 87
6.9.1. Sentenza n. 10 del 29 gennaio 2021, su ricorso in via principale 87
6.9.2. Sentenza n. 22 del 17 febbraio 2021, su ricorso in via principale 88
6.9.2.1. Ordinanza allegata alla sentenza n. 22/2021 89
6.9.3. Ordinanza n. 26 del 28 gennaio/22 febbraio 2021 89
6.9.4. Sentenza n. 50 del 30 marzo 2021 su ricorso in via principale 89
SINTESI DELLE LEGGI 94
2020 94
2021 113

INTRODUZIONE

La redazione del Rapporto annuale sulla legislazione regionale calabrese rientra tra i compiti assegnati al Settore Assistenza giuridica.

Il documento si propone di rappresentare il lavoro svolto, annualmente,

dall' Assemblea legislativa al fine di consentire un'analisi dell'attività svolta e nel contempo offrire l'opportunità di un raffronto con i dati riferiti agli anni precedenti.

Tuttavia, poiché l'XI legislatura si è svolta nell'arco del biennio 2020-2021 caratterizzata da vicende che hanno influito notevolmente sull'andamento dell'attività consiliare, il diciassettesimo rapporto riguarda entrambi gli anni in questione.

Infatti, il 2020, anno di inizio della XI legislatura, è stato segnato dalle restrizioni causate dall'emergenza sanitaria per il covid-19 e dal decesso del Presidente della Regione, avvenuto nel mese di ottobre.

L'Assemblea, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del Regolamento interno, nella seduta del 10 novembre 2020 ha preso atto della morte del Presidente della Giunta regionale e, pertanto, da quella data il Consiglio regionale della Calabria ha continuato la propria attività in regime di prorogatio fino al rinnovo delle consultazioni elettorali, avvenuto nel mese di ottobre 2021.

La premessa è basilare per analizzare l'andamento dell'attività espletata dall'organo legislativo ed il raffronto con quella degli anni pregressi.

Si evidenzia, comunque, che i dati riportati in ogni sezione comprendono informazioni di carattere meramente quantitativo e non possono testimoniare, in nessun caso, la qualità del lavoro svolto.

Anche con riferimento al contenzioso costituzionale, l'analisi numerica dei ricorsi proposti dal Governo in via principale, andrebbe inserita in un contesto di esperienze di cooperazione interistituzionale e di possibili soluzioni volte a favorire nuove forme di raccordo tra Stato e Regioni.

Il report, che ha dunque l'obiettivo di fotografare lo stato della legislazione e dell'attività istituzionale svolta dall'Assemblea regionale, viene pubblicato sul sito web del Consiglio regionale della Calabria, a beneficio degli addetti ai lavori e dei cittadini.

Esso è suddiviso, come di consueto, in sei parti e contiene anche le schede riassuntive delle leggi, dei regolamenti e del contenzioso costituzionale.

Antonio Cortellaro
Dirigente Settore Assistenza Giudica

PARTE PRIMA
LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

1. Le leggi

Gli anni 2020 e 2021 (fino al mese di ottobre) coincidono con gli anni della undicesima legislatura, interrotta anticipatamente a causa della scomparsa del Presidente della Regione, avvenuta nel mese di ottobre 2020.

Nella seduta del 10 novembre 2020, l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del Regolamento interno, ha formalmente preso atto della morte della Presidente della Giunta regionale e, pertanto, da quella data il Consiglio regionale della Calabria ha continuato la propria attività in regime di *prorogatio* per un periodo protratto lungamente nel tempo a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, a causa della quale il Governo ha deciso di rinviare le consultazioni elettorali fino al mese di ottobre 2021.

Le premesse sono fondamentali per svolgere l'analisi della produzione normativa regionale degli anni in questione sotto la giusta prospettiva.

Appare evidente, dal confronto con gli anni passati, un calo della produzione legislativa (28, nel 2021 fino al mese di ottobre, 37 nel 2020, 62 nel 2019, 57 nel 2018), caratterizzata dalla preponderanza dei testi di novella o modifica legislativa. Tale tendenza trova giustificazione nelle ragioni indicate in premessa.

Superando le considerazioni sul dato quantitativo, si evidenziano le seguenti leggi regionali, che hanno suscitato particolare interesse:

Legge regionale 17 settembre 2020, n. 16 – (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)

La legge detta disposizioni in materia sismica e adegua la normativa regionale al mutato contesto legislativo statale, determinato dalla modifica del D.P.R. 380/2001. In particolare, per come previsto dall'art. 94 bis del citato decreto, si distinguono gli interventi edilizi in tre categorie: a) interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità; b) interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità; c) interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità. L'articolo 3 disciplina le procedure necessarie per l'esecuzione dei lavori delle tre tipologie. Gli articoli 4, 5, 6 indicano gli adempimenti per svolgere la denuncia dei lavori, la trasmissione del progetto e le successive verifiche da eseguire. L'articolo 7 rinvia al regolamento attuativo della legge per gli adempimenti previsti dalla l. 1086/71 e dal D.P.R. 380/01. L'articolo 8 prevede che il deposito del certificato di idoneità statica avvenga presso il Settore tecnico regionale secondo le modalità previste dal regolamento. L'articolo 9 individua la responsabilità di progettista, costruttore, direttore dei lavori e

collaudatore. Gli articoli 10, 11 e 12 dettano disposizioni in materia di accertamenti e vigilanza, utilizzazione degli edifici e sistema sanzionatorio. L'articolo 13 disciplina i rapporti tra comuni e Settore tecnico regionale ai fini della definizione dei piani strutturali. L'articolo 14 disciplina la fase transitoria, l'articolo 15 prevede la costituzione dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) presso i comuni e l'articolo 16 dispone che il regolamento di attuazione della legge sia approvato dalla Giunta regionale. Infine, l'articolo 17 prevede la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 18 subordina l'entrata in vigore della legge alla emanazione del regolamento e abroga, a decorrere dalla medesima data, la l.r. 37/2015 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 17 – (Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla legge regionale febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)

L'obiettivo della legge è quello di garantire la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Alla luce delle modifiche introdotte con la legge 165/2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), per come modificata dalla legge n. 20/2016, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 86/2020, si rende necessario, pertanto, adeguarsi alla suddetta normativa statale introducendo la doppia preferenza di genere. L'intervento di novellazione si compone di sei articoli e introduce, oltre alla preferenza di genere, ulteriori modifiche di carattere squisitamente formale, alcune conseguenti alle modifiche apportate dalla l.r. 8/2014 che ha ripartito il territorio della Regione in tre circoscrizioni elettorali, altre derivanti dalla necessità di aggiornare i riferimenti agli enti provinciali, ormai non attuali.

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 – (Istituzione Consorzio Costa Degli Dei)

La legge istituisce, tra i comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera, rientranti nell'area marina denominata Costa degli dei, il Consorzio Costa degli Dei, quale ente morale, di durata ventennale, prorogabile per una sola volta su richiesta dei consorziati. L'obiettivo è di potenziare le strutture e le infrastrutture territoriali, tutelare l'ambiente costiero e quello circostante alle aree marine e di manutenere i circa 53 Km di strade dei territori interessati. La legge prevede che i consigli comunali consorziati approvino lo Statuto e disciplina gli aspetti legati alle funzioni e al funzionamento del consorzio.

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 – (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)

L'obiettivo strategico della legge è il rilancio della promozione turistica in Calabria, attraverso il riordino, a livello regionale, della disciplina inerente alle Pro Loco, associazioni costituite su base volontaria e senza finalità di lucro, con sede nel territorio della Regione Calabria. La Regione riconosce alle Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la promozione e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio.

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 – (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili)

La legge promuove l'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili e prevede che la Regione promuove e partecipa all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili per produrre, scambiare, accumulare e cedere energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e della riduzione delle povertà energetica e dei prelievi di rete, prevedendo che tali comunità sono costituite su iniziativa di uno o più enti locali e che possono parteciparvi soggetti pubblici e privati. Si dispone anche l'istituzione, da parte della Giunta regionale, del marchio di qualità ecologica detto "Energia rinnovabile di Calabria" che garantisce la tracciabilità dell'energia e della qualità ecologica degli impianti, nonché l'istituzione del Registro delle comunità energetiche rinnovabili presso il dipartimento regionale competente.

Legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 – (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)

La legge, in applicazione dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 per come da ultimo modificato, disciplina modalità e procedure con cui la Regione attua le disposizioni della citata norma statale ai fini della assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche. in particolare la legge regola:

la disciplina delle procedure con cui la Regione assegna le concessioni scadute o di prossima scadenza, decadute, revocate o oggetto di rinuncia;

la determinazione del canone che i titolari delle grandi derivazioni elettriche devono corrispondere alla Regione, introducendo un canone articolato in componente fissa (legata all'uso dell'acqua) e componente variabile (legata al ricavo derivante dalla produzione effettiva di energia elettrica e del relativo prezzo di vendita).

Legge regionale 25 maggio 2021, n. 8 – (Rifinanziamento del prestito contratto con il ministero dell'economia e delle finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005)

La legge autorizza la Giunta regionale a procedere alla valutazione delle condizioni di rifinanziamento proposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle operazioni di cui all'accordo con il Ministero della Salute e il Ministero delle

finanze per l'approvazione del piano di rientro, al fine di contenere il costo dell'indebitamento regionale.

Legge regionale 07 luglio 2021, n. 20 – (Disposizioni per garantire in condizioni controllate e sicure gli incontri in ambito ospedaliero tra degenti e familiari)

La legge intende tutelare i pazienti fragili, affetti da COVID 19 o meno, disciplinando la possibilità di ricevere visite e assistenza da parte dei congiunti presso le strutture ospedaliere. A tal fine i direttori sanitari delle strutture ospedaliere adottano dei Protocolli di accesso che restano validi per il periodo di emergenza sanitaria così come previsto dall'allegato A della legge.

I protocolli oltre a definire le misure di sicurezza per favorire gli incontri tra familiari e pazienti autorizzano ogni altra disposizione di sicurezza per lo svolgimento delle visite.

La Giunta regionale provvede ad adottare il "Protocollo regionale per gli incontri".

1.1. Tasso mensile di legislazione e produzione normativa

Il 2020 e il 2021 sono caratterizzati da un decremento, rispetto agli ultimi anni, del numero di leggi regionali approvate, con una diminuzione del tasso mensile di legislazione, inteso quale numero medio di leggi approvate dal Consiglio regionale per ciascun mese di riferimento.

Grafico 1 – Tasso mensile di legislazione

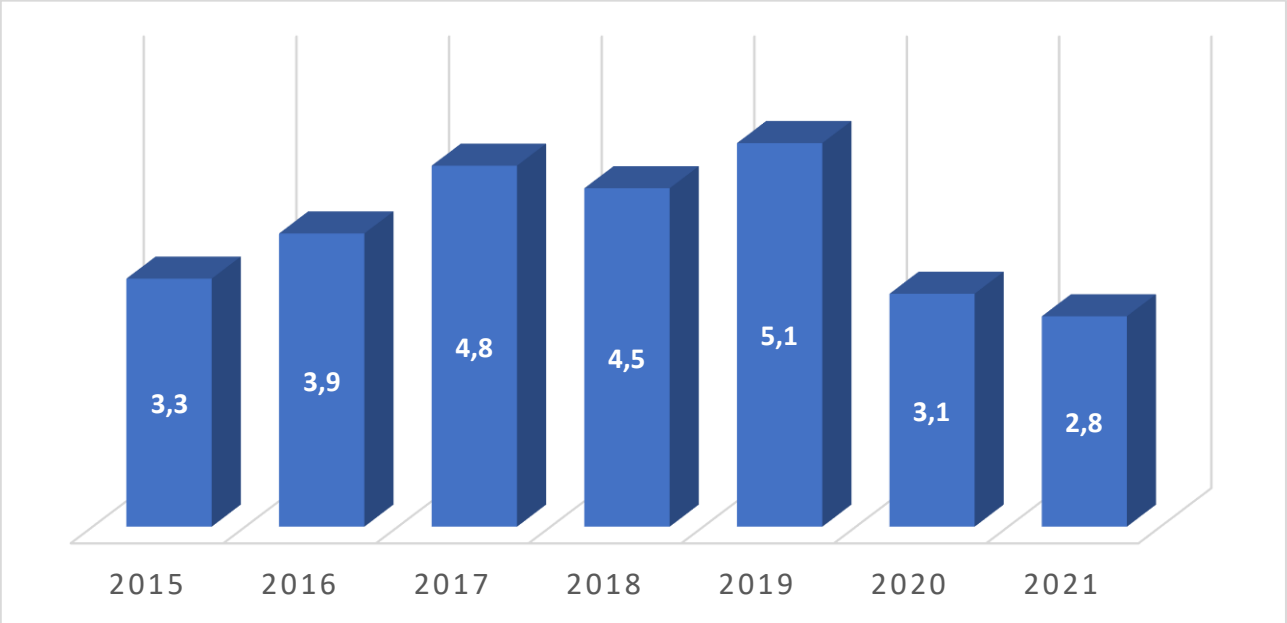

1.2. Dimensione fisica dell'attività legislativa

Le tabelle sotto riportate distinguono le leggi approvate nel corso degli anni di riferimento sia in base al numero di articoli (Tab.1), di commi (Tab.2) e di parole (Tab.3), sia in base al soggetto proponente (Giunta, Consiglio o misto).

L'analisi dei dati evidenzia la tendenza, delineatasi negli ultimi anni e confermata per il 2020 e il 2021, a produrre leggi costituite da pochi articoli, suddivisi in un numero limitato di commi, con conseguenti dimensioni testuali contenute. La brevità dei testi, dunque, appare la caratteristica prevalente della produzione normativa degli ultimi anni.

Tabella 1 – Leggi per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente

Anno 2020

Commi	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
Da 1 a 5	4	19	/	23
Da 6 a 10	2	5	/	7
Da 11 a 15	4	2	/	6
Da 16 a 20	1	/	/	1
Oltre 20	/	/	/	/
Totale	11	26	/	37

Anno 2021

Articoli	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
Da 1 a 5	5	18	/	23
Da 6 a 10	/	4	/	4
Da 11 a 15	/	/	/	/
Da 16 a 20	/	/	/	/
Oltre 20	1	/	/	1
Totale	6	22	/	28

Tabella 2 – Leggi per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente

2020

Commi	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
Da 1 a 5	4	19	/	23
Da 6 a 10	2	5	/	7
Da 11 a 15	4	2	/	6
Da 16 a 20	1	/	/	1
Oltre 20	/	/	/	/
Totale	11	26	/	37

2021

Commi	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
Da 1 a 5	5	18	/	23
Da 6 a 10	/	4	/	4
Da 11 a 15	/	/	/	/
Da 16 a 20	/	/	/	/
Oltre 20	1	/	/	1
Totale	6	22	/	28

Tabella 3 – Leggi per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente

2020

caratteri	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
Fino a 5.000	4	24	/	28
Da 5.001 a 10.000	5	2	/	7
Da 10.001 a 15.000	/	/	/	/
Da 15.001 a 20.000	2	/	/	2
Oltre 20.0000	/	/	/	/
Totale	11	26	/	37

2021

caratteri	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
Fino a 5.000	5	21	/	26
Da 5.001 a 10.000	/	1	/	1
Da 10.001 a 15.000	/	/	/	/
Da 15.001 a 20.000	/	/	/	/
Oltre 20.0000	1	/	/	1
Totale	6	22	/	28

1.3. Attività legislativa per proponente

Analizzando il grafico relativo all'attività legislativa con riferimento al soggetto istituzionale che ha esercitato l'iniziativa, emerge una netta prevalenza di leggi derivanti da proposte consiliari.

Grafico 2 – Attività legislativa per proponente

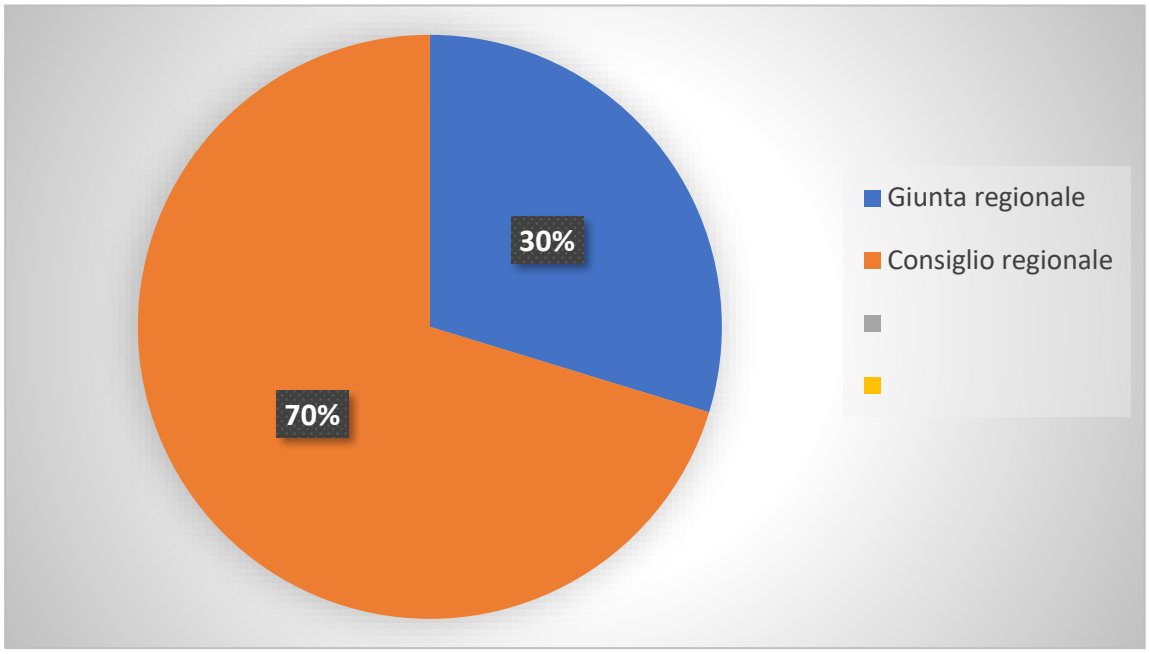

2020

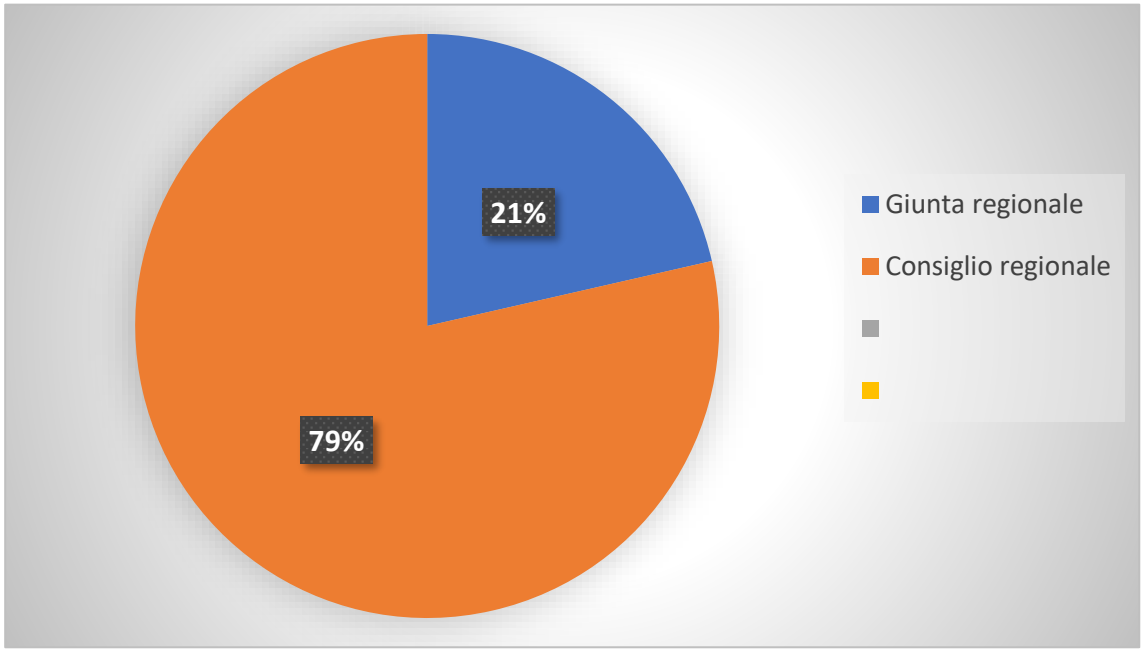

2021

Con specifico riferimento al livello di aggregazione dei proponenti, dalla tabella che segue (Tab.4) emerge che per il 2020 le tipologie più diffuse sono state le leggi di iniziativa dei gruppi di maggioranza e dei singoli consiglieri di maggioranza.

Tabella 4 – Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti

PROPONENTI	2020	2021
Un solo proponente	11	14
Solo gruppi di maggioranza	13	8
Solo gruppi di opposizione	/	/
Gruppo di maggioranza e di opposizione	2	/
Presidenti (Giunta – Consiglio)	2*	6
Totale	**28**	**28**

Le leggi approvate nel corso dell'anno 2020 di iniziativa della maggioranza complessivamente intesa (singoli consiglieri e gruppi di maggioranza) rappresentano la percentuale maggiore (64%) sul totale delle leggi approvate.

Le leggi approvate nel corso dell'anno 2021 di iniziativa della maggioranza complessivamente intesa (singoli consiglieri e gruppi di maggioranza) rappresentano la percentuale maggiore (78,5%) sul totale delle leggi approvate.

1.4. Durata dell'iter legislativo

L'iter legislativo può definirsi come un procedimento complesso che conduce l'iniziativa fino alla promulgazione della legge regionale, passando attraverso la fase istruttoria e quella deliberativa.

Un ruolo fondamentale, in tale processo, è svolto dalle Commissioni, chiamate, ciascuna per il proprio ambito di competenza, a esaminare la proposta e apportare eventuali correttivi tramite gli emendamenti. Successivamente la proposta è sottoposta al vaglio del Consiglio regionale, che può ulteriormente emendarla prima della approvazione.

La durata dell'iter legis è importante per comprendere l'efficacia del dialogo tra Commissioni e Consiglio regionale e verificare il "rendimento" del legislatore regionale.

La produzione normativa regionale degli anni 2020 e 2021 è caratterizzata da uno scarso coinvolgimento della Commissioni nell'iter legis, per le peculiari condizioni verificatesi durante gli unici due anni della XI legislatura, caratterizzata dalla diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla improvvisa e prematura interruzione, nel mese di novembre 2020.

Queste circostanze hanno determinato, da un lato, un ritardo nella costituzione di tali organismi consiliari, dall'altro, la possibilità di legiferare solo entro il perimetro imposto dallo stato di *prorogatio*.

Conseguentemente, l'iter è stato molto breve per la stragrande maggioranza delle leggi approvate, come si può notare dai dati riportati nelle tabelle sottostanti.

Tabella 5 – Durata media iter legislativo in giorni complessivi e per proponente

Anno 2020	Durata media iter	Iniziativa G.R.	Iniziativa C.R.	Iniziativa mista
	19,3	41,8	9,8	/

Anno 2021	Durata media iter	Iniziativa G.R.	Iniziativa C.R.	Iniziativa mista
	34,64	47,6	31,1	/

Tabella 6 – Distribuzione leggi per classi di durata iter complessivo

2020

Classi durata esame	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 30 giorni	8	22	26	70	/	/	34	92
Da 31 a 90 giorni	1	2,7	/	/	/	/	1	2,7
Da 91 a 180 giorni	2	5,3	/	/	/	/	2	5,3
Da 181 a 360 giorni	/	/	/	/	/	/	/	/
Oltre 360 giorni			/	/	/	/	/	/
Totale	**11**	**30**	**26**	**70**	**/**	**/**	**37**	**100**

2021

Classi durata esame	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 30 giorni	4	14	15	82,5	/	/	/	96,5
Da 31 a 90 giorni	/	/	4	/	/	/	/	/
Da 91 a 180 giorni	1	3,5	4	/	/	/	/	3.5
Da 181 a 360 giorni	/	/	/	/	/	/	/	/
Oltre 360 giorni	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	**5**	**17,5**	**23**	**82,5**	**/**	**/**	**/**	**100**

1.5. Abrogazioni e stato della legislazione

L'attività legislativa ha prodotto 37 leggi regionali per l'anno 2020 e 48 leggi regionali per l'anno 2021. La successiva tabella 7 indica la crescita della media annua delle leggi approvate dall'inizio del regionalismo.

Tabella 7 – Leggi complessivamente approvate dal 1971 al 2021

LEGGI APPROVATE	MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE
1698	33,96

Durante il 2020, sono state abrogate complessivamente tre leggi, di cui una prodotta durante il corso del medesimo anno, per come sotto specificato:

la l.r. 5/2020 abrogata dalla legge regionale 8 giugno 2020, n. 6;

la l.r. 53/2019 abrogata dalla legge regionale 2 luglio 2020, n. 14;

la l.r. 37/2015 abrogata dalla legge regionale 2 luglio 2020, n. 16.

Durante il 2021 non è stata abrogata nessuna legge regionale.

Tabella 8 – Riepilogo leggi regionali dal 1971 al 2021

LEGGI PROMULGATE	1698
LEGGI ABROGATE	640
LEGGI VIGENTI	1.058

La tabella 9, riportando l'andamento annuale della produzione legislativa regionale a decorrere dal 1971, anno della prima consiliatura, fa emergere un'evoluzione variabile dell'attività legislativa.

Volendo individuare una tendenza quantitativa, può rilevarsi che la produzione legislativa oscilla tra le 20 e le 50 leggi all'anno. Infatti, in quasi 50 anni di regionalismo solo in 12 casi sono state prodotte meno di 20 leggi, mentre in 9 casi si sono superate le 50 leggi annuali.

In particolare, a partire dal 2001, anno della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, si sono superate quasi sempre le 30 leggi annuali. Dall'esame della tabella, emerge, inoltre, che tendenzialmente nel corso del primo anno di legislatura si registra una minore produzione normativa.

Tabella 9 – Andamento annuale della produzione legislativa regionale

Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi
1971	1	1987	30	2003	30	2019	62
1972	8	1988	33	2004	36	2020	37
1973	23	1989	16	2005	18	2021	48
1974	18	1990	59	2006	18		

1975	32	1991	18	2007	30		
1976	21	1992	22	2008	46		
1977	34	1993	18	2009	58		
1978	32	1994	30	2010	36		
1979	15	1995	43	2011	51		
1980	34	1996	43	2012	71		
1981	23	1997	13	2013	58		
1982	18	1998	15	2014	28		
1983	27	1999	28	2015	40		
1984	36	2000	22	2016	47		
1985	30	2001	38	2017	57		
1986	41	2002	52	2018	54	**TOT**	**1698**

1.6. La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale

Appare utile valutare la legislazione regionale sotto i profili relativi alla potestà legislativa, alla tipologia normativa e alla tecnica redazionale.

1.6.1. La fonte giuridica della potestà legislativa

In merito all'attribuzione della potestà legislativa, la Costituzione, all'articolo 117, ripartisce la competenza legislativa tra Stato e Regioni, riconoscendo a queste ultime potestà legislativa concorrente nelle "materie" espressamente individuate al terzo comma e potestà legislativa esclusiva o residuale nelle "materie" non afferenti espressamente alla competenza esclusiva statale.

La tabella 10 e il grafico 4 evidenziano come il legislatore regionale, per l'anno 2020, sia intervenuto nella maggior parte dei casi in materia di legislazione concorrente, confermando il dato emerso anche negli ultimi anni.

Tabella 10 – Distribuzione delle leggi per potestà legislativa

Anno 2020	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Potestà mista	Totale
	29	7	1	37

Anno 2021	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Potestà mista	Totale
	26	2	/	28

Grafico 3 – Percentuale leggi ripartite per potestà legislativa

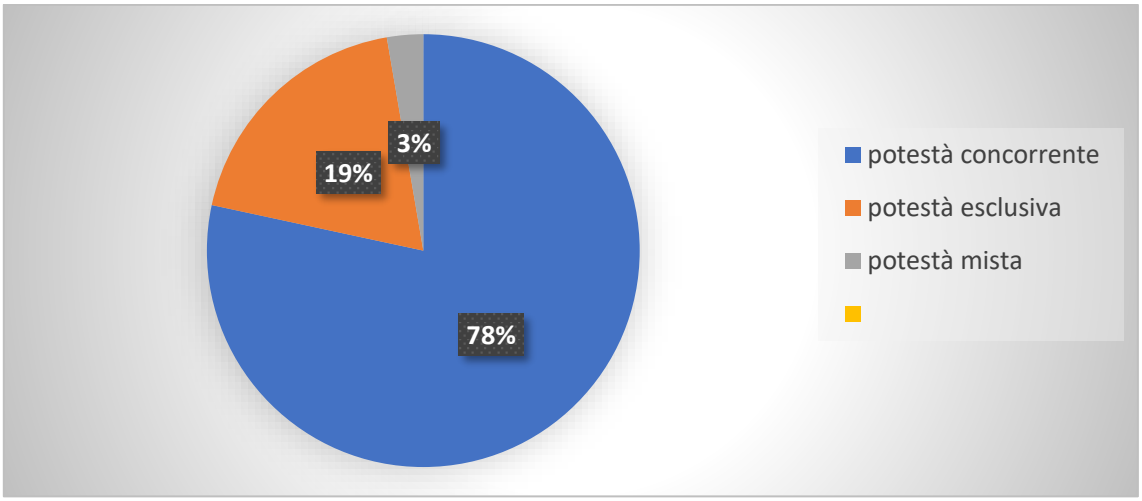

2020

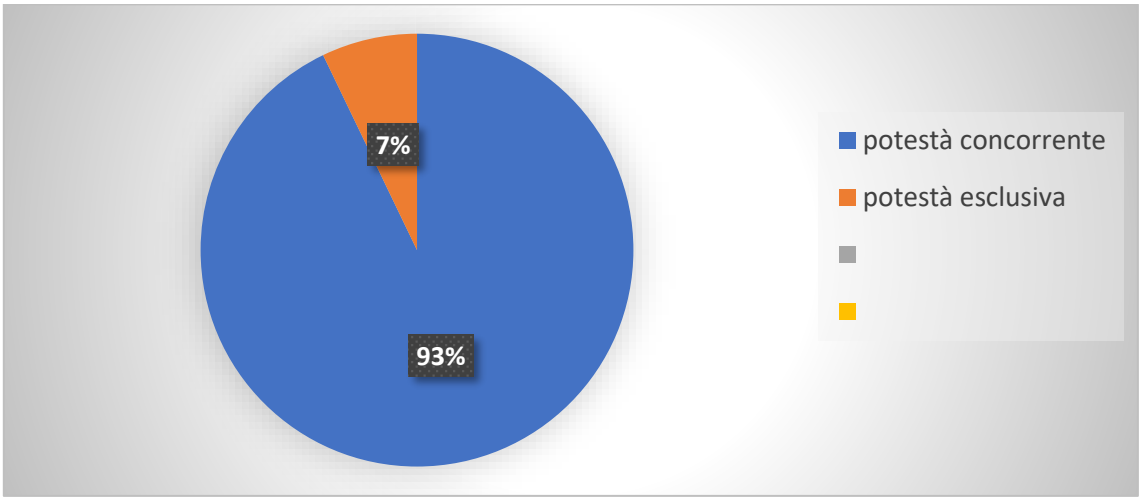

2021

1.6.2. Le leggi per tipologia della normazione

Con riferimento alla tipologia normativa, le leggi sono state distinte in base alla natura dell'intervento legislativo e all'incidenza sull'ordinamento, a prescindere dall'ambito materiale su cui vertono.

In quest'ottica, le leggi sono state ripartite tra: "leggi istituzionali", che incidono sull'assetto organizzativo e istituzionale della Regione; "leggi di settore", che disciplinano una particolare materia, introducendo la regolamentazione di specifici settori e definendo strumenti amministrativi e/o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; "leggi intersettoriali", che normano contestualmente più settori; "leggi di manutenzione normativa", che modificano norme già vigenti; "leggi di bilancio", che attengono a provvedimenti tipici afferenti a questioni di tipo finanziario; "leggi

provvedimento", che, avendo finalità più gestionali che normative, disciplinano circostanze specifiche o realizzano singoli interventi.

Suddivise secondo tale criterio, le leggi promulgate negli anni 2020 e 2021 possono così classificarsi:

Tabella 11 – Tipologia della normazione

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	NUMERO 2021	NUMERO 2020
Leggi di settore	3	3
Leggi provvedimento	2	/
Leggi di manutenzione normativa	18	20
Leggi di bilancio	3	12
Leggi istituzionali	1	2
Leggi intersettoriali	/	/
Totale	**28**	**37**

Grafico 4 – Produzione legislativa per tipologia normativa

2020

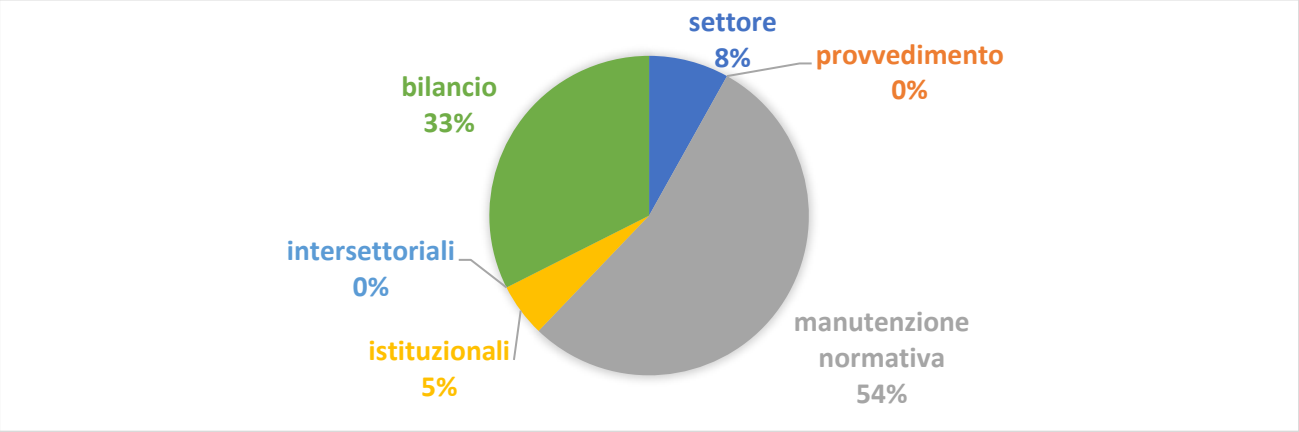

2021

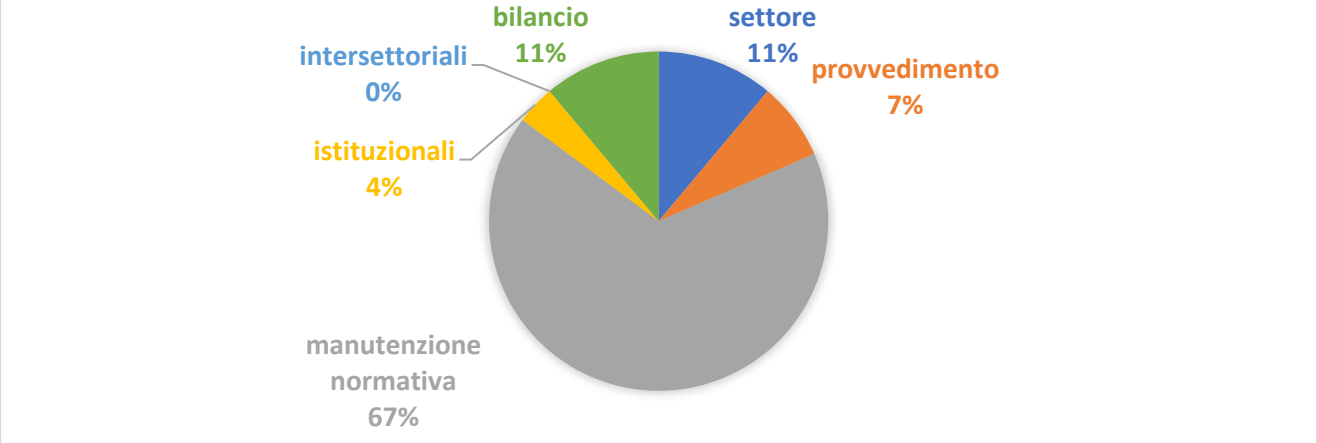

Tabella 12 – Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per soggetto proponente

2020

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE							
	GIUNTA		CONSIGLIO		MISTO		TOTALE	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Settore	1	2,5	2	5	/	/	3	7,5
Provvedimento	/	/	/	/	/	/	/	/
Manutenzione normativa	/	/	20	55	/	/	20	55
Bilancio	9	25	3	7,5	/	/	12	32,5
Istituzionali	1	2,5	1	2,5	/	/	2	5
Intersettoriale	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	**11**	**30**	**26**	**70**	**/**	**/**	**37**	**100**

2021

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE							
	GIUNTA		CONSIGLIO		MISTO		TOTALE	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Settore	1	3,5	2	7	/	/	3	11
Provvedimento	/	/	3	11	/	/	3	11
Manutenzione normativa	/	/	18	64	/	/	18	64
Bilancio	3	11	/	/	/	/	3	11
Istituzionali	1	3.5	/	/	/	/	1	3
Intersettoriale	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	**5**	**18**	**23**	**82**	**/**	**/**	**28**	**100**

1.6.3. Le leggi per tecnica redazionale

Spostando il punto di osservazione sulla modalità usata dal legislatore per la redazione del testo, possiamo distinguere, in base alla tecnica redazionale, tra: "testo nuovo", quando la legge introduce disposizioni inedite; "novella", se il testo modifica, integra o sostituisce disposizioni di legge già vigenti; "tecnica mista", se un testo non è riconducibile alle categorie precedenti, non essendo possibile identificare la prevalenza di disposizioni nuove o novellate; "testo unico", se il provvedimento è teso al riordino di un'intera disciplina o settore. Dai grafici sottostanti emerge che per

l'anno 2020 una sostanziale equivalenza tra testi nuovi e novelle legislative, invece, nell'anno 2021 si registra una prevalenza di testi afferenti alla tipologia "novella".

Grafico 7 – Produzione normativa rispetto alla tecnica redazionale

2020

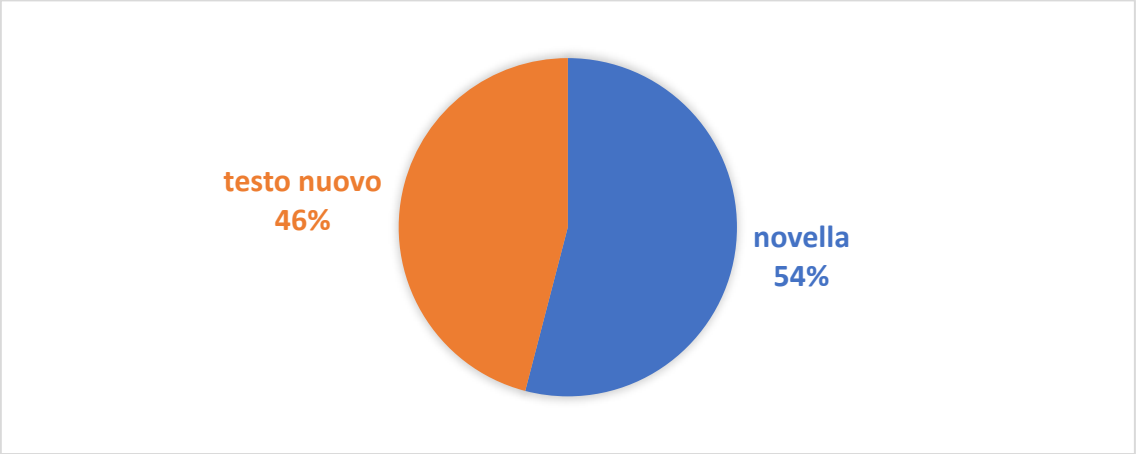

2021

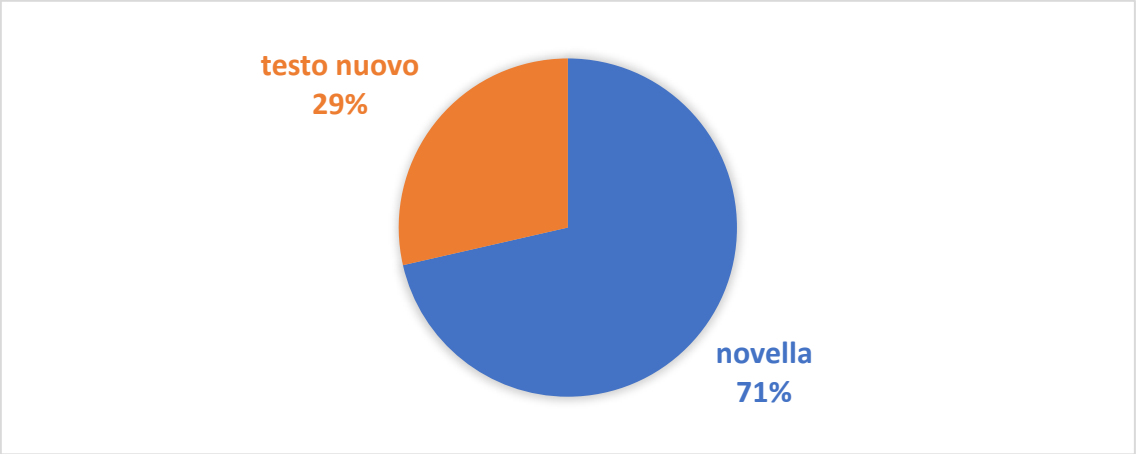

1.7. La classificazione per macrosettore

Macrosettore e materia, evidenziati nella tabella numero 14, corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali, individuate per classificare i testi normativi e rendere la classificazione il più possibile uniforme a quella contenuta nello schema predisposto dalla Camera dei Deputati per la realizzazione dei questionari annuali sullo stato delle legislazioni regionali.

Tabella 13 – Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo

Macrosettore	Materia

Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva)
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti Giunta
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
	Personale e amministrazione
	Enti locali e decentramento
	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)
	Multimateria
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato
	Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es.: naturopata, etc.)
	Industria
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
	Ricerca, trasporto e produzione di energia
	Miniere e risorse geotermiche
	Commercio, fiere e mercati
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)
	Agricoltura e foreste
	Caccia, pesca e itticoltura
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)
	Multimateria
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica, (incluso demanio; edilizia)
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
	Risorse idriche e difesa del suolo
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc.)
	Viabilità
	Trasporti
	Protezione civile
	Altro (per es.: usi civici)
	Multimateria
Servizi alla	Tutela della salute

persona e alla comunità	Alimentazione
	Servizi sociali
	Istruzione scolastica e universitaria
	Formazione professionale
	Lavoro
	Previdenza complementare e integrativa
	Beni e attività culturali
	Ricerca scientifica e tecnologica
	Ordinamento della comunicazione
	Spettacolo
	Sport
	Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e dei consumatori; contrasto all'usura, etc.)
	Multimateria
Finanza regionale	Bilancio
	Contabilità regionale
	Tributi
	Multimateria
Multisettore	(Non ascrivibile a uno degli altri settori)

I dati, ottenuti analizzando la produzione legislativa relativa agli anni 2020 e 2021 sulla base dello schema classificatorio sopra indicato, sono riprodotti in termini quantitativi nella tabella n. 14 e, in termini percentuali, nel grafico n. 8.

Tabella 14 – Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori 2020

MACROSETTORE	N.	Numero legge
Ordinamento istituzionale	6	1, 5, 6, 9, 17, 18
Sviluppo economico e attività produttive	7	15, 19, 21, 22, 25, 26, 27
Territorio, ambiente e infrastrutture	8	8, 10, 11, 13, 16, 23, 36, 37
Servizi alla persona e alla comunità	4	7, 14, 20, 24
Finanza regionale	12	2, 3, 4, 12, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Multisettore	3*	1, 5, 6
Totale	**37**	

*le leggi indicate alla voce "multisettore" sono inserite anche a quella "ordinamento istituzionale", per cui non sono conteggiate nel totale.

2021

MACROSETTORE	N.	Numero legge
Ordinamento istituzionale	3	3, 17, 19
Sviluppo economico e attività produttive	14	1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 24, 25, 28
Territorio, ambiente e infrastrutture	5	5, 13, 22, 23, 27
Servizi alla persona e alla comunità	3	7, 14, 20, 24
Finanza regionale	3	8, 9, 26
Multisettore	1	21
Totale	**28**	

Grafico 8 – Distribuzione in percentuale della produzione legislativa per macrosettori

2020

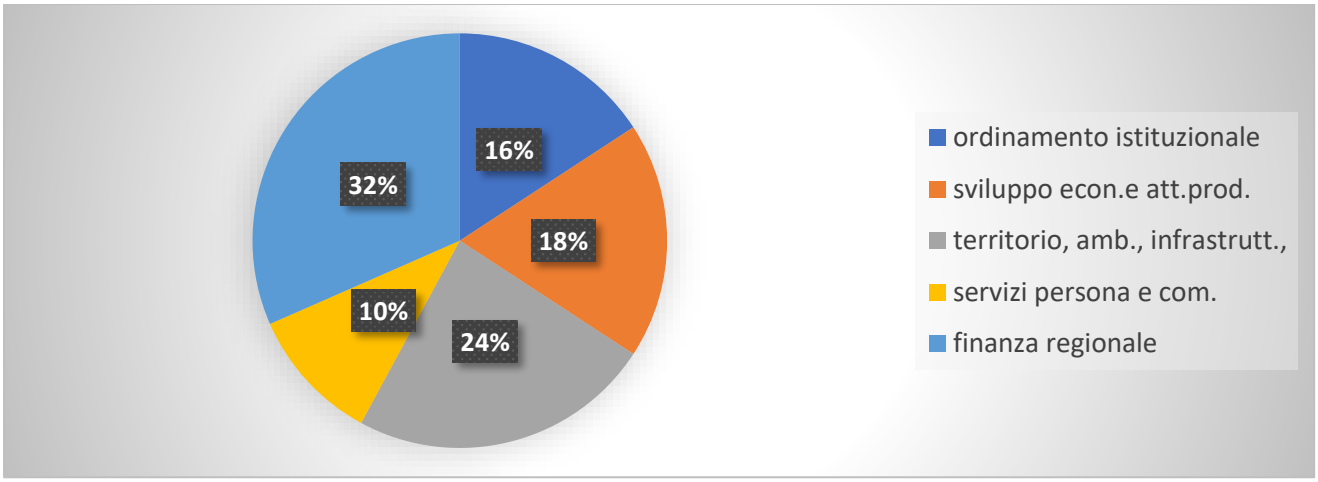

2021

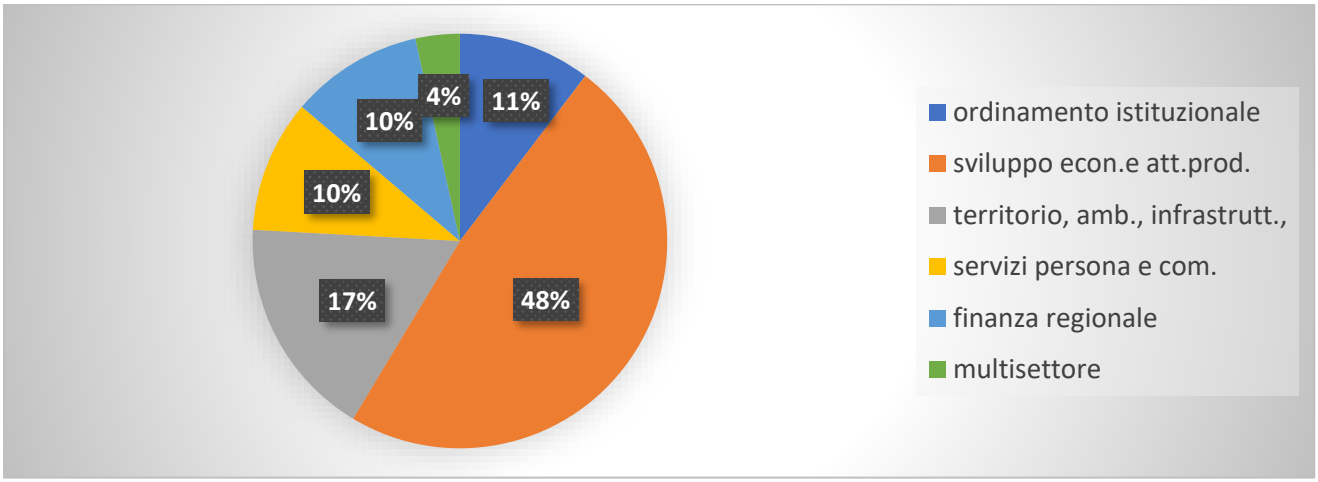

1.8. La qualità della legislazione

Il tema della qualità della legislazione riveste un ruolo importante per l'attività del Consiglio regionale ed è da tempo al centro dell'attenzione del legislatore regionale, che intende elevare costantemente i canoni qualitativi della propria produzione normativa. L'espressione "qualità della legislazione" fa riferimento a strumenti e attività volti a fornire al legislatore informazioni utili per il migliore esercizio dell'attività legislativa.

Tali strumenti sono stati individuati dall'Accordo sancito tra Governo, Regioni e Province autonome, in sede di Conferenza unificata, il 29 marzo 2007, e possono distinguersi tra attività con contenuto prettamente tecnico-giuridico, relative alla redazione tecnica del testo normativo (quali le schede di analisi tecnico-normativa, c.d. ATN, e il drafting normativo), e attività che si riferiscono a momenti precedenti o successivi all'approvazione del testo (quali la verifica di impatto della regolazione, c.d. VIR, oppure le clausole valutative).

Il Consiglio regionale, nell'ottica del miglioramento costante e crescente della produzione normativa, ha adottato deliberazioni dalle importanti e positive ricadute sulla tecnica redazionale: con deliberazione 280/2008, è stato adottato il Manuale per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, avente ad oggetto "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi"; successivamente, con delibera UP 29/2012, è stato previsto che il Settore legislativo (oggi Assistenza giuridica) rediga la scheda di analisi tecnico-normativa (ATN), anche al fine di verificare la compatibilità delle proposte di legge rispetto al quadro legislativo nazionale e ai princìpi della legislazione europea, nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale e, una volta autorizzato il coordinamento formale, suggerisca sul testo finale della proposta di legge le modifiche da apportare secondo le regole del drafting.

1.9. La copertura finanziaria delle leggi e la clausola di invarianza

La copertura finanziaria delle leggi si articola in due fasi: la prima, necessaria per individuare le spese derivanti dalla piena e completa attuazione della norma e calcolarne l'importo; la seconda, per reperire la somma quantificata. Si potrebbe affermare che la clausola di copertura sia il punto terminale di un processo valutativo, che inizia con la fase della quantificazione degli oneri e che si traduce in un'analisi di fattibilità riferita ai profili finanziari dell'atto normativo.

La questione della corretta copertura finanziaria delle leggi regionali si impone con maggiore incidenza soprattutto ove si consideri che il disposto di cui all' articolo 81 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2012, legittima l'orientamento che riconosce alla Corte costituzionale la possibilità di un sindacato rispetto alle leggi regionali in materia di bilancio.

La suprema Corte, con le sentenze 188/2015 e 10/2016, ha ribadito che il principio di buon andamento, di cui all' articolo 97 Cost., "implica che le risorse stanziate siano idonee ad assicurare la copertura della spesa", evidenziando che la quantificazione delle risorse finanziarie destinate a determinate finalità è sindacabile dalla Corte se dette scelte si pongono in contrasto con i principi costituzionali e rimarcando che "la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa canone e presupposto del buon andamento della pubblica amministrazione".

Sulla medesima linea interpretativa si pone anche la giurisprudenza contabile, che ha spesso evidenziato la necessità di una corretta quantificazione degli oneri.

In particolare, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, nella consueta relazione annuale relativa al 2016, ha ribadito che il principio di analitica copertura finanziaria, espresso dall' art. 81, comma 3, Cost., trova esplicita declinazione dell'art. 17 della l. 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, direttamente applicabile alle Regioni in base al successivo art. 19, comma 2 (Corte Cost. 224/2014).

Inoltre, censurando il ricorso a mere formule di stile circa la presunta copertura finanziaria o l'invarianza della spesa e affermando che l'invarianza non può che desumersi dal contenuto sostanziale della legge o dagli effetti da essa prodotti, calcolati in base a principi di prudenza e attendibilità delle previsioni di spesa, ha auspicato l'adozione, nella relazione finanziaria, di un supporto "probatorio" relativo alle diverse poste di spese o di invarianza.

Ne deriva una necessità sempre più stringente, per le Regioni, di verificare la copertura finanziaria e la quantificazione degli oneri previsti dagli interventi legislativi, ottemperando a quanto stabilito dall'art. 38 del d.lgs. 118/2011, che dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantifichino l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indichino l'onere a regime.

Per rendere effettivo il principio della copertura finanziaria è quindi necessario che ogni disposizione sia attentamente istruita, analizzandone le conseguenze finanziarie e la compatibilità con le risorse a disposizione. Pertanto, ogni proposta di legge regionale è corredata dalla prescritta relazione tecnico-finanziaria, che costituisce un elemento di valutazione ai fini della ricevibilità e ammissibilità del provvedimento.

Al riguardo, la Sezione della Autonomie della Corte dei Conti, nella deliberazione 10/2013, intervenendo sul contenuto che dovrebbe caratterizzare la relazione tecnico-finanziaria, ha evidenziato che la stessa "dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali sino alla completa attuazione

delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia l'illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziate in bilancio".

La giurisprudenza costituzionale ha poi più volte ribadito l'insufficienza di una declaratoria generica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri, priva di un'adeguata e coerente rappresentazione dell'argomentazione che conduce a tale affermazione (ex plurimis Corte cost. 115/2012 -224/2014).

La legislazione regionale presta particolare attenzione a tale aspetto; infatti, lo Statuto della Regione Calabria, all'articolo 52, prevede che "con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese" e che ogni legge che "comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte", disponendo inoltre, all'articolo 39, che se la proposta di legge comporta spese a carico del bilancio regionale è necessario redigere una relazione tecnico-finanziaria, la cui assenza determina, a norma dell'articolo 64 del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'inammissibilità della proposta al dibattito, salvo differente volontà dell'Aula.

Inoltre, la specificazione dell'obbligo di copertura è prevista anche dalla l.r. 8/2002 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

La centralità dell'analisi dell'incidenza finanziaria delle norme è testimoniata dalla previsione di cui all'articolo 72 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rubricato "Esame in Commissione delle proposte implicanti entrate o spese", ove è previsto che le proposte implicanti entrate o spese siano assegnate, oltre che alla Commissione competente per il merito, anche alla Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e contabile.

PARTE SECONDA
LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

2. I regolamenti

Lo Statuto della Regione Calabria disciplina, con l'articolo 43, la potestà regolamentare regionale attribuendola, a seconda dei casi, alla Giunta e al Consiglio. In questa sezione si fornisce un'analisi sulla quantità e la portata dei regolamenti emanati nel corso del 2020. Nell'anno in oggetto si registra, a livello quantitativo, una leggera flessione della produzione regolamentare complessiva, con (19) regolamenti emanati dalla Giunta e (2) dal Consiglio, rispetto ai complessivi (24) dell'anno 2019. Si fornisce ora una schematica rendicontazione dei sopracitati regolamenti.

Anno 2020

Regolamenti di emanazione della Giunta regionale

Regolamento - n. 1 del 23 gennaio 2020 - Modifica al regolamento regionale n. 14, recante la disciplina delle strutture ausiliarie, del 10 agosto 2017 e s.m. ed i. Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 21/01/2020 - D.G.R. 12/2020 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 8 del 23 gennaio 2020.

Regolamento - n. 2 del 09 aprile 2020 - Regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 "gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 9/04/2020 - D.G.R. 38/2020 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 32 del 10 aprile 2020.

Regolamento - n. 3 del 24 aprile 2020 - Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 aprile 2020, n, 2 - regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012, n.45 "gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" -. Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 24/04/2020 - D.G.R. 56/2020 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 38 del 24 aprile 2020.

Regolamento - n. 4 del 24 aprile 2020 - Integrazioni al regolamento regionale 20 marzo 2015 n.3"regolamento sulle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale" Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 24/04/2020 - D.G.R. 57/2020 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 38 del 24 aprile 2020.

Regolamento - n. 5 del 24 aprile 2020 - Integrazioni al regolamento regionale 16 giugno 2015 n.10 "regolamento sulle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale" Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 24/04/2020 - D.G.R. 58/2020 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 38 del 24 aprile 2020.

Regolamento - n. 6 del 18 maggio 2020 - Modifiche al regolamento regionale n. 3/2019 e s.m.i. Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 15/05/2020 - D.G.R. 91/2020 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 46 del 18 maggio 2020.

Regolamento - n. 7 del 22 maggio 2020 - Modifiche al regolamento regionale n. 3/2019 e s.m.i. Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 20/05/2020 - D.G.R. 98/2020 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 48 del 22 maggio 2020.

Regolamento n. 8 del 3 giugno 2020 – Modifiche al Regolamento regionale 19 Febbraio regolamento regionale n. 3/2019 e s.m.i. Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 29/05/2020 - D.G.R. 113/2020 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 54 del 3 giugno 2020. Il presente regolamento di organizzazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, disciplina l'articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale nel rispetto del principio di destinazione tra funzioni d'indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità e operatività al fine di meglio soddisfare le esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.

Regolamento n. 9 del 3 giugno 2020 - Modifiche al regolamento regionale 10 agosto 2017, n. 14 e s.m.i. Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 29 Maggio 2020 Regolamento per la disciplina delle strutture ausiliarie.

Regolamento n. 10 del 11 giugno 2020 - Modifiche al regolamento regionale 18 maggio 2020, n.6 "Modifiche al regolamento regionale n. 3/2019 e s.m.i.". Approvato dalla Giunta regionale nella seduta dell'11 Giugno 2020. Il presente regolamento di organizzazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, disciplina l'articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale nel rispetto del principio di destinazione tra funzioni d'indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità e operatività al fine di meglio soddisfare le esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.

Regolamento n. 11 del 11 giugno 2020 - Modifiche al Regolamento regionale 10 giugno 2015, n, 9 Regolamento per la gestione dei boschi governati a ceduo in Calabria. Approvato dalla Giunta regionale nella seduta dell'11 Giugno 2020.

Regolamento n. 12 del 19 giugno 2020 - Modifiche al Regolamento regionale 6 febbraio 2014, n.1 riguardante il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) della Regione Calabria. Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 18 Giugno 2020.

Regolamento n. 13 del 3 luglio 2020 - Modifiche al regolamento regionale n. 3/2019 e s.m.i. Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 2 Luglio 2020.Il presente regolamento di organizzazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, disciplina l'articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale nel rispetto del principio di destinazione tra funzioni d'indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità e operatività al

fine di meglio soddisfare le esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.

Regolamento n. 14 del 14 luglio 2020 - Modifiche al Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 3 (Procedure per le nomine e le designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta nelle società a partecipazione regionale e nelle fondazioni regionali) Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 14 Luglio 2020.

Regolamento n. 15 del 27 luglio approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 23/07/2020 - D.G.R. 203/2020 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 76 del 27 luglio 2020. Interventi di contrasto alla crisi Covid -19 per gli interventi di programmazione e sviluppo dell'attività teatrale di cui alla L.R. 18 maggio 2017 n. 19**.**

Regolamento n. 16 del 10 agosto 2020 - Modifiche al Regolamento regionale n. 3/2019 e s.m.i Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 07/08/2020 - D.G.R. 237/2020 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 81 del 10 agosto. Il presente regolamento di organizzazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, disciplina l'articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale nel rispetto del principio di destinazione tra funzioni d'indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità e operatività al fine di meglio soddisfare le esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.

Regolamento n. 17 del 28 settembre 2020 - Modifiche al regolamento regionale n. 3/2019 e s.m.i Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 28 settembre 2020. Il presente regolamento di organizzazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, disciplina l'articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale nel rispetto del principio di destinazione tra funzioni d'indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità e operatività al fine di meglio soddisfare le esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.

Regolamento n. 18 del 29 settembre 2020 - Modifiche al regolamento regionale 10 agosto 2017, n.14 e s.m.i. Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 28 settembre 2020. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 5, della L.R. n. 7/1996 e s.m.i., le strutture ausiliarie.

Regolamento - n. 19 del 29 settembre 2020 - Modifiche al regolamento regionale 6 febbraio 2014, n.1 "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Smivap. Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28/09/2020 - D.G.R. 285/2020 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 93 del 29 settembre 2. Il presente regolamento costituisce il sistema di misurazione e valutazione della performance della Regione Calabria e attua i principi generali di cui al comma 1e le disposizioni della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3.

Regolamenti Consiglio regionale

Regolamento Interno dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria

(Approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 27 gennaio 2017 e modificato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 7 del 12 maggio 2020)

Il presente Regolamento disciplina le procedure interne di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per lo svolgimento delle attribuzioni conferitegli dallo Statuto della Regione Calabria, dal Regolamento interno del Consiglio regionale, dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale e dalle leggi vigenti.

Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

(Testo coordinato a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione n. 20 del 26 giugno 2020) Il presente Regolamento disciplina in conformità con lo Statuto della Regione Calabria e con i regolamenti e le leggi regionali vigenti, l'ordinamento della struttura burocratica del Consiglio regionale della Calabria, il cui ruolo è stato istituito con legge regionale 02.05.1991, n. 5. 2.

Anno 2021

Regolamento - n. 1 del 04 gennaio 2021 - Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica**.** Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 22/12/2020 - D.G.R. 503/2020 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 1 del 04 gennaio 2021 e ripubblicato per errata corrige sul B.U.R.C. Parte I n. 5 del 15 gennaio 2021

Regolamento - n. 2 del 09 febbraio 2021 - Modifiche al regolamento regionale n. 20 del 18 dicembre 2018

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta dell' 01/02/2021 - D.G.R. 29/2021 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 12 del 9 febbraio(Attribuzione delle competenze in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale)

Regolamento - n. 3 del 19 febbraio 2021 - Modifiche al regolamento regionale n. 3/2019

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 18/02/2021 - D.G.R. 43/2021 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 14 del 19 febbraio ... 1. È temporaneamente soppressa l'UOA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA-PROTEZIONE CIVILE ed i seguenti Settori ad essa afferenti: a) Settore 1 – PREVENZIONE, ALLERTAMENTO; b) Settore 2 – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA; c) Settore 3 – PREVENZIONE STRUTTURALE E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA. 2. Dopo il Dipartimento Presidenza è temporaneamente istituito il nuovo Dipartimento "Protezione Civile" costituito dai seguenti Settori: a) Settore n. 1 "RISORSE UMANE E

STRUMENTALI E SERVZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO"; b) Settore n. 2 "GESTIONE E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA"; c) Settore n. 3 "PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO"; d) Settore n. 4 "LOGISTICA PREVISIONE ED ALLERTAMENTO"

Regolamento - n. 4 del 15 giugno 2021 - Modifiche al regolamento regionale n. 3/2019 e s.m.i.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 09/06/2021 - D.G.R. 253/2021 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 46 del 24 giugno ... AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

Regolamento - n. 5 del 13 luglio 2021 - Modifiche al regolamento regionale 9 aprile 2020, n. 2 - regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 "gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale"- Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 29/6/2021- DGR 274/2021 e pubblicato sul BURC Parte I, n. 56 del 14 luglio.

Regolamento - n. 6 del 23 agosto 2021- Modifiche al regolamento regionale n. 3/2019 e s.m.i.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 21/07/2021 - D.G.R. 310/2021 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 68 del 23 Agosto . AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI.

Regolamento - n. 7 del 15 settembre 2021 - Abrogazione del regolamento regionale 15 febbraio 2011, n. 1 "regolamento per l'accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento professionale della regione Calabria" Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28/07/2021 - D.G.R. 335/2021 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 79 del 22 Settembre 2021.

Regolamento - n. 8 del 15 settembre 2021 - Modifiche al regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 6 (Regolamento di disciplina dell'uso in concessione, locazione o ad altro titolo, di beni immobili della regione Calabria). Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 14/09/2021 - D.G.R. 444/2021 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 79 del 22 settembre 2021

2.1. La dimensione fisica della regolamentazione.

Procedendo alla classificazione dei regolamenti in base alla loro dimensione fisica valutata secondo i medesimi parametri usati in riferimento alle leggi regionali, ovvero in base al numero di articoli, di commi e di caratteri, per il 2020 si conferma la tendenza alla redazione, in maggioranza, di regolamenti brevi, costituiti principalmente da pochi articoli e pochi commi, come si può evincere la sottostante tabella. Sempre nell'anno di riferimento si può ancora evidenziare una certa differenza di impostazione tra regolamenti della Giunta, per lo più brevi come già riferito, e quelli del Consiglio che, per quanto su base statistica molto ridotta, sono comunque costituiti da un numero di articolo molto più elevato rispetto a quelli della Giunta.

Nel corso del 2021, che si rammenta ha visto l'espletamento delle elezioni il 3 e 4 ottobre con relativo cambio di legislatura, si registra, a livello quantitativo, una flessione della produzione regolamentare complessiva, con otto (8) regolamenti emanati dalla Giunta e zero (0) dal Consiglio, rispetto ai complessivi (22) dell'anno 2020. Si fornisce ora una schematica rendicontazione dei sopracitati regolamenti.

Tabella 15 – Regolamenti per classi di ampiezza in articoli

2020

ARTICOLI	REGOLAMENTI
DA 1 A 5	1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19
DA 5 A 10	18
DA 11 A 15	///
Da 16 A 20	Regolamento interno Consiglio Regionale
Oltre 20	2, Regolamento uffici e servizi Consiglio Regionale

2021

ARTICOLI	REGOLAMENTI
DA 1 A 5	2,3,4,5,6,7,8
DA 5 A 10	///
DA 11 A 15	///
Da 16 A 20	///
Oltre 20	2

Tabella 16 – Regolamenti per classi di ampiezza in commi

2020

COMMI	REGOLAMENTI
DA 1 A 10	1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19
DA 11 A 20	18
DA 21 A 30	///
DA 31 A 40	///
OLTRE 40	2,n.2 regolamenti Consiglio Regionale

2021

COMMI	REGOLAMENTI
DA 1 A 10	2, 3, 4, 5, 6,7, 8
DA 11 A 20	///
DA 21 A 30	///
DA 31 A 40	///
OLTRE 40	1

Tabella 17 – Regolamenti per classi di ampiezza in parole

2020

PAROLE	REGOLAMENTI
FINO A 500	1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
DA 501 A 1000	///
DA 1001 A 1500	///
DA 1501 A 2000	///
OLTRE 2000	2,N.2 Regolamenti Consiglio Regionale

2021

PAROLE	REGOLAMENTI
FINO A 500	3, 4, 5, 6, 7, 8
DA 501 A 1000	///
DA 1001 A 1500	///
DA 1501 A 2000	2
OLTRE 2000	1

2.2. La classificazione per macrosettore

I regolamenti regionali per l'anno 2020, alla stregua dell'anno precedente, hanno riguardato principalmente il macrosettore "Ordinamento istituzionale", come si evince dalla tabella seguente.

I regolamenti regionali per l'anno 2021, alla stregua degli anni precedenti, hanno riguardato principalmente il macrosettore "Ordinamento istituzionale".

Tabella 18 – Regolamenti regionali per macrosettore

2020

MACROSETTORE	QUANTITA' NUMERICA DI REGOLAMENTI
Ordinamento istituzionale	19,18,17,16,15,13,12,10,9,8,7,6,5,4,1, n.2 regolamenti Consiglio Regionale
Sviluppo economico e attività produttive	
Territorio, ambiente e infrastrutture	11,3,2
Servizi alla persona e alla comunità	15
Finanza regionale	
Multi settore	
totale	21

2021

MACROSETTORE	QUANTITA' NUMERICA DI REGOLAMENTI
Ordinamento istituzionale	2, 4, 5, 6, 8
Sviluppo economico e attività produttive	///
Territorio, ambiente e infrastrutture	1
Servizi alla persona e alla comunità	7
Finanza regionale	///
Multi settore	3
totale	8

PARTE TERZA
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

3. Le proposte di legge

Le proposte di legge sono state analizzate sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, con l'ausilio di grafici, tabelle e percentuali.

Esse sono state, infatti, suddivise per soggetto proponente e per livello di aggregazione dei proponenti, nonché sulla base dell'assegnazione alla competente Commissione di merito.

Sono state effettuate, inoltre, sia l'analisi per tipologia normativa e tecnica redazionale sia la classificazione per macrosettori e materie.

3.1. Il numero

Nel corso della undicesima legislatura (anni 2020 – 2021, fino al mese di ottobre), sono state presentate in Consiglio regionale 131 proposte di legge.

Tabella 19 – P.d.l. presentate con indicazione delle proposte statutarie

Proposta di legge	NUMERO 2020	NUMERO 2021
ORDINARIE	73	58
STATUTARIE	/	/
TOTALE	**73**	**58**

3.2. La ripartizione per proponente

Utilizzando il criterio di ripartizione delle proposte di legge per soggetto proponente, risulta che la maggior parte delle proposte depositate sono di iniziativa consiliare, come può agevolmente rilevarsi dalla tabella e dal grafico sottostante.

Tabella 20 – P.d.l. distinte per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO 2020	NUMERO 2021
GIUNTA REGIONALE	12	9
CONSIGLIERI	53	49
ENTI LOCALI (Consigli comunali e provinciali)	3	/
INIZIATIVA POPOLARE	5	/
C.A.L./Consiglio	/	/
TOTALE	**73**	**58**

Grafico 9 – Distribuzione delle proposte di legge per soggetto proponente

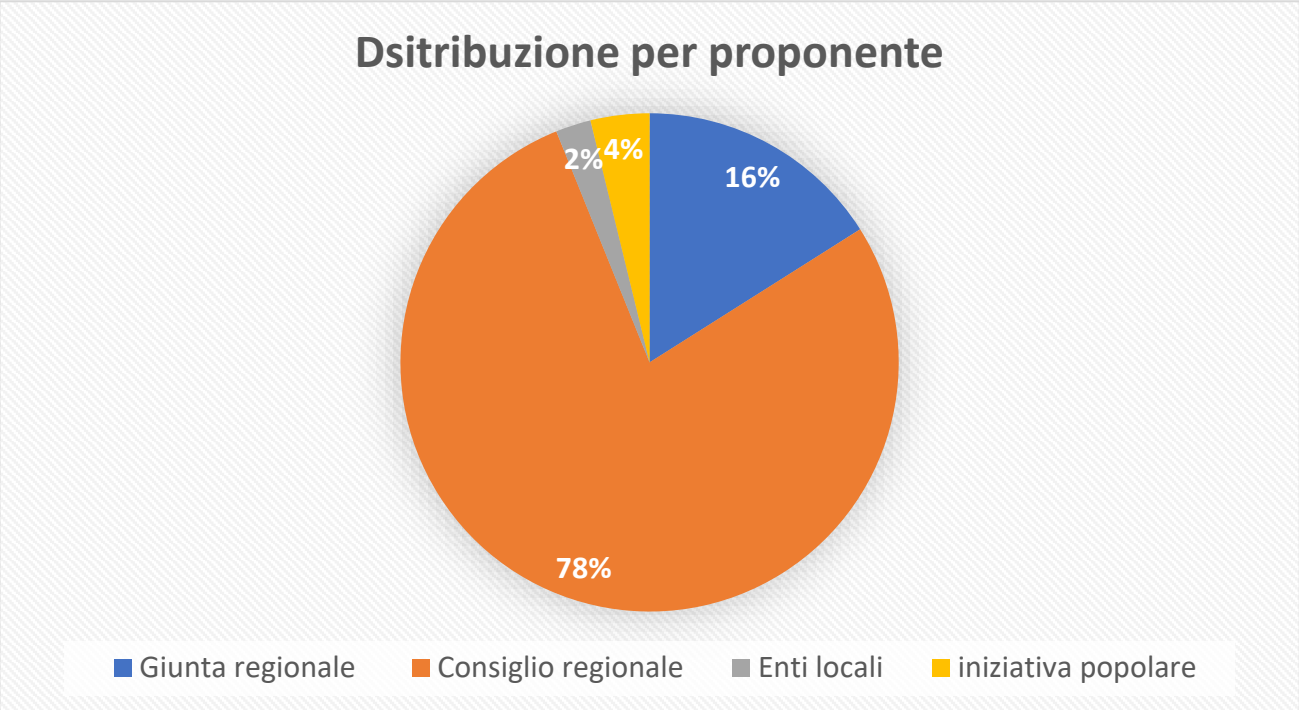

Il grafico non soltanto illustra il volume dell'iniziativa legislativa, espresso in termini percentuali negli anni di riferimento, ma evidenzia pure che il contributo dei consiglieri alla produzione normativa regionale è preponderante rispetto a quello della Giunta.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e considerato che, in termini quantitativi, il numero delle proposte di iniziativa consiliare sia nel 2020 che nel 2021 è più consistente, appare doveroso focalizzare l'analisi su tale ambito, utilizzando il criterio di selezione per livello di aggregazione dei proponenti.

Tale criterio consente di evidenziare se l'iniziativa dei proponenti sia individuale o, nel caso di proposte sottoscritte da più consiglieri, se il livello di condivisione politica sia trasversale o meno.

Tabella 21 – Proposte di legge di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NUMERO 2020	NUMERO 2021
P.d.l. presentate da un solo consigliere	32	35
P.d.l. presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	2	/
P.d.l. presentate da un intero gruppo	3	1
P.d.l. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	11	11
P.d.l. presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	/	/
P.d.l. presentate dall'intera maggioranza	/	/
P.d.l. presentate da maggioranza e minoranza	5	**2**
P.d.l. presentate dall'intera minoranza	/	/
TOTALE	**53**	**49**

Grafico 10 - Distribuzione percentuale di p.d.l. di iniziativa conciliare per livello di aggregazione dei proponenti

Dalla tabella n. 21 e dal grafico 9 è agevole rilevare che, nei periodi considerati, il maggior numero delle proposte di legge, ovvero 32 nel 2020 e 35 nel 2021, per una percentuale pari al 66% complessivo, è stato presentato da un solo consigliere.

Negli anni di riferimento non sono state presentate proposte da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza, né proposte presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza.

Da evidenziare che vi sono state 3 proposte di legge di iniziativa degli enti locali, 5 proposte di legge di iniziativa popolare, e nessuna proposta di legge statutaria.

3.3. La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale

Traendo spunto dai criteri di classificazione già usati per le leggi, con le successive tabelle e i correlati grafici si è proceduto a classificare le proposte di legge presentate nel 2020 e 2021 in base alla tipologia prevalente delle norme contenute e alla tecnica redazionale.

Tabella 22 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa

TIPOLOGIA NORMATIVA	NUMERO 2020	NUMERO 2021
SETTORE	7	6
ISTITUZIONALE	15	8
PROVVEDIEMENTO	6	7
MANUNTENZIONE	25	29
BILANCIO	12	8
INTERSETTORIALE	1	/
ABROGATIVA	7	/
TOTALE	**73**	**58**

Grafico 11 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa

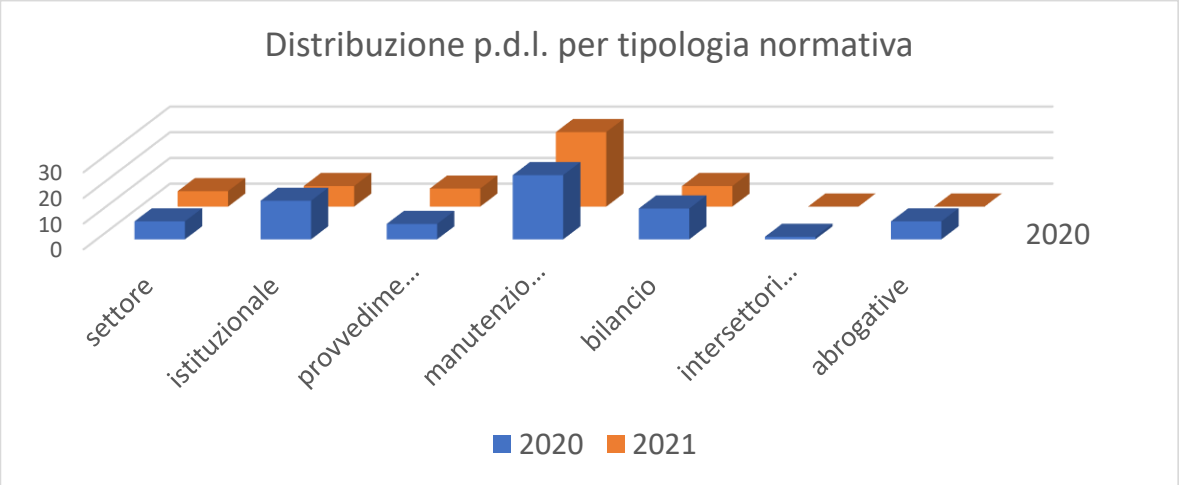

Dai dati risultanti dalla precedente tabella n. 22 e dal grafico 10 risulta che nel corso della legislatura vi è una assoluta prevalenza di proposte afferenti alla tipologia "manutenzione", seguite da quelle riconducibili alle tipologie "istituzionale", "bilancio", "settore".

Tabella 23 – Distribuzione numerica p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO 2020	NUMERO 2021
TESTO NUOVO	37	30
NOVELLA	29	26
MISTO	7	2
TESTO UNICO	/	/
TOTALE	**73**	**58**

Grafico 12 – Distribuzione p.d.l. per tecnica redazionale

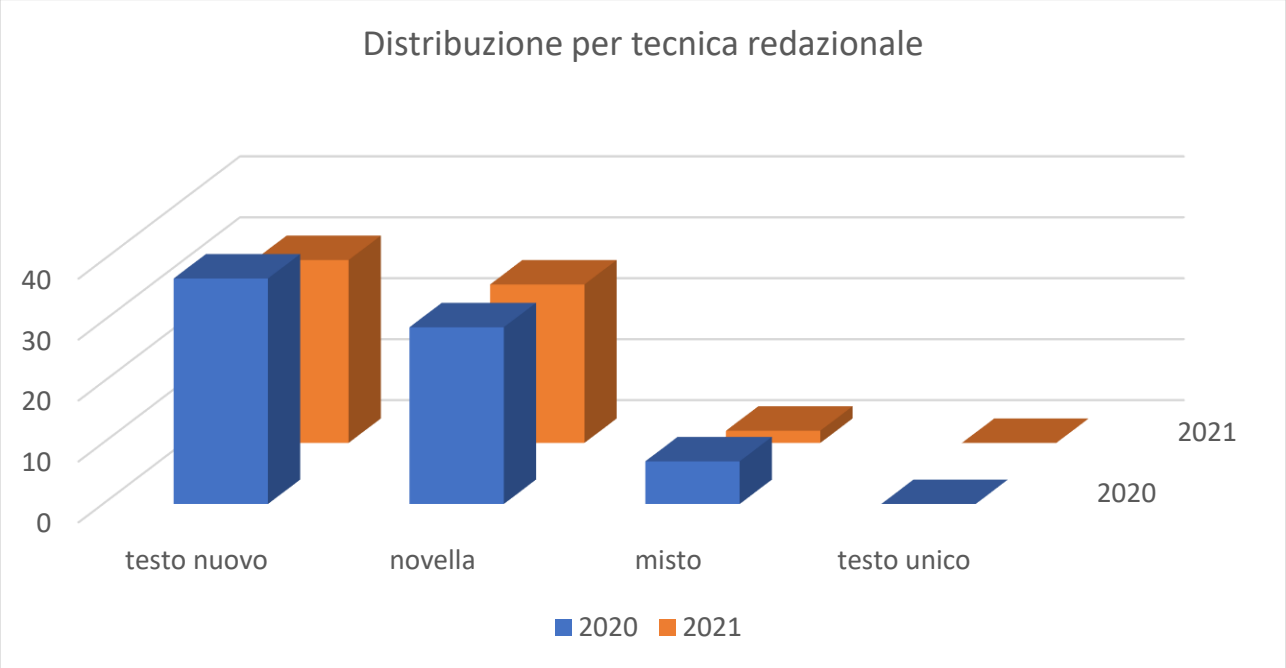

Rispetto alla tecnica redazionale, il dato che emerge in maniera significativa le proposte di legge classificabili come "testo nuovo" costituiscono la categoria maggiore, seguita dai testi di "novella".

3.4. La classificazione per macrosettore controllare

Le 73 e le 58 proposte di legge presentate rispettivamente 2020 e 2021 sono state classificate anche secondo i macrosettori di intervento, per come rappresentato nella successiva tabella.

Tabella 24 – P.d.l. suddivise per macrosettore

MACROSETTORE	NUMERO 2020	NUMERO 2021
Ordinamento Istituzionale	30	19
Sviluppo economico e attività produttive	9	9
Territorio, ambiente e infrastrutture	16	12
Servizi alla persona e alla comunità	6	9
Finanza regionale	12	9
Multi settore	/	/
TOTALE	**73**	**58**

Grafico 13 – Distribuzione percentuale proposte di legge per macrosettore

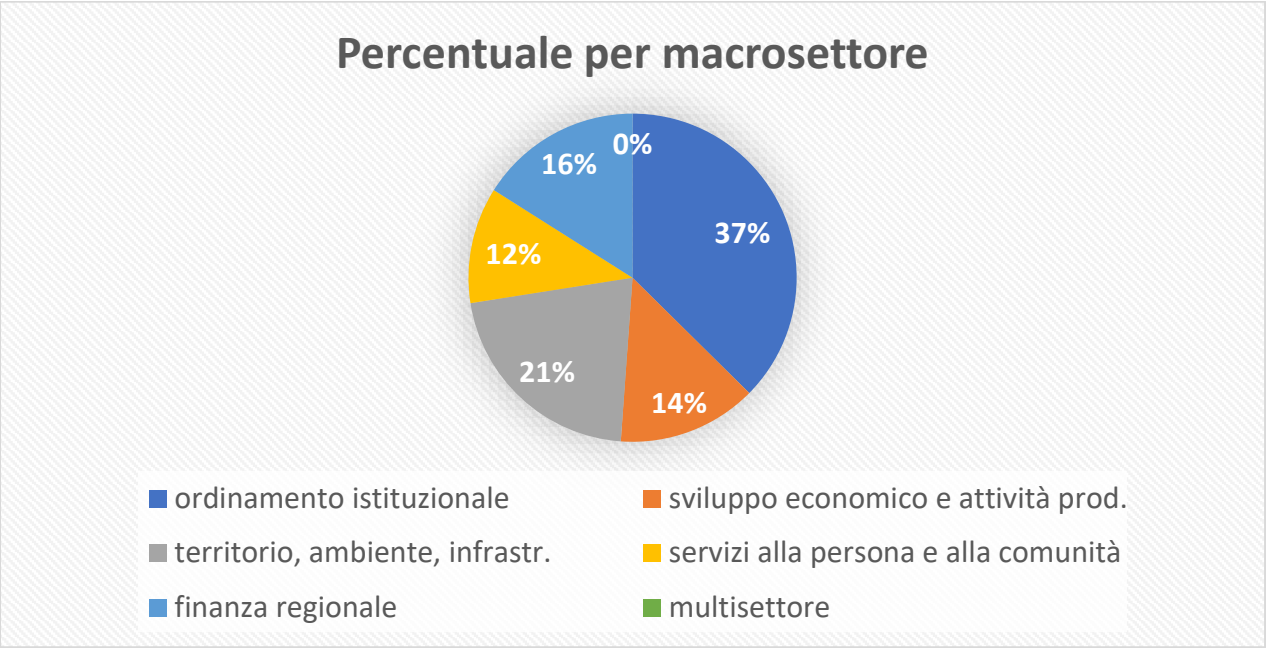

Dalla tabella numero 24 e dal grafico 13 si evince che il legislatore regionale, negli anni 2020 e 2021, ha concentrato il proprio interesse principalmente sulle proposte di legge relative al macrosettore "ordinamento istituzionale" e "territorio, ambiente e infrastrutture". Seguono le proposte afferenti agli altri macrosettori con percentuali molto simili gli altri macrosettori.

3.5. La classificazione per Commissione

La tabella n. 27 riporta la distribuzione delle proposte di legge per Commissione referente, mentre il grafico 16 illustra la loro distribuzione percentuale.

Tabella 25 – P.d.l. distribuite

COMMISSIONE	NUMERO 2020	NUMERO 2021
Prima Commissione "*Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento*"	11	11
Seconda Commissione "*Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'UE e relazioni con l'estero*"	11	13
Terza Commissione "Sanità, Attività sociali, culturali e formative"	8	7
Quarta Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente"	8	8
Quinta Commissione "Riforme"	/	/
Sesta Commissione - Agricoltura E Foreste, Consorzi Di Bonifica, Turismo, Commercio, Risorse Naturali, Sport E Politiche Giovanili	13	19
Commissione contro la 'ndrangheta	/	/
TOTALE	**51***	**58**

**** Le proposte relative all'anno 2020, nella tabella sopra riportata sono 51 anziché 73 perché 22 proposte non sono state assegnate alle Commissioni competenti, ma sono andate direttamente in Aula consiliare per essere approvate.***

Grafico 14 – Distribuzione p.d.l. per Commissione

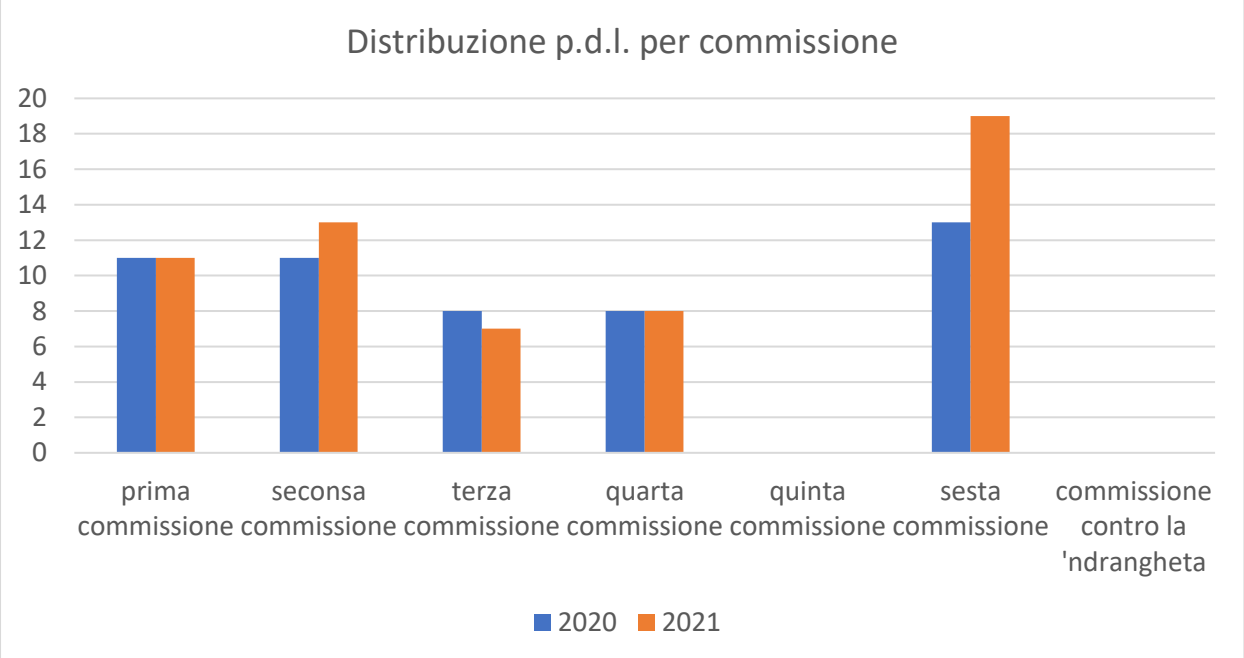

3.6. L'esito delle proposte di legge

Le proposte giacenti nel 2020 risultano leggermente inferiori al numero delle leggi promulgate nel medesimo anno, mentre nel 2021 le proposte di leggi giacenti sono leggermente superiori a quelle approvate.

Tabella 26 – Esito delle proposte di legge

ESITO PROPOSTE DI LEGGE	2020	2021
GIACENTI	36	30
APPROVATE	37	28
TOTALE	**73**	**58**

Tabella 27 – Quantità e percentuale p.d.l. giacenti al 31 dicembre 2020, in base al proponente

SOGGETTO PROPONENTE	Proposte di legge giacenti 2020	Proposte di legge giacenti 2021
Giunta regionale	1	3
Maggioranza	17	24
Minoranza	10	1
Mista	/	2
Enti locali	3	/
Iniziativa popolare	5	/
TOTALE	**36**	**30**

Grafico 16 – Distribuzione p.d.l depositate per proponente

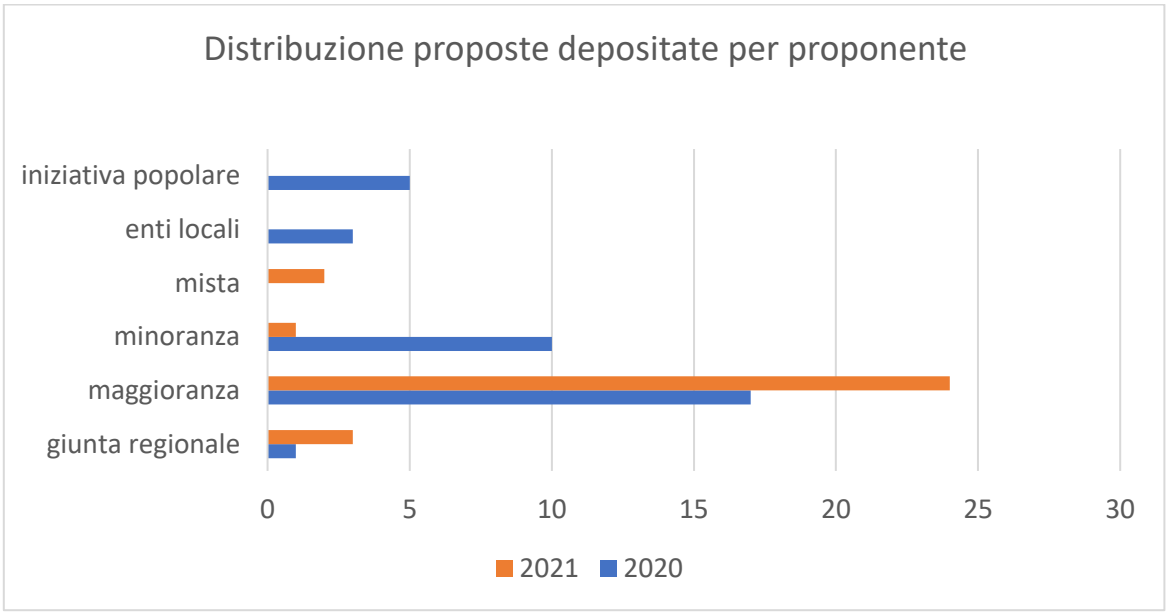

PARTE QUARTA
L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

4. L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea

La presente sezione riporta i dati relativi all'attività svolta dalle Commissioni permanenti, dalle Commissioni speciali, dall'Assemblea e dalla Conferenza dei Capigruppo e comprende informazioni di carattere quali-quantitativo, riferite sia alla mole di lavoro sia alla tipologia dei provvedimenti approvati.

Anche per gli anni 2020 e 2021 riconducibili all'undicesima legislatura - caratterizzata da un calo dell'attività degli organismi consiliari, e, quindi anche degli atti approvati, a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal COVID-19 e della scomparsa del Presidente della Regione avvenuta nel mese di ottobre 2020- si rendono disponibili le informazioni relative al numero delle sedute, dei provvedimenti approvati e delle audizioni.

Queste ultime possono definirsi quali spazi istituzionali finalizzati a realizzare una migliore e più consapevole legiferazione sulle materie trattate durante le sedute di Commissione.

Le audizioni, infatti, si confermano come lo strumento attraverso cui le Commissioni assicurano uno spazio interrelazionale, di confronto e di ascolto delle istanze delle svariate categorie di soggetti, esterni all'amministrazione regionale (es. associazioni, enti, sindacati, ordini professionali), interessati alla produzione normativa, direttamente o per conto di coloro che rappresentano.

Esse, inoltre, si differenziano dall'attività conoscitiva interna, la quale si sostanzia in uno spazio di contatto, confronto e discussione tra le strutture e i soggetti interni all'apparato burocratico e istituzionale della Regione, su proposte ad alto contenuto tecnico, di rilevanza politica o di forte impatto sociale; tale attività risulta intimamente e finalisticamente connessa alle predette audizioni, nonché, più in generale, a una produzione legislativa e provvedimentale più consapevole.

Tuttavia, per il carattere prevalentemente informale dell'attività conoscitiva interna, essa non può essere compiutamente rilevata e, dunque, misurata ai nostri fini.

4.1. Le Commissioni

L'articolo 28 dello Statuto prevede l'istituzione, all'interno del Consiglio regionale, di Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia, e

demanda al Regolamento interno il compito di stabilirne il numero, la composizione e le modalità di funzionamento.

Nel 2020, accanto alle cinque Commissioni permanenti ne è stata istituita una nuova; a seguito della deliberazione consiliare n. 10 del 26 maggio 2020, che ha sostituito l'articolo 28 del Regolamento interno, sono attualmente operanti le seguenti Commissioni permanenti:

a. Prima Commissione – Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale;
b. Seconda Commissione – Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;
c. Terza Commissione – Sanità, attività sociali, culturali e formative;
d. Quarta Commissione – Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente;
e. Quinta Commissione – Riforme;
f. Sesta Commissione – Agricoltura e foreste, consorzi di bonifica, turismo, commercio, risorse naturali, sport e politiche giovanili.

Il Regolamento interno, inoltre, ha istituito:

a. con l'articolo 33, la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria (in attuazione della L.R. 50/2002), poi ridenominata, ex L.R. n. 6/2011, Commissione contro la 'ndrangheta e, successivamente, con L.R. 20/2019, Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa;
b. con l'articolo 34, per come sostituito dalla deliberazione consiliare n. 256 del 26 novembre 2012, la Commissione speciale di vigilanza.

Quest'ultima, tra l'altro, esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di provvedimenti normativi e amministrativi riguardanti la programmazione e verifica l'efficacia della legislazione regionale nella medesima materia, suggerendo possibili modifiche e iniziative migliorative.

All'interno di ciascuna delle Commissioni permanenti la presenza dei gruppi consiliari è assicurata secondo il criterio della designazione proporzionale tra maggioranza e minoranza e, comunque, garantendo la rappresentanza di ciascun gruppo.

Quanto al ruolo svolto dalle Commissioni nell'ambito dell'iter legislativo, si rammenta che, ai sensi della disciplina contenuta nel Capo XII del Regolamento interno, il Presidente del Consiglio regionale, che riceve tutte le proposte di legge presentate, le assegna tempestivamente alla Commissione permanente competente per materia, affinché la stessa assuma le opportune determinazioni in merito, entro i termini indicati nell'articolo 67 (45 giorni per le proposte di legge e di regolamento e 30 giorni per le proposte di provvedimento amministrativo e per i pareri alla Giunta regionale, prorogabili una sola volta).

4.2. L'attività delle Commissioni permanenti

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati riepilogativi delle principali attività svolte dalle sei Commissioni permanenti nel corso degli anni 2020 e 2021.

Di essi viene effettuata una breve analisi, considerando che l'undicesima legislatura è stata caratterizzata da un calo dell'attività degli organismi consiliari, e, quindi anche degli atti approvati, a causa degli eventi che si sono succeduti, quali l'emergenza sanitaria provocata dal COVID-19 e la morte del Presidente della Regione, avvenuta nel mese di ottobre 2020. Successivamente, infatti, il Consiglio regionale ha operato in regime di *prorogatio*.

In particolare, come si evince dai dati relativi all'attività svolta da ciascuna Commissione, oltre alle prime sedute, aventi ad oggetto l'insediamento dell'organismo, la nomina del Vicepresidente e la programmazione dei lavori, non se ne registrano molte altre, a causa degli eventi che hanno scolpito la legislatura.

Tra i dati di maggior rilievo spiccano quelli relativi alle audizioni.

Con particolare riferimento a quelle dei soggetti esterni all'amministrazione regionale, si evidenzia che il dato numerico riportato tiene conto dei singoli centri di interesse e non dei singoli soggetti che, per conto degli stessi, sono intervenuti.

Pertanto, è necessario precisare che la convocazione e la relativa audizione di una associazione di categoria è stata conteggiata quale intervento unico, anche nell'ipotesi in cui per la stessa siano intervenuti più soggetti.

Con riferimento, poi, agli aspetti prettamente organizzativi delle sedute, le audizioni possono riferirsi anche alla trattazione di problematiche generali, sulle quali la Commissione competente intende acquisire informazioni dirette e qualificate sia attraverso detto strumento, sia attraverso quello dell'attività conoscitiva interna.

Le audizioni, quindi, non sono necessariamente e sistematicamente legate a una singola proposta o a uno specifico disegno di legge; infatti, può accadere che, soprattutto in relazione a temi di grande interesse politico e/o sociale, in seno a ciascuna delle Commissioni, si riscontri un elevato livello di approfondimento.

Non è raro, cioè, che a singoli provvedimenti, sia normativi che amministrativi, siano dedicate numerose sedute, alcune delle quali prevedono audizioni, talvolta anche in via esclusiva, con il dichiarato intento di approfondire le tematiche trattate e di operare una ponderata valutazione degli interessi in gioco.

Per quanto riguarda i pareri, nel numero riportato sono compresi sia quelli resi su proposte di legge assegnate alla Commissione per il merito, sia quelli eventualmente richiesti per specifica competenza (come, ad esempio, il parere finanziario che deve essere obbligatoriamente rilasciato dalla Seconda Commissione sulla totalità delle proposte di legge e di provvedimento amministrativo), sia, in ultimo, quelli previsti da norme di legge o richiesti da altri soggetti istituzionali. A ogni buon conto, i dati di seguito riportati hanno natura meramente informativa. La loro analisi prescinde da qualsivoglia intento di controllo, verifica o valutazione dell'organizzazione, della

frequenza, della durata o, addirittura, della qualità dell'attività delle Commissioni consiliari.

4.2.1. L'attività della Prima Commissione

Tabella 32 – Dati relativi alla Prima Commissione – Anni 2020/2021

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
1	13 min	-	-	-	-	-	2020
3	2,6	-	-	1	5	1	2021

La Prima Commissione, come si evince dalla Tabella 32, oltre la prima seduta, avente ad oggetto l'insediamento dell'organismo, ha effettuato, per la particolarità delle tematiche di cui si occupa e per gli eventi che hanno inciso sulla legislatura in esame, un numero esiguo di sedute.

4.2.2. L'attività della Seconda Commissione

Tabella 33- Dati relativi alla Seconda Commissione – Anni 2020/2021

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
3	2,13	2	5	1	5	8	2020
9	2,46	6	5	5	3	16	2021

La Seconda Commissione si occupa dell'esame delle proposte di legge rientranti nella materia "del bilancio e delle attività produttive, Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'Estero.

Inoltre, detta Commissione è sempre chiamata ad esprimere il parere finanziario su tutte le proposte di legge analizzate e discusse nel merito dalle altre Commissioni, a prescindere dal fatto che comportino o meno oneri per il bilancio regionale.

A causa degli avvenimenti che hanno scosso le annualità in questione, l'attività delle Commissioni consiliari non è stata copiosa e, pertanto non è plausibile un confronto con quella degli anni precedenti.

Infatti, nel biennio in esame la Commissione si è riunita solo 3 volte nell'anno 2020 e 9 volte nell'anno successivo.

Tra i provvedimenti licenziati si segnala il Pdl n. 76 "Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa Degli Dei)" approvato

dalla Seconda Commissione e divenuto legge regionale n. 1/2021, che rientrano nella materia " Sviluppo economico e attività produttive".

Inoltre sono state assegnate, per il merito, alla predetta Commissione le proposte di legge in materia di "bilancio", in particolare, di riconoscimento di debiti fuori bilancio, della legge di rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005.

In ultimo, si rammenta che la Seconda Commissione è, comunque, sempre chiamata a esprimere il parere finanziario su tutte le proposte di legge analizzate e discusse nel merito dalle altre Commissioni, a prescindere dal fatto che comportino o meno oneri per il bilancio regionale.

4.2.3. L'attività della Terza Commissione

Tab. 34 - Dati relativi alla Terza Commissione – Anno 2020-2021

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
4	7,14				17		2020
10	22,35				48	1	2021

Come già evidenziato per gli altri organismi consiliari, non si può fare un confronto con i dati indicati negli anni precedenti a causa degli eventi che hanno caratterizzato l'anno in esame

Si registra tuttavia, in rapporto al numero delle sedute effettuate, un aumento delle audizioni, infatti, a fronte di 14 sedute, pari a 29 ore e 49 minuti, si sono audite 65 persone.

Si segnalano le audizioni in merito ai disturbi del comportamento alimentare, alle problematiche in ambito diabetologico, alla rete reumatologica calabrese, ai disturbi del comportamento alimentare ed all'emergenza sanitaria territoriale con particolarità al piano di vaccinazione.

Un' intera seduta ha, inoltre, riguardato la discussione sulla sanità calabrese e sulle attività di programmazione del Dipartimento Tutela della salute, Politiche Sanitarie al fine di esaminare le criticità esistenti, anche alla luce del mutato scenario conseguente all'emergenza da Covid-19.

Pertanto, a fronte dell'incremento del numero di audizioni, vi è stata uno scarso coinvolgimento della commissione nell'iter legis, per le peculiari condizioni verificatesi durante gli unici due anni della XI legislatura, caratterizzata dalla

diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla improvvisa e prematura interruzione, nel mese di novembre 2020.

Si segnala la p.l. n. 89/XI, recante "Misure urgenti in materia di equo compenso. Modifiche e integrazioni alla L.r. 25/2018" divenuta legge 25/21. L'intervento legislativo è diretto a modificare la l.r. 25/2018 per adeguarla alla normativa statale, in materia di interventi di ristrutturazioni edilizie, in ambito di efficienza energetica, che prevede una procedura ad hoc per accedere alle agevolazioni statali.

4.2.4. L'attività della Quarta Commissione

Tab. 35 - Dati relativi alla Quarta Commissione – Anno 2020-2021

Sedute	Ore di attività	Pareri su PdI	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
4	2.57				11	1	2020
3	5.07	3		2	18	2	2021

La Quarta Commissione, nel biennio in questione si è riunita 7 volte per un totale di circa 8 ore. Si segnala una intera seduta, in cui sono state audite 18 persone, in merito alla questione riguardante la discarica per RSU in località Melicuccà.

Le audizioni che sono state effettuate nei lavori della Commissione hanno riguardato prevalentemente rappresentanti nell'ambito delle associazioni di categoria e degli Ordini professionali.

Si segnalano le seguenti proposte di legge:

-p.l n.22/11^ recante: "*Procedure per la denuncia il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica - abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2015 n. 37* che è divenuto legge regionale n. 16/2020.

La suddetta legge detta disposizioni in materia sismica e adegua la normativa regionale al mutato contesto legislativo statale, determinato dalla modifica del D.P.R. 380/2001. In particolare, per come previsto dall'art. 94 bis del citato decreto, si distinguono gli interventi edilizi in tre categorie: a) interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità; b) interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità; c) interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità. L'articolo 3 disciplina le procedure necessarie per l'esecuzione dei lavori delle tre tipologie.

-p.l. n. 94/11^ recante: *"Disposizioni per la ripresa delle attività edilizie. Integrazione alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale")* divenuta legge 3/21.

La legge si propone di incentivare gli interventi di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio già esistente, riducendo, da un lato, il consumo di nuovo territorio ad alto valore agricolo e/o naturalistico, e privilegiando, dall'atro, il risanamento e il recupero di aree degradate. attività della Quinta Commissione.

Tab. 36 - Dati relativi alla Quinta Commissione – Anno 2020-2021

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
1	0,15						2020
							2021

La Quinta Commissione si è insediata in data 10 maggio 2016. Nel 2020 vi è stata una sola seduta, in cui è stato eletto il Vicepresidente.

4.2.5. L'attività della Sesta Commissione

Tab. 37 - Dati relativi alla Sesta Commissione – Anno 2020-2021

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
3	3,09		1	3	3		2020
7	9.33		1	1	13	11	2021

La VI Commissione permanete " Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili" è stata istituita con deliberazione consiliare n. 10/2020.

Si segnala che, nonostante il numero esiguo di sedute sono state approvate 11 proposte di legge.

Tra queste si evidenzia:

- PDL n. 17/11^" Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili" divenuta legge regionale n. 25/20, il cui obiettivo è la riduzione dei consumi energetici e la tutela dell'ambiente. Essa ha lo scopo di promuovere la produzione di energia attraverso le comunità energetiche da fonti rinnovabili e la produzione di forme energetiche decentrate, come previsto dalle direttive comunitarie in materia.

- PDLn. 90/11^ recante: "Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n.22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)" finalizzata al rilancio della promozione turistica in Calabria, attraverso il riordino, a livello regionale, della disciplina inerente

alle Pro Loco, associazioni costituite su base volontaria e senza finalità di lucro, con sede nel territorio della Regione Calabria. La Regione riconosce alle Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la promozione e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio.

4.3. L'attività della Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa e della Commissione speciale di vigilanza

Tab. 37 - Dati relativi alla Commissione contro la 'ndrangheta – Anni 2020-2021

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
2	2,21				1	1	2020
7	12,98				30		2021

Nell'anno 2020 la Commissione si è riunita 2 volte. Particolare attenzione è stata rivolta alle audizioni in merito allo stato di attuazione dell'attività espletata dai Dipartimenti della Regione Calabria a seguito dell'introduzione della l. r. n. 9/2018 rubricata "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza", nonché per la corretta applicazione del Codice Calabrese del Buon governo. Inoltre, è stato approvato il Piano speciale di Legalità Antiracket e Antiusura 2021/2022, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n.9 del 2018 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.

Nell'anno 2021, si sono registrate 7 sedute. La maggior parte dell'attività espletata ha riguardato le audizioni, infatti sono stati auditi 30 soggetti. In particolare le questioni attenzionate sono state le problematiche relative al covid-19 ed alle metodologie di somministrazione delle dosi di vaccino alle "altre" categorie, l'utilizzo dei beni confiscati alle mafie e sul possibile impiego sociale delle risorse economiche ricavabili e sul sostegno alle vittime dei reati violenti ai propri familiari.

Tab. 38 - Dati relativi alla Commissione speciale di vigilanza – Anni 2020-2021

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
3	4,00				2		2020
7	9,03				15		2021

Si evidenziano tra le attività espletate dalla Commissione le audizioni in merito alla situazione finanziaria ed amministrativo – gestionale del CORAP Calabria e dell'Asp di Reggio Calabria e Cosenza, sullo stato di attuazione del protocollo ministeriale per le vaccinazioni nelle farmacie e in merito alla programmazione della Fondazione Calabria Film Commission.

Nel corso del biennio in questione, la Commissione ha, inoltre, approvato le seguenti relazioni:

- sul rendiconto della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2019;

sul bilancio di previsione del Consiglio Regionale per gli esercizi 2021-2023 e approvazione del Piano degli indicatori di bilancio esercizi 2021 – 2023;

- "Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2019 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri";

- "Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2020 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri".

4.4. L'attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo

Tab. 39 - Attività dell'Assemblea – Anni 2020-2021

INDICATORI DI ATTIVITÀ				
Delibere approvate a contenuto legislativo	Atti non legislativi	Sedute	Ore di attività	anno
37	64	14	59,17	2020
28	13	8	28,54	2021

Gli anni 2020 e 2021 (fino al mese di ottobre) coincidono con gli anni della undicesima legislatura, caratterizzata dall'emergenza sanitaria causata dal covid-19 e dalla scomparsa del Presidente della Regione, avvenuta nel mese di ottobre 2020.

Infatti, nella seduta del 10 novembre 2020, l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del Regolamento interno, ha formalmente preso atto della morte della

Presidente della Giunta regionale e, pertanto, da quella data il Consiglio regionale della Calabria ha continuato la propria attività in regime di *prorogatio*.

La premessa è necessaria per analizzare il calo che vi è stato nella produzione legislativa rispetto agli anni precedenti (28, nel 2021 fino al mese di ottobre, 37 nel 2020, 62 nel 2019, 57 nel 2018).

Tuttavia si registra un incremento delle ore di attività (56,18 nel 2019 e 59,17 nel 2020). In particolare la decima seduta dell'Assemblea è stata dedicata alla discussione sull'emergenza sanitaria COVID-19 e la diciassettesima alla sanità in Calabria con l'audizione del Commissario ad acta.

In ultimo, la Conferenza dei Capigruppo, sede nell'ambito della quale, a norma di regolamento interno, viene elaborato e approvato il calendario dei lavori del Consiglio regionale, nel corso del 2020 si è riunita 10 volte, per un totale di ore 18,41 minuti di effettiva attività.

PARTE QUINTA
I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

5. La funzione di controllo – anni 2019/2020

Nella presente quinta parte è esaminata la funzione di controllo esercitata dal Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni) previsti dal Regolamento interno.

5.1. Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni)

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'articolo 24 dello Statuto, ogni consigliere può avvalersi di strumenti di sindacato ispettivo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.1.1. Le interrogazioni

L'interrogazione è l'atto ispettivo a cui ciascun consigliere può ricorrere per rivolgere un quesito alla Giunta regionale, onde ottenere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni che ne investano la competenza.

L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata.

Le modalità di presentazione e di relativa risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del Regolamento interno.

Nell'anno 2020, sono state presentate 93 interrogazioni, di cui 88 a risposta scritta (un'interrogazione ritirata dal proponente, due decadute), 5 a risposta immediata e nessuna a risposta orale.

Dal raffronto con il dato rilevato dal precedente Rapporto, che indicava in 101 le interrogazioni complessivamente presentate nell'anno 2019, si evidenzia una diminuzione dell'utilizzo di tale strumento di celere e democratico confronto.

Si riscontra altresì, in riferimento al "*question time*", ossia all'interrogazione a risposta immediata, quasi uguale rispetto all'anno precedente.

Le tabelle che seguono riportano graficamente quanto sopra detto.

Tab. 39

INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
93	55	38

Tab. 40 – Interrogazioni a risposta scritta

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
88	51	37

C' è da aggiungere che nelle 88 interrogazioni a risposta scritta vi sono: un'interrogazione di una ritirata dal componente, e due decadute.

Tab. 41 – Interrogazioni a risposta immediata

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
5	4	1

Nelle successive tabelle, i dati sopra indicati, sono stati distinti per iniziativa e per macrosettore.

Tab. 42 – Interrogazioni distinte per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di minoranza	75
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di maggioranza	5
Interrogazioni presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	5
Interrogazioni presentate da un intero gruppo	3
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	4
Interrogazioni presentate da intera maggioranza	/
Interrogazioni presentate da maggioranza e minoranza	/
TOTALE	**93**

La lettura dei dati riportati nella tabella n. 42 evidenzia la nettissima prevalenza di interrogazioni presentate da un solo consigliere (75 casi).

Tab. 43 – Interrogazioni distinte per macrosettore

MACROSETTORE	Numero
Ordinamento istituzionale	11
Sviluppo economico e attività produttive	10
Territorio, ambiente e infrastrutture	13
Servizi alla persona e alla comunità	56
Finanza regionale	2
Multi settore	1
TOTALE	**93**

Dalla tabella n. 43 e dal grafico 18 risulta che i macrosettori maggiormente interessati dall'attività di sindacato ispettivo sono "*Servizi alla persona e alla comunità*" con **56** interrogazioni, (pari) e "*Territorio, ambiente e infrastrutture*" con **13** interrogazioni (pari al).

La maggior parte delle interrogazioni ha quindi trattato questioni inerenti a sistema sanitario regionale, servizi sociali e assistenza.

Da evidenziare che nel corso dell'anno di riferimento, sono decadute 2 interrogazioni, 1 è stata ritirata ed una rinuncia da parte del proponente.

5.1.2. Le interpellanze

Anche l'interpellanza, disciplinata dall'articolo 120 del Regolamento interno, è un atto ispettivo a cui ciascun consigliere regionale ha il potere di ricorrere per consultare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta e per riscontrare la coerenza degli stessi con l'indirizzo politico e il programma di governo.

Nell'anno 2020 non sono state presentate interpellanze.

Dal confronto dei dati relativi agli strumenti di sindacato ispettivo consiliare nei confronti dell'esecutivo, risulta confermato, come detto, che l'interrogazione è quello più utilizzato.

INTERPELLANZE PRESENTATE	INTERPELLANZE DISCUSSE
/	/

5.2. L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)

Per l'esercizio del proprio mandato, il consigliere regionale può utilizzare, in ossequio al più volte citato articolo 24 dello Statuto, anche strumenti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno), secondo le forme e le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.2.1. Le mozioni

La mozione è lo strumento di prerogativa dei consiglieri, con cui gli stessi concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione.

Ciascun consigliere, infatti, può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina della mozione è espressamente prevista dall'articolo 119 del Regolamento interno del Consiglio, che ne specifica modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Nel corso dell'anno 2020, come risulta dalla tabella n. 45, sono state presentate 57 mozioni, di cui 16 sono state discusse e approvate.

Tab. 45 – Mozioni

MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE E APPROVATE	RITIRATE
57	**16**	**4**

Due delle mozioni sono state respinte dall'Aula, una ritirata, le altre rimanenti non sono state discusse.

Tab. 46 – Mozioni distinte per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	18
Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza	21
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	8
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	5
Mozioni presentate da stesso gruppo di minoranza	2
Mozioni presentate da stesso gruppo di maggioranza	1
Mozioni presentate da iniziativa mista	1
Mozioni presentate da intero gruppo	1
TOTALE	**57**

Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva una netta distribuzione degli atti presentati dalla minoranza (%) rispetto a quelli presentati dalla maggioranza (%).

La tabella n. 47, che segue, offre un'analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 47 – Mozioni distinte per macrosettore

MACROSETTORE	N.ro
Ordinamento istituzionale	13
Sviluppo economico e attività produttive	12
Territorio, ambiente e infrastrutture	9
Servizi alla persona e alla comunità	20
Finanza regionale	2
Multi settore	1
TOTALE	**57**

Tra le mozioni presentate nel corso dell'anno 2020, 20 (pari al %) hanno interessato il macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità"

5.2.2. Gli ordini del giorno

L'ordine del giorno è uno strumento d'indirizzo e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'oggetto della discussione assembleare.

L'articolo 91 del Regolamento interno prevede che prima, durante o subito dopo la discussione generale possano essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni della proposta di legge. La durata massima dell'intervento del proponente, volto a illustrare l'ordine del giorno, è di 10 minuti. Esso è votato, di norma, prima del passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge.

Si evidenzia che, nell'anno di riferimento, tutti i 7 ordini del giorno presentati sono stati discussi e approvati.

Tab. 48 – Ordini del giorno

O.D.G. ANNUNZIATI	DISCUSSI E APPROVATI	SOLO DISCUSSI
7	7	/

La successiva tabella offre una visione completa degli ordini del giorno distribuiti per iniziativa.

Tab. 49 – Ordini del giorno distinti per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	N.ro
O.d.g. presentati da 1 consigliere di maggioranza	2
O.d.g. presentati da 1 consigliere di minoranza	/
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	5
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	/
O.d.g. presentati da stesso gruppo minoranza	-
O.d.g. presentati da iniziativa mista	/

O.d.g. presentati dallo stesso gruppo	/
TOTALE	**7**

La tabella n. 50 offre un'analisi dei dati distinti per macrosettore.

Tab. 50 – Ordini del giorno distinti per macrosettore

MACROSETTORE	N.ro
Ordinamento istituzionale	3
Sviluppo economico e attività produttive	1
Territorio, ambiente e infrastrutture	/
Servizi alla persona e alla comunità	3
Finanza regionale	/
Multi settore	/
TOTALE	**7**

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità" che negli anni precedenti era il dato più interessato, nell'anno di riferimento è pari all'Ordinamento Istituzionale.

5.3. La funzione di controllo

Nella presente quinta parte è esaminata la funzione di controllo esercitata dal Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni) previsti dal Regolamento interno.

5.4. Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni)

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'articolo 24 dello Statuto, ogni consigliere può avvalersi di strumenti di sindacato ispettivo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.4.1. Le interrogazioni

L'interrogazione è l'atto ispettivo a cui ciascun consigliere può ricorrere per rivolgere un quesito alla Giunta regionale, onde ottenere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni che ne investano la competenza.

L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata.

Le modalità di presentazione e di relativa risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del Regolamento interno.

Nell'anno 2021, sono state presentate 106 interrogazioni, di cui 87 a risposta scritta (9 ritirate dal proponente, 12 decadute), 20 a risposta immediata (4 ritirate e 4 decadute) e nessuna a risposta orale.

Dal raffronto con il dato rilevato dal precedente Rapporto, che indicava in 93 le interrogazioni complessivamente presentate nell'anno 2020, si evidenzia un leggero aumento dell'utilizzo di tale strumento di celere e democratico confronto.

Si riscontra altresì, in riferimento al "*question time*", ossia all'interrogazione a risposta immediata, un lieve aumento rispetto all'anno precedente.

Le tabelle che seguono riportano graficamente quanto sopra detto.

Tab. 39

INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
106	**17**	**89**

Tab. 40 – Interrogazioni a risposta scritta

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
87	**14**	**52**

C' è da aggiungere che nelle 87 interrogazioni a risposta scritta vi sono: (9 ritirate dal proponente, 12 decadute)

Tab. 41 – Interrogazioni a risposta immediata

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
19	**2**	

C' è da aggiungere che nelle 19 interrogazioni a risposta immediata vi sono: (4 ritirate dal proponente, 4 decadute)

Nelle successive tabelle, i dati sopra indicati, sono stati distinti per iniziativa e per macrosettore.

Tab. 42 – Interrogazioni distinte per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di minoranza	98
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di maggioranza	6
Interrogazioni presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	1
Interrogazioni presentate da un intero gruppo	
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	1
Interrogazioni presentate da intera maggioranza	
Interrogazioni presentate da maggioranza e minoranza	
TOTALE	**106**

La lettura dei dati riportati nella tabella n. 42 evidenzia la nettissima prevalenza di interrogazioni presentate da un solo consigliere (98 casi).

Tab. 43 – Interrogazioni distinte per macrosettore

MACROSETTORE	Numero
Ordinamento istituzionale	2
Sviluppo economico e attività produttive	17
Territorio, ambiente e infrastrutture	25
Servizi alla persona e alla comunità	60
Finanza regionale	/
Multi settore	2
TOTALE	**106**

Dalla tabella n. 43 e dal grafico 18 risulta che i macrosettori maggiormente interessati dall'attività di sindacato ispettivo sono "*Servizi alla persona e alla comunità*" con **60** interrogazioni, (pari) e "*Territorio, ambiente e infrastrutture*" con **25** interrogazioni (pari al).

La maggior parte delle interrogazioni ha quindi trattato questioni inerenti a sistema sanitario regionale, servizi sociali, assistenza e soprattutto emergenza della pandemia.

Da evidenziare che nel corso dell'anno di riferimento, sono decadute 16 interrogazioni, 13 ritirate da parte del proponente.

5.4.2. Le interpellanze

Anche l'interpellanza, disciplinata dall'articolo 120 del Regolamento interno, è un atto ispettivo a cui ciascun consigliere regionale ha il potere di ricorrere per consultare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta e per riscontrare la coerenza degli stessi con l'indirizzo politico e il programma di governo.

Nell'anno 2021 sono state presentate 3 interpellanze.

Dal confronto dei dati relativi agli strumenti di sindacato ispettivo consiliare nei confronti dell'esecutivo, risulta confermato, come detto, che l'interrogazione è quello più utilizzato.

INTERPELLANZE PRESENTATE	INTERPELLANZE DISCUSSE
3	3

5.5. L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)

Per l'esercizio del proprio mandato, il consigliere regionale può utilizzare, in ossequio al più volte citato articolo 24 dello Statuto, anche strumenti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno), secondo le forme e le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.5.1. Le mozioni

La mozione è lo strumento di prerogativa dei consiglieri, con cui gli stessi concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione.

Ciascun consigliere, infatti, può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina della mozione è espressamente prevista dall'articolo 119 del Regolamento interno del Consiglio, che ne specifica modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Nel corso dell'anno 2021, come risulta dalla tabella n. 45, sono state presentate 48 mozioni, di cui sono state discusse e approvate.

Tab. 45 – Mozioni

MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE E APPROVATE	RITIRATE
48	21	/

Tab. 46 – Mozioni distinte per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	10
Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza	22
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	1
Mozioni presentate da stesso gruppo di minoranza	/
Mozioni presentate da stesso gruppo di maggioranza	5
Mozioni presentate da iniziativa mista	4
Mozioni presentate da intero gruppo	5
TOTALE	**48**

Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva una netta distribuzione degli atti presentati dalla minoranza (%) rispetto a quelli presentati dalla maggioranza (%).

La tabella n. 47, che segue, offre un'analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 47 – Mozioni distinte per macrosettore

MACROSETTORE	N.ro
Ordinamento istituzionale	16
Sviluppo economico e attività produttive	4
Territorio, ambiente e infrastrutture	7
Servizi alla persona e alla comunità	16
Finanza regionale	2
Multi settore	3
TOTALE	**48**

Tra le mozioni presentate nel corso dell'anno 2021, (pari al 16%) hanno interessato il macrosettore "Ordinamento Istituzionale "pari al Servizio alla persona e alla comunità"

5.5.2. Gli ordini del giorno

L'ordine del giorno è uno strumento d'indirizzo e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'oggetto della discussione assembleare.

L'articolo 91 del Regolamento interno prevede che prima, durante o subito dopo la discussione generale possano essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni della proposta di legge. La durata massima dell'intervento del proponente, volto a illustrare l'ordine del giorno,

è di 10 minuti. Esso è votato, di norma, prima del passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge.

Si evidenzia che, nell'anno di riferimento, tutti i 7 ordini del giorno presentati sono stati discussi e approvati.

Tab. 48 – Ordini del giorno

O.D.G. ANNUNZIATI	DISCUSSI E APPROVATI	SOLO DISCUSSI
2	2	/

La successiva tabella offre una visione completa degli ordini del giorno distribuiti per iniziativa.

Tab. 49 – Ordini del giorno distinti per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	N.ro
O.d.g. presentati da 1 consigliere di maggioranza	/
O.d.g. presentati da 1 consigliere di minoranza	/
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	/
O.d.g. presentati da stesso gruppo minoranza	-
O.d.g. presentati da iniziativa mista	/
O.d.g. presentati dallo stesso gruppo	1
TOTALE	**2**

La tabella n. 50 offre un'analisi dei dati distinti per macrosettore.

Tab. 50 – Ordini del giorno distinti per macrosettore

MACROSETTORE	N.ro
Ordinamento istituzionale	2
Sviluppo economico e attività produttive	
Territorio, ambiente e infrastrutture	/
Servizi alla persona e alla comunità	
Finanza regionale	/
Multisettore	/
TOTALE	**2**

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità" che negli anni precedenti era il dato più interessato, nell'anno di riferimento è pari all'Ordinamento Istituzionale.

5.6. I rapporti Giunta-Consiglio. Adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali

Nel precedente Rapporto era stata condotta un'analisi delle leggi approvate nel 2019, finalizzata a rilevare specificamente le singole disposizioni che demandavano, ad una fase successiva, l'effettiva attuazione delle stesse, attraverso l'adozione di atti di competenza, per lo più, della Giunta.

Tale analisi è stata operata anche nei confronti delle 65 leggi approvate nel corso dell'XI legislatura (37 leggi approvate nel corso del 2020, 28 nell'anno 2021). L'analisi ha evidenziato che le leggi approvate contengono numerosi rinvii ad atti successivi, di competenza della Giunta.

In particolare è prevista l'adozione di regolamenti d'attuazione, piani e programmi, linee guida e misure varie.

Nelle successive tabelle, attraverso l'esame specifico di ciascun tipo di atto, si dà contezza di quanto sopra.

a) Attività regolamentare

Solo tre disposizioni di legge, tutte approvate nell'anno 2020, rimandano a successivi regolamenti, affidando spesso alla Giunta un termine per l'adozione.

Questa attività è quasi sempre svolta autonomamente dall'organo esecutivo; in un solo caso il regolamento viene adottato solo dopo aver richiesto il parere della Commissione consiliare competente, mantenendo, dunque, in capo al Consiglio il controllo sul contenuto della normativa regolamentare. Un solo regolamento è stato effettivamente adottato e, nel caso di specie, ha condizionato l'efficacia delle disposizioni legislative alle quali lo stesso provvedimento ha dato attuazione.

Nella successiva tabella riepilogativa si dà contezza delle disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti, del termine per l'adozione del regolamento, della previsione o meno della richiesta di un parere alla Commissione e dell'eventuale effettiva adozione.

Tab. 55- Disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.R. n. 16/2020	Art. 2, c.3 e art. 16	NO	SI	SI
L.R. n. 24/2020	Art. 5, c.1	NO	NO	NO
L.R. n. 25//2020	Art. 4, c.3	SI	NO	NO

b) Attività di programmazione e pianificazione

A differenza degli anni precedenti, la legislazione dell'XI leg2020/2021 non caratterizza l'attività amministrativa della Regione come attività programmata e pianificata.

Anche se in generale, per questo tipo di attività, non vi è una competenza esclusiva della Giunta, con riferimento alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili) le comunità energetiche rinnovabili sono costituite, anche su iniziativa di uno o più enti locali, i quali adottano un protocollo di intesa condiviso con il dipartimento regionale competente e redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, finalizzato a sostenere la pianificazione, la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo e accumulo dell'energia. Inoltre, le comunità energetiche rinnovabili redigono e adottano entro novanta giorni dalla data della loro costituzione un PAESC congiunto, anche su scala sovracomunale, che individui le azioni per l'efficientamento energetico, per l'aumento della produzione di energia rinnovabile e la dismissione degli impianti e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, nel quadro della pianificazione territoriale regionale e nel rispetto della pianificazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Tab. 56 – Disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
L.R. n. 5/2020	Art. 4, c.2	SI	NO	NO
L.R. n. 5/2021	Art. 18, c.4 Art. 26, c.2	NO NO	NO NO	NO NO

c) Attività di determinazione di linee guida e misure.

Oltre che a regolamenti, piani e programmi, le leggi rinviano all'adozione di linee guida e misure, senza il coinvolgimento delle Commissioni consiliari. Per questi adempimenti infatti, analogamente a quanto rilevato nel precedente Rapporto, data la natura tipicamente tecnica degli atti da adottare, in nessun caso è prevista la richiesta di parere alla Commissione consiliare competente.

Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il dato circa la previsione di un termine per l'adempimento e circa la mancata previsione della richiesta di parere alle Commissioni consiliari.

Tab. 56 – Disposizioni che rinviano all'adozione di linee guida e misure

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione
L.R. n. 2/2020	Art. 3, c.2 Art.4, c.5	NO SI	NO NO
L.R. n. 25/2020	Art. 2, c. 1	SI	NO
L.R. n. 5/2021	Art. 24, c.2 Art. 25, c.9	SI SI	NO NO
L.R. n. 25/2021	Art. 5 (art.3-bis, c.5)	SI	NO

d) Ulteriori adempimenti

Nell'ambito dei rapporti Giunta - Consiglio si segnalano ulteriori adempimenti non riconducibili a quelli di cui alle precedenti tabelle o volti ad assicurare un controllo o comunque una cooperazione fra i due organi. E' prevista, infatti, la trasmissione di relazioni al Consiglio, oppure di rapporti o informative, volta a consentire un monitoraggio sull'attuazione delle norme approvate dallo stesso e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi. La trasmissione può riguardare anche atti amministrativi. Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il contenuto sintetico dell'adempimento relativo alla norma richiamata.

Tab. 57

Estremi legge	Articoli e commi	Adempimento
L.R. 22/2020	Art.5	È istituito, presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo, l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco. L'Albo è pubblico e l'elenco delle associazioni iscritte è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
L.R. 25/2020	Art.3	Per il sostegno, la promozione e lo sviluppo di un mercato su base volontaria dell'energia pulita da fonti rinnovabili, la Giunta regionale istituisce e regolamenta il marchio di qualità ecologica denominato "Energia Rinnovabile di Calabria". Il marchio garantisce la tracciabilità dell'energia e la qualità ecologica degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nella Regione, anche in relazione al loro impatto paesaggistico ed al rispetto della fonte naturale. .
	Art. 4, c.3	
L.R. n. 5/2021	Art. 28	Presso il dipartimento regionale competente è istituito il Registro delle comunità energetiche

L.R. n. 6/2021	Art. 1, c.4	rinnovabili della Regione Calabria, la cui disciplina è demandata al regolamento attuativo che è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni.
L.R. n. 20/2021	Art.4	Con cadenza biennale, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione recante i dati tecnici ed economici e le informazioni sull'andamento di ciascuna concessione di grande derivazione idroelettrica e sull'utilizzo delle risorse derivanti dai canoni di concessione, previa relazione tecnica predisposta dal competente Dipartimento regionale. I dipartimenti vigilanti e la struttura regionale di coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, sotto la loro diretta responsabilità, monitorano con cadenza bimestrale l'andamento delle attività di liquidazione di enti pubblici regionali e adottano o propongono i necessari provvedimenti ove si riscontrino ritardi ingiustificati o difficoltà operative. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede ad adottare il "Protocollo regionale per gli incontri" in ambito ospedaliero tra degenti e familiari, a cui si uniformano i singoli protocolli, nel termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore della legge.

PARTE SESTA
IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

6. Premessa

La presente sezione illustra il contenzioso costituzionale relativo alle leggi approvate dal Consiglio regionale della Calabria nell'anno 2020.

Nel periodo di riferimento sono state adottate 37 leggi regionali, delle quali, 3 leggi regionali – pari all' 8,10 per cento del totale - sono state impugnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ricorso in via principale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

6.1. Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria

ESTREMI LEGGE	TITOLO	RICORRENTE	DELIBERA CDM	ESITO
n. 1 del 30 aprile 2020	Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019	Presidenza del Consiglio dei Ministri	25 giugno 2020	Dichiarata parzialmente incostituzionale con sentenza n. 50, 9 febbraio – 30 marzo 2021
n. 10 del 2 luglio 2020	Modifiche ed integrazioni al Piano Casa (Legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)	Presidenza del Consiglio dei Ministri	7 agosto 2020	Pendente
n. 24 del 19 novembre 2020	Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private	Presidenza del Consiglio dei Ministri	13 gennaio 2021	Pendente; Regione non costituita in giudizio

6.2. Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso la legislazione statale

Nel paragrafo che segue si illustrano i ricorsi promossi in via principale dalla regione Calabria avverso leggi o atti con forza di legge dello Stato, nei quali la Regione ha ritenuto violate le proprie prerogative costituzionali.

6.2.1. Ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale avverso la legge 30 dicembre 2020, n. 181, di conversione del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, recante "Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario"

Con il presente ricorso la Regione Calabria, in persona del suo Presidente, previa deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 28 gennaio 2021, ha impugnato gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del Decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n. 181.

La ricorrente sostiene che gli articoli su richiamati, incidendo unilateralmente sul Piano di rientro dal disavanzo sanitario, sottoscritto nell'anno 2009, ma ritenuto ancora vigente, ed assumendo erroneamente il mancato rispetto dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), violano gli artt. 5, 32, 117, 118, 119, 120 e 121 della Costituzione, nonché le disposizioni statali interposte ed il principio di leale collaborazione.

Il giudizio è tuttora pendente innanzi alla Corte Costituzionale.

6.3. Analisi dei ricorsi promossi dal Governo in via principale

Si fornisce, di seguito, una sintetica descrizione dei ricorsi promossi, in via principale, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di n. 3 delle 37 leggi regionali approvate nell'anno 2020 dal Consiglio regionale della Calabria.

6.3.1. Legge regionale n. 1 del 30 aprile 2020

"Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019".

Pubblicata sul BURC n.40 del 30-4-2020.

Settore: Politiche infrastrutturali.

Delibera del C.d.M. del 25-6-2020.

La legge in esame, che detta disposizioni di modifica di numerose leggi regionali già in vigore, presenta, ad avviso del ricorrente, profili di illegittimità costituzionale relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 9, commi 1, 2 e

4, ponendosi in contrasto con gli articoli 33, in materia di autonomia universitaria, e 117, terzo comma della Costituzione, in materia di tutela della salute.

L'articolo 9 della legge in esame riproduce, secondo parte ricorrente, le disposizioni contenute all'articolo 1 della l.r. 13 marzo 2019, n. 6, che ha già formato oggetto di impugnativa da parte statale.

La norma in questione, determinando un accorpamento di aziende ospedaliere esistenti e provvedendo alla costituzione di un'Azienda ospedaliero-universitaria secondo modalità non previste dall'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e senza una previa intesa tra regione ed università, per come prescritto dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, viola – secondo il ricorrente – sia l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, sia l'art. 33 della Costituzione, in materia di autonomia organizzativa delle aziende ospedaliero-universitarie, che può incontrare i soli limiti fissati con legge dello Stato.

In secondo luogo, il comma 2 dell'art. 9 in esame prevede che la nuova Azienda subentri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle due Aziende ospedaliere preesistenti e che con protocollo d'intesa, definito ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 517/1999, tra il Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del disavanzo sanitario ed il Presidente della Regione Calabria, debbano essere definiti i rapporti tra la Regione e l'Università in materia di attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza. Tali attività trovano disciplina nell'art. 1 del d.lgs. n. 517/99 e nell'art. 6, comma 13, della legge n. 240/2010, che riaffermano la competenza statale nel definire i criteri minimi per la elaborazione dei protocolli d'intesa su richiamati.

Nella norma censurata dal Governo, invece, tali protocolli scaturirebbero da una legge regionale, che, in violazione del principio dell'autonomia universitaria contenuto nell'art. 33 della Costituzione, dispongono la costituzione di una nuova Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Per i motivi sopra illustrati, la norma regionale è stata impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Il giudizio è stato definito con sentenza n. 50, 9 febbraio – 30 marzo 2021, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2 e 4 della legge regionale impugnata.

6.3.2. Legge regionale n.10 del 2 luglio 2020

"Modifiche e integrazioni al Piano Casa (Legge regionale 11 agosto 2010, n. 21".

Pubblicata sul BURC n.66 del 2-7-2020.

Settore: Politiche infrastrutturali.

Delibera del C.d.M. del 7-8- 2020.

La l.r. n. 10/2020, che apporta modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21/2010, è stata impugnata con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, commi 1 e 3, 4, commi 1 e 2, lett. b), per presunta violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, in relazione agli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dell'art. 9 Cost. e del principio di leale collaborazione.

La l.r. in esame apporta modifiche ed integrazioni alla previgente legge sul piano casa, la quale disciplina interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione delle aree urbane degradate, di ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, in deroga ai regolamenti comunali ed agli strumenti urbanistici e territoriali.

Le predette modifiche – ad avviso del ricorrente – intervenendo in assenza del quadro di riferimento, che dovrebbe essere costituito dalle previsioni del piano paesaggistico ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, rischiano di compromettere l'ordinato assetto del territorio e dello sviluppo urbanistico. Gli interventi edilizi ammessi dalla legge regionale sul piano casa erano, all'origine, destinati ad operare per un periodo di tempo limitato. Le continue proroghe apportate con legge regionale rischiano di stabilizzare il numero degli interventi ammessi in proroga, ponendosi in contrasto con la disciplina, di competenza esclusiva statale, contenuta nel Codice su indicato e, di conseguenza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

Tali interventi edilizi di natura straordinaria rischiano di porsi in contrasto con le previsioni del piano paesaggistico, al quale spettano le c.d. prescrizioni d'uso per la gestione dei vincoli e per l'individuazione delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate. Il legislatore nazionale ha assegnato al Piano Paesaggistico una posizione di assoluta preminenza nel quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica. Ad avviso di parte ricorrente, le disposizioni impugnate invadono la sfera di competenza legislativa riservata allo Stato in via esclusiva dall'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e pregiudicano l'interesse costituzionale alla tutela del paesaggio di cui all'art. 9 Cost.

In secondo luogo, secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con il principio di leale collaborazione, in quanto sarebbero frutto di una scelta unilaterale del legislatore regionale, al di fuori del percorso condiviso con lo Stato, che ha portato, nel recente passato, all'adozione del QTRP (Quadro

Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica), propedeutico all'elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale.

Il giudizio è tuttora pendente.

6.3.3. Legge regionale n. 24 del 19-11-2020

"Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private".
Pubblicata sul BURC n.109 del 19-11-2020
Settore: Politiche socio sanitarie e culturali
Delibera del C.d.M. del 13-1-2021

Il Governo ha deciso di impugnare l'art. 1, l'art. 3, comma 2, e l'art. 4 della legge in commento, assumendo la violazione di alcune norme costituzionali.

In premessa si deve osservare che la Regione Calabria è sottoposta al piano di rientro dal disavanzo sanitario, la cui attuazione è demandata ad una gestione commissariale, che deve garantire il mantenimento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), attuando, nel contempo, interventi di razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria. La normativa statale in materia è rappresentata dal D.L. n. 35/2019 e dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

L'art. 1 della l.r. in commento, nel disporre l'obbligatorietà della figura del farmacista abilitato in tutte le strutture pubbliche, impone di prevedere tale figura negli organigrammi delle stesse, a prescindere dall'effettivo fabbisogno di personale e, pertanto, in violazione della cornice economico-finanziaria programmata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario. Tale previsione, secondo parte ricorrente, potrebbe porsi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, atteso che le norme in materia di contenimento della spesa di personale nell'ambito del SSN si configurano quali principi di coordinamento della finanza pubblica.

In secondo luogo, la previsione contenuta al comma 2 dell'art. 1, che prevede l'inclusione del farmacista abilitato nelle strutture pubbliche in luogo del farmacista specializzato, si pone in contrasto con la disciplina statale in materia di reclutamento del personale del SSN (art. 32 del DPR n. 483/1997, recante il regolamento per la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN, in attuazione del d.lgs. n. 502/92).

La deroga posta con la l.r. in commento, non attenendosi alla normativa statale su richiamata, viola, secondo la difesa governativa, il principio di riserva esclusiva statale in materia di ordinamento civile e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile contenuti nei contratti collettivi. Per questa via, la disposizione impugnata sembra porsi in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

Infine, l'art. 3 della legge in esame, che individua le attività cui è preposto il farmacista, non risulta in linea con l'art. 1 del d.lgs. n. 258/1991 e viola, secondo parte ricorrente, i principi fondamentali in materia di professioni, riservati alla

legislazione esclusiva dello Stato in ragione del carattere necessariamente unitario dei relativi titoli abilitanti.

Il giudizio è tuttora pendente innanzi alla Corte Costituzionale.

6.4. I provvedimenti emessi dalla Consulta

Nell'anno 2020, la Corte Costituzionale ha emesso n. 6 sentenze in relazione a leggi della regione Calabria, precedentemente impugnate con ricorso in via principale ovvero con ricorso in via incidentale. Si riportano, di seguito, gli atti indicati.

6.4.1. Sentenza n. 71 del 24 aprile 2020, su ricorso in via incidentale

Con la sentenza indicata, depositata il 24 luglio 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge regionale della Calabria, 29 dicembre 2010, n. 34, dal titolo, *"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002"*, nel ricorso promosso in via incidentale dalla Corte d'Appello di Roma, Sezione specializzata per gli Usi civici, per la riforma della sentenza n. 5 del 13 ottobre 2017, del Commissario per gli usi civici della Calabria, nel procedimento intercorso tra Lamezia Europa S.p.A. ed il Comune di Maida.

La Corte d'Appello rimettente ha chiesto la riforma della sentenza n. 5/2017, cit., con la quale il Commissario per gli usi civici della Calabria aveva dichiarato <<terre gravate da usi civici>> alcuni fondi ricadenti nel Comune di Maida, di proprietà della Lamezia spa, e ne aveva accertato la natura demaniale.

Secondo la Corte d'Appello, invece, la formulazione letterale dell'art. 53 della legge regionale n. 34/2010, nel disporre la cessazione degli usi civici quando questi insistono sulle terre destinate alla realizzazione dei piani di sviluppo industriale, contrasterebbe con la Costituzione, atteso che l'affrancamento dei terreni gravati da usi civici dovrebbe avvenire esclusivamente nei limiti e con le formalità previste dalla legge nazionale, ovvero dalla legge n. 1766 del 1927 e dal regio decreto n. 332 del 1928, pertanto le regioni non dovrebbero vantare alcuna potestà legislativa nella materia *de qua*. Di contro, la norma regionale in esame introduce una nuova ipotesi di cessazione della qualità di uso civico, derogatoria rispetto alla normativa nazionale.

La Consulta ha ritenuto fondate le censure proposte dal giudice rimettente, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., statuendo che *"un bene gravato da uso civico non può essere oggetto di sclassificazione al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge n. 1766 del 1927 e dal R.D. n. 332 del 1928…". E ancora*, secondo la Corte Costituzionale, *"l'eventuale coinvolgimento di assetti fondiari collettivi nella pianificazione urbanistica deve prioritariamente passare attraverso un rigoroso esame di compatibilità con le esigenze di natura paesistico-*

ambientale di competenza statale e con i concreti interessi della collettività locale che ne è titolare". In definitiva, la norma regionale censurata si pone in contrasto con il precetto di cui all'art. 9 della Costituzione e invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lett. L) Cost.

Per i motivi sopra illustrati la sentenza n. 71/2020 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge regionale su indicata.

6.4.2. Sentenza n. 133 del 6 luglio 2020, su ricorso in via principale

Con la presente sentenza, emessa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2019, n. 14, recante *"Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009)"*, la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso proposto in via principale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

Premesso che l'art. 11 della legge regionale Calabria 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) aveva previsto, al comma 1, l'istituzione di una struttura speciale denominata << Ufficio Stampa>>, nella quale potessero essere chiamati a contratto giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali; la norma stabiliva che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale venisse definito il contingente di personale.

Successivamente, è intervenuto, a livello nazionale, l'art. 9 della legge n. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

La norma ha previsto che gli uffici stampa siano costituiti da dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in possesso dei prescritti requisiti professionali, collocati anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale esterno alla P.A.

In seguito, la legge regionale Calabria 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005), con l'art. 10, ha soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 della l.r. n. 8/1996, eliminando interamente la frase: << l'incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato>>. Tale disposizione ha eliminato la durata fissa e predeterminata, pari a quella della legislatura, e la possibilità di rinnovo di tali incarichi a contratto.

Tornando al ricorso in esame, la disposizione impugnata, auto qualificandosi come norma di interpretazione autentica, stabilisce che il comma 1 dell'art. 10 della l.r. n. 8/2005 (di soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 della l.r. n.

8/1996), <<deve intendersi come confermativo, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro in essere alla data della sua entrata in vigore>>.

Il ricorrente denuncia il contrasto della suddetta disposizione con l'art. 97, quarto comma, Cost., ravvisandosi in essa la volontà di stabilizzare i rapporti di lavoro dei giornalisti che già prestavano servizio presso il Consiglio regionale per mezzo di contratti di lavoro individuali, non preceduti da pubblico concorso.

Lamenta, inoltre, parte ricorrente, il contrasto con l'art. 3 Cost., poiché la disposizione non può qualificarsi come norma di interpretazione autentica, ma si tratterebbe, invece, di una previsione con efficacia retroattiva che non ha adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza né dell'interesse generale.

Secondo la Corte costituzionale le censure del Governo sono fondate.

"Per costante giurisprudenza costituzionale, il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione, al quale può derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici aventi il proprio limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione …"

Quanto al contrasto con l'art. 3 Cost., secondo i giudici costituzionali, la disposizione regionale è priva dei necessari caratteri tipici di una legge di interpretazione autentica ed ha invece portata di norma innovativa con efficacia retroattiva; infatti, l'uso del termine <<senza soluzione di continuità>> crea l'effetto di "stabilizzare" gli incarichi a contratto in corso, in rapporti di pubblico impiego, alla data della sua entrata in vigore.

Per tali ragioni, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 31 maggio 2019, n. 14.

6.4.3. Sentenza n. 143 del 8 luglio 2020, su ricorso in via principale

La sentenza in epigrafe, all'esito del giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 25 giugno 2019, n. 30 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015), promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e non fondate le questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost.

Ad avviso del ricorrente, le modifiche introdotte dalla disposizione impugnata, all'art. 1 della l.r. n. 3/2015, avrebbero una portata precettiva tale da contrastare con i parametri costituzionali di contenimento della spesa, ponendosi in contrasto con la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'art. 2 della l.r. impugnata.

Al contrario, la Consulta respinge il ricorso governativo, chiarendo la portata precettiva della disposizione impugnata, "*che deve dunque essere intesa nel senso di non poter implicare spese ulteriori per gli enti, agenzie e aziende sub-regionali, tali da superare gli stanziamenti in loro favore già previsti nel bilancio regionale, ferma restando la possibilità per i soggetti in questione, nella loro autonomia*

organizzativa, di destinare risorse in conformità alle previsioni della legge regionale impugnata".

Per la Corte costituzionale, la relazione finanziaria di accompagnamento al progetto di legge in questione attesta che le disposizioni di cui all'art. 1 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, <<stante l'invarianza delle previsioni di spesa relative all'ammontare dei trasferimenti ordinari per gli Enti interessati, rimanendo a carico di questi ultimi l'autonoma gestione dei relativi oneri>>.

Secondo la Consulta, la disposizione in esame è stata censurata dal Governo, solo ed esclusivamente in relazione alla presunta violazione dei parametri finanziari, pertanto, entro tali limiti, vanno decise le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente. Le altre censure, riferite alla asserita violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., non adeguatamente circostanziate, vengono dichiarate inammissibili.

Infine, le censure riferite alla violazione degli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, a giudizio della Corte costituzionale, non sono fondate.

6.4.4. Sentenza n. 163 del 24 luglio 2020 su ricorso in via principale

Con la citata sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 16 (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11), in riferimento agli artt. 81 e 97, secondo comma, Cost.

Invece, con esclusivo riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di costituzionalità è stata dichiarata inammissibile.

La l.r. impugnata aveva previsto che l'art. 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, <<Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)>> si dovesse interpretare nel senso che esso non si applichi alle società "*in house providing*" e alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione Calabria o dai suoi enti strumentali che operano prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale.

Secondo il ricorrente, la disposizione censurata avrebbe sottratto retroattivamente le società regionali operanti nel settore sopra indicato all'applicazione delle misure di contenimento della spesa, previste dalla l.r. n. 11/2015. Tale previsione contrasterebbe con l'art. 97, secondo comma, e con l'art. 81 della Costituzione, nonché con l'art. 117, terzo comma per la lesione dei principi di coordinamento della finanza pubblica espressi dalla legislazione nazionale.

Secondo la Consulta, le censure del Governo sono fondate in riferimento all'art. 81 della Costituzione, in quanto, sottraendo retroattivamente le società regionali operanti nel settore del trasporto pubblico locale all'applicazione delle misure di contenimento della spesa previste dall'art. 1 della l.r. n. 11/2015, si

produrrebbero oneri a carico del bilancio regionale, sprovvisti di adeguata copertura finanziaria e non esattamente quantificabili, laddove, invece, l'art. 81 della Costituzione stabilisce che ogni previsione legislativa che introduca nuove spese deve sempre indicare i mezzi per farvi fronte.

In secondo luogo, i giudici costituzionali rilevano la non veridicità della clausola di invarianza finanziaria, contenuta all'art. 3 della l.r. in esame, secondo cui dalla presente legge non derivano muovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale; e ciò si pone in contraddizione con la disposizione di cui all'art. 1, dalla quale emergono oneri "ulteriori" a carico del bilancio regionale, sprovvisti della necessaria copertura finanziaria. Ne consegue che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 3 si qualifica come mera clausola di stile, priva di sostanza.

La questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., relativa al riparto di competenze tra Stato e Regioni, viene dichiarata inammissibile poiché il ricorrente si limita a denunciare genericamente il contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, senza provvedere ad individuare le specifiche disposizioni statali che si presumono violate dalle norme impugnate.

6.4.5. Sentenza n. 251 del 26 novembre 2020 su ricorso in via principale

La sentenza in epigrafe è stata emessa all'esito del giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 4 ottobre 2019, n. 34 (Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale). In particolare, formano oggetto delle censure governative gli articoli 1,2,3 e 4 della legge citata.

Con ricorso in via principale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha posto la questione di legittimità costituzionale della l.r. in esame, con riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., oltre che dell'art. 120, secondo comma, Cost., che sancisce il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Assume il ricorrente che la Regione Calabria è sottoposta al piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario e che, pertanto, non può adottare disposizioni in materia di assunzione di personale che interferiscano con le prerogative del Commissario *ad acta*, preposto alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria in coerenza con il piano del fabbisogno di personale e in applicazione della normativa vigente in materia.

Secondo la Consulta, le censure sono fondate: in primo luogo, è accertata la violazione dell'art. 117, secondo comma, Cost., poiché la disciplina del rapporto di lavoro del personale del servizio sanitario regionale è da ricondursi alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale. Pertanto, le disposizioni regionali che disciplinano autonomamente la suddetta materia e quelle che prevedono la stabilizzazione del personale precario del ssr, sono da ritenersi incostituzionali.

In secondo luogo, è accertata la violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto gli interventi previsti dal legislatore regionale comportano effetti finanziari in termini di incremento della spesa per il personale; pertanto, la previsione contenuta all'art. 4 della legge impugnata, secondo cui dall'attuazione della presente legge <<non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale>>, risulta non veritiera e si risolve in una mera clausola di stile.

Per questi motivi, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. n. 34/2019.

6.4.6. Sentenza n. 265 del 4 dicembre 2020 su ricorso in via principale

La sentenza in epigrafe dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo in relazione agli artt. 1, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, della legge regionale Calabria 16 dicembre 2019, n. 56, recante <<Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)>>.

Con ricorso in via principale, depositato in data 21 febbraio 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri lamenta la violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. s), e comma terzo della Costituzione, sostenendo che le norme impugnate violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; in particolare, è dedotta la violazione della norma statale contenuta all'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), che subordina il rilascio dei provvedimenti autorizzatori da parte dei Comuni all'abbattimento/spostamento delle specie sottoposte a tutela, al necessario, preventivo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato.

Secondo il ricorrente, le norme impugnate violerebbero, altresì, il principio contenuto al terzo comma dell'art. 117 Cost., riconducibile alla materia di legislazione concorrente della "valorizzazione dei beni culturali e ambientali".

Secondo la Consulta, il ricorso è inammissibile a causa dell'insufficiente ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Sulla materia, infatti, è intervenuto il legislatore statale con la legge n. 10 del 2013 e con successivo decreto interministeriale del 23 ottobre 2014, per effetto dei quali sono state individuate distinte tipologie di procedimento di autorizzazione degli interventi sulle specie arboree di che trattasi.

L'omessa considerazione delle disposizioni statali suddette vizia irrimediabilmente l'impugnativa del Governo, in quanto non individua correttamente i requisiti prescritti dalla normativa statale ed i conseguenti provvedimenti di intervento sugli alberi monumentali a cui è soggetta la disciplina

regionale; sicché tali carenze comportano, secondo i giudici costituzionali, la inammissibilità del ricorso.

Tabelle di sintesi del contenzioso costituzionale

LEGGE REGIONALE	30 APRILE 2020, N. 1
Titolo	INTERVENTI DI MANUTENZIONE NORMATIVA SULLE LEGGI REGIONALI 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 E 6/2019
Disegno di legge	N. 5/XI
Iniziativa	CONSIGLIERE REGIONALE D. TALLINI
Commissione competente	DEPOSITATA E APPROVATA DIRETTAMENTE IN AULA
Settore di classificazione del Governo	POLITICHE INFRASTRUTTURALI
Pubblicazione sul BURC	N. 40 DEL 30 APRILE 2020
Delibera Consiglio dei ministri	25 GIUGNO 2020
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	ART. 9, COMMI 1,2 E 4 PER CONTRASTO CON ARTT. 33 E 117, TERZO COMMA, COST.
Atti regionali conseguenti	////
Esito	**DICHIARATA PARZIALMENTE INCOSTITUZIONALE CON SENT. N. 50 DEL 9 FEBBRAIO 2021**
LEGGE REGIONALE	**2 LUGLIO 2020, N. 10**
Titolo	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO CASA (LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2010, N. 21)
Disegno di legge	N. 20/XI
Iniziativa	CONSIGLIERI REGIONALI (P.CAPUTO E A. DE CAPRIO)
Commissione competente	DEPOSITATA ED APPROVATA DIRETTAMENTE IN AULA
Settore di classificazione del Governo	POLITICHE INFRASTRUTTURALI
Pubblicazione sul BURC	N. 66 DEL 2 LUGLIO 2020
Delibera Consiglio dei ministri	7 AGOSTO 2020
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	ARTT.2,3, COMMI 1 E 3, 4, COMMI 1 E 2, LETT. B) PER CONTRASTO CON ART. 117, SECONDO COMMA, LETT. S) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 135, 143 E 145 CODICE DEI BENI CULTURALI E PER CONTRASTO CON ART. 9 COST.
Atti regionali conseguenti	////////
ESITO	**PENDENTE**
LEGGE REGIONALE	**19 NOVEMBRE 2020, N. 24**

Titolo	NORME PER L'UTILIZZO DEI FARMACI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE
Disegno di legge	N. 58/XI
Iniziativa	CONSIGLIERI REGIONALI (D. GIANNETTA, M. ANASTASI, G. ARRUZZOLO)
Commissione competente	TERZA COMMISSIONE
Settore di classificazione del Governo	POLITICHE SOCIO SANITARIE E CULTURALI
Pubblicazione sul BURC	N. 109 DEL 19 NOVEMBRE 2020
Delibera Consiglio dei ministri	13 GENNAIO 2021
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	ART. 1, 3, COMMA 2 E ART. 4 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 117, SECONDO COMMA, LETT. L) E TERZO COMMA COST.
Atti regionali conseguenti	///////////
ESITO	**PENDENTE**

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

6.5. Premessa

La presente sezione illustra il contenzioso costituzionale relativo alle leggi approvate dal Consiglio regionale della Calabria nell'anno 2021.

Nel periodo di riferimento sono state adottate 28 leggi regionali, delle quali, 3 leggi regionali – pari al 10,71 per cento del totale - sono state impugnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ricorso in via principale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

6.6. Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria

ESTREMI LEGGE	TITOLO	RICORRENTE	DELIBERA CDM	ESITO
n. 5 del 23 aprile 2021	Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Presidenza del Consiglio dei Ministri	17 giugno 2021	Contenzioso pendente. Regione non costituita in giudizio
n. 17 del 7 luglio 2021	Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)	Presidenza del Consiglio dei Ministri	5 agosto 2021	Contenzioso pendente. Regione non costituita in giudizio
n. 23 del 7 luglio 2021	Proroga del termine di cui al comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale n. 21/2010	Presidenza del Consiglio dei Ministri	5 agosto 2021	Contenzioso pendente

6.7. Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso la legislazione statale

Nell'anno di riferimento non è presente alcun ricorso promosso dalla Regione Calabria innanzi alla Corte costituzionale nei confronti di leggi e/o atti con forza di legge dello Stato.

6.8. Analisi dei ricorsi promossi dal Governo in via principale

Si fornisce, di seguito, una sintetica descrizione dei ricorsi promossi, in via principale, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di n. 3 delle 28 leggi regionali approvate nell'anno 2021 dal Consiglio regionale della Calabria.

6.8.1. Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2021

"Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

Pubblicata sul BURC n.31 del 23-4-2021.

Settore: Politiche infrastrutturali.

Delibera del C.d.M. del 17-6-2021.

La legge in esame, che detta la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e la determinazione del canone di concessione, presenta, ad avviso del ricorrente, profili di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 26, ponendosi in contrasto con la normativa nazionale contenuta nel decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e, pertanto, in violazione dell'art.117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, atteso che la materia *de qua* rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e non può essere disciplinata con legge regionale.

Per i motivi sopra illustrati, la disposizione suddetta è stata impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. La regione Calabria non si è costituita nel presente giudizio. Il contenzioso innanzi alla Corte costituzionale è tuttora pendente.

6.8.2. Legge regionale n.17 del 7 luglio 2021

"Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)".
Pubblicata sul BURC n.54 del 8-7-2021.
Settore: Politiche ordinamentali e statuti
Delibera del C.d.M. del 5-8- 2021.

La l.r. n. 17/2021, che apporta modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, è stata impugnata con riferimento all'articolo 1, che modifica l'art. 3, comma 2, della legge 24/2013, sostituendo la parola "tabellare" con la parola "economico". La modifica riguarda il trattamento economico del commissario straordinario, di nomina esterna, eventualmente nominato dal Presidente della Giunta regionale per gli enti soggetti ad accorpamento. La norma prevede, adesso, che il compenso di che trattasi non possa essere superiore al trattamento economico, prima "tabellare", dei dirigenti di settore della Giunta regionale. Tale modifica, ad avviso del ricorrente, comporta maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti in questione in quanto il trattamento economico introdotto dalla norma in esame è superiore al trattamento tabellare al quale faceva riferimento la norma previgente. Ne consegue, pertanto, la maggiore onerosità della modifica legislativa suddetta, che si pone in contrasto con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 2 della legge medesima.

Si aggiunga che la legge regionale n. 24/2013 era finalizzata alla riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale in coerenza con l'art. 9 del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, recante *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

Ciò posto, secondo la difesa avversaria, l'articolo 1 della legge regionale in esame si pone in contrasto con la normativa statale sopra richiamata e, di conseguenza, con l'art. 81 e con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica. Il giudizio è tuttora pendente dinanzi alla Corte costituzionale.

6.8.3. Legge regionale n. 23 del 7-7-2021

"Proroga del termine di cui al comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale n. 21/2010".

Pubblicata sul BURC n.54 del 8-7-2021

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera del C.d.M. del 5-8-2021

Il Governo ha deciso di impugnare l'art. 1 della legge in commento, che dispone una proroga del termine di cui al comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale n. 21/2010, contenente misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia, per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale, sostenendo che la disposizione in esame si porrebbe in contrasto con alcune norme costituzionali.

L'art. 1 della l.r. in commento ha prorogato l'operatività temporale della l.r. n. 21/2010, c.d. legge sul "piano casa".

Già in passato, con la legge 2 luglio 2020, n. 10, la regione Calabria aveva apportato modifiche ed integrazioni alla legge n. 21/2010, prorogandone l'operatività dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Tale legge è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ed il ricorso è ancora pendente.

Con l'art. 1 della l.r. in esame, la regione Calabria ha previsto che l'istanza per l'esecuzione degli interventi rientranti nella normativa sul piano casa possa essere presentata non più fino al 31 dicembre 2021, ma fino al 31 dicembre 2022.

Tale previsione, secondo parte ricorrente, si pone in contrasto con il decreto legge n. 112/2008, recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

La legislazione sul piano casa consentiva interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio residenziale per un periodo di tempo limitato. La predetta finalità, a giudizio della stessa Corte costituzionale che si è ripetutamente espressa nel corso degli anni, sarebbe stata snaturata dalle continue proroghe apportate dalla regione Calabria, che hanno prodotto l'effetto di stabilizzare, per oltre un decennio, le deroghe consentite dalla legge regionale n. 21 del 2010.

Tale scelta presenta, ad avviso del ricorrente, delle criticità rispetto alla disciplina statale in materia di tutela dei beni paesaggistici, contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e, di conseguenza, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nonché con l'art. 9 che prescrive la tutela del paesaggio in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

Secondo il ricorrente, il provvedimento impositivo del vincolo paesaggistico e la relativa autorizzazione rientrano nell'ambito della pianificazione paesaggistica del territorio, che deve essere elaborata concordemente tra Stato e Regione; al

contrario, la regione Calabria, per via legislativa, è intervenuta a dettare una deroga agli strumenti urbanistici per la realizzazione degli interventi edilizi di che trattasi senza seguire la prescritta modalità procedurale collaborativa con lo Stato e senza attendere l'adozione del piano paesaggistico regionale, di cui è tuttora sfornita.

Tale scelta delinea, ad avviso della difesa avversaria, una lesione della sfera di competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Per questa via, la disposizione impugnata sembra porsi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte gli artt. 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Inoltre, l'abbassamento del livello di tutela determinato dalla norma impugnata comporta anche la violazione dell'art. 9 della Costituzione, atteso che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la tutela del paesaggio è da intendersi quale interesse primario e assoluto, che necessita di una legislazione uniforme sul piano nazionale, demandata al legislatore statale.

In aggiunta a quanto rilevato in precedenza, secondo parte ricorrente, l'ennesima proroga degli interventi edilizi del piano casa, previsti dalla legge regionale n. 21 del 2010, produrrebbe un impatto significativo anche sui beni paesaggistici non soggetti a vincolo, atteso che la regione Calabria è tuttora sfornita della prescritta pianificazione paesaggistica regionale, e la suddetta proroga autorizzerebbe una ulteriore deroga agli strumenti urbanistici comunali e territoriali. Ciò determinerebbe, di conseguenza, una violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte le disposizioni della legge n. 14/2016, di recepimento della Convenzione europea sul paesaggio.

Il Giudice amministrativo ha sempre rimarcato il carattere straordinario e temporaneo della legge nazionale sul piano casa. Ciò posto, non è consentito alle Regioni, al di fuori delle previsioni statali suddette, introdurre deroghe generalizzate e con carattere stabile alla pianificazione urbanistica ed agli standard urbanistici.

Pertanto, con la modifica legislativa introdotta dalla l.r. n. 23/2021, parrebbe violato anche l'art. 117, terzo comma, della Costituzione per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio.

Infine, ad avviso del ricorrente, le continue proroghe disposte con legge regionale, sembrano violare anche il principio di leale collaborazione, avendo, la regione Calabria, assunto iniziative unilaterali e reiterate, al di fuori del percorso di collaborazione e co-pianificazione avviato con lo Stato per la elaborazione del piano paesaggistico.

Il giudizio è tuttora pendente innanzi alla Corte Costituzionale.

6.9. I provvedimenti emessi dalla Consulta

Nell'anno 2021, all'esito dei ricorsi promossi contro leggi della regione Calabria, la Corte Costituzionale ha emesso 3 sentenze e 2 ordinanze.

Si illustrano, di seguito, gli atti indicati.

6.9.1. Sentenza n. 10 del 29 gennaio 2021, su ricorso in via principale

Con la sentenza indicata, depositata il 29 gennaio 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della Calabria, 25 novembre 2019, n. 46, dal titolo, "*Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17*", nel ricorso promosso in via principale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

La norma in questione modificava l'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 17/2005, recante "*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*". Il testo previgente prevedeva che, nelle more dell'approvazione del Piano comunale di spiaggia, potessero essere rilasciate, tra l'altro, concessioni demaniali marittime stagionali. La modifica legislativa oggetto di impugnativa aveva invece previsto che potessero essere rilasciate <<o comunque rinnovate>> <<concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale>>.

Secondo il ricorrente, attraverso le predette modifiche si era inteso sottrarre i provvedimenti di rinnovo delle concessioni suddette alla disciplina prevista dall'art. 18, comma 3-bis, della legge regionale n. 17/2005, che ne subordina il rilascio alle procedure di evidenza pubblica, disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalla normativa comunitaria. Tali modifiche avrebbero introdotto un meccanismo di rinnovo automatico delle convenzioni stesse ed eliminato il limite di durata annuale delle concessioni stagionali, lasciando indeterminata la durata della proroga.

La Consulta ha ritenuto fondate le censure mosse dal Governo ed ha statuito: a) che le modifiche introdotte sono contraddittorie rispetto alla *ratio* dell'art. 14 della legge 17/2005, che detta norme di salvaguardia nelle more dell'entrata in vigore dei piani comunali di spiaggia, vietando il rilascio di nuove concessioni e consentendo soltanto, al comma 2, nella versione previgente, il rilascio di concessioni strettamente temporanee, legate alla stagionalità del settore; e b) che la previsione di rinnovi automatici viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in ragione del quale ogni provvedimento di rilascio/rinnovo di concessioni demaniali deve avvenire a seguito di procedure ad evidenza pubblica. In base alla costante giurisprudenza costituzionale i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni di che trattasi debbono essere stabiliti nel rispetto dei principi della libera concorrenza presenti nella normativa statale ed in quella dell'Unione europea, con conseguente loro attrazione nella competenza esclusiva della legislazione dello Stato.

Ciò posto, la questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione è stata ritenuta fondata, con conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge regionale n. 46 del 2019.

6.9.2. Sentenza n. 22 del 17 febbraio 2021, su ricorso in via principale

Con la presente sentenza, emessa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 47, recante "*Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali*", introduttivo dell'art. 6-bis della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso proposto in via principale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

La norma aveva previsto l'assoggettabilità del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) alla procedura della liquidazione coatta amministrativa.

La medesima disposizione è stata, altresì, sospettata di incostituzionalità dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che, investita di una controversia tra il CORAP e un suo concessionario, ha promosso ricorso in via incidentale innanzi alla Corte costituzionale.

Entrambi i giudizi sono stati riuniti e decisi con la sentenza in esame, avendo, essi, ad oggetto la medesima disposizione di legge ed identico parametro costituzionale che si presume violato.

E' dedotta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione perché si ipotizza che la disposizione in esame abbia invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di <<giurisdizione e norme processuali>> e <<ordinamento civile>>.

Secondo la Corte costituzionale le censure del Governo sono fondate.

La liquidazione coatta amministrativa si configura come una procedura concorsuale di carattere speciale, la cui applicazione esige un'apposita previsione di legge, per come disposto dall'art. 2, primo comma, della legge fallimentare.

Tuttavia, secondo i Giudici costituzionali, l'esigenza di tutela dei creditori nell'ambito della suddetta procedura concorsuale implica la necessità di una disciplina omogenea sul territorio nazionale, dovendo essa incidere sull'ordinamento civile e processuale dei soggetti coinvolti. Tale assunto impone che la riserva di legge prevista dall'art. 2 della legge fallimentare debba essere di livello statale e non, semplicemente, regionale.

Per tali ragioni, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. n. 47 del 2019, introduttivo dell'art. 6-bis della legge n. 24 del 2013, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

Nella medesima sentenza, si segnala la carenza di una disciplina uniforme di fonte statale che possa dare efficaci risposte alle esigenze delle Regioni, volte a fronteggiare le crisi di solvibilità degli enti strumentali sottoposti alla vigilanza delle stesse, e si sollecita un intervento normativo dello Stato in tal senso.

6.9.2.1. Ordinanza allegata alla sentenza n. 22/2021

Con ordinanza letta all'udienza del 26 gennaio 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l'intervento *ad adiuvandum* di alcuni creditori del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) nel giudizio di legittimità costituzionale della l.r. n. 47/2019.

La declaratoria di inammissibilità dell'intervento scaturisce dalla constatazione che, in base al consolidato orientamento della Corte, il giudizio costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando, per costoro, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili.

6.9.3. Ordinanza n. 26 del 28 gennaio/22 febbraio 2021

La Corte costituzionale ha emesso l'ordinanza n. 26/2021 nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 8, comma 1, lett. c), e 16 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), e dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2019, n. 53, recante "*Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)*", promossi in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

La regione Calabria non si è costituita in entrambi i giudizi e, in pendenza degli stessi, sono intervenuti l'art. 1 e l'art. 2 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 14. L'art. 1 ha abrogato gli artt. 2 e 16 e modificato l'art. 8, comma 1, lett. c), della l.r. n. 48/2019 e l'art. 2 ha abrogato interamente la l.r. n. 53 del 2019.

In ragione di ciò, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenendo satisfattivo tale intervento normativo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta in data 30 settembre 2020, ha depositato atto di rinuncia ai predetti ricorsi.

La Corte costituzionale ha riunito i processi e ne ha dichiarato l'estinzione.

6.9.4. Sentenza n. 50 del 30 marzo 2021 su ricorso in via principale

Con la citata sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 1 a 4 e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 13 marzo 2019, n. 6 (Integrazione delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione), e dell'art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 30 aprile 2020, n. 1 (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019), sui ricorsi promossi dal

Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l) e terzo, e 120 della Cost.

La l.r. 6/2019 aveva disposto la integrazione tra l'Azienda ospedaliera "Pugliese – Ciaccio" di Catanzaro e l'Azienda ospedaliero-universitaria "Mater Domini".

Secondo il ricorrente, tali disposizioni si ponevano in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto dettavano modalità procedimentali per l'integrazione delle due aziende ospedaliere diverse da quelle indicate dall'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ed in assenza di una valida intesa tra Regione ed Università, per come previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Venivano, altresì, mosse censure all'art. 1, comma 3, della l.r. 6/2019, nella parte in cui si demandava la definizione dei rapporti tra la Regione Calabria e l'Università Magna Graecia di Catanzaro in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza ad un protocollo d'intesa sottoscritto anche dal Presidente della Giunta regionale, oltre che dal Rettore dell'Università e dal Commissario *ad acta*. La partecipazione del Presidente della Giunta regionale rischiava di ledere, secondo la difesa governativa, l'art. 120, secondo comma, della Costituzione per la sua interferenza con le funzioni del Commissario *ad acta*.

Infine, venivano mosse censure all'art. 1, comma 4, della l.r. 6/2019, nella parte in cui prevedeva la integrazione del presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme con la neo costituita Azienda ospedaliero-universitaria "Mater Domini – Pugliese Ciaccio", atteso che l'intervento in esame non è contemplato dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale e, per tale ragione, contrastava con il principio di coordinamento della finanza pubblica.

Da ultimo, veniva impugnato l'art. 2, comma 1, della l.r. n. 6/2019, nella parte in cui prevedeva che la cessazione degli organi delle Aziende ospedaliere accorpate e dei rispettivi direttori sanitari e amministrativi, con conseguente risoluzione dei rapporti di lavoro, potesse avvenire senza indennizzo, incidendo in tal modo sui rapporti di lavoro in essere e, di conseguenza, invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di <<ordinamento civile>>, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

Con il secondo ricorso venivano impugnate le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1, 2 e 4 della l.r. 30 aprile 2020, n. 1, che riproponevano in maniera pressoché identica le disposizioni già censurate della l.r. 6/2019.

E' stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio originato dal ricorso 58/2019, per effetto dell'intervenuta abrogazione dell'intera legge regionale n. 6/2019 ad opera dell'art. 11, comma 2 della l.r. 1/2020.

In relazione al ricorso successivo, con il quale erano state impugnate le disposizioni contenute all'art. 9 della l.r. 1/2020, sopra richiamate, la Consulta ne ha dichiarato la fondatezza.

Secondo i giudici costituzionali, le modalità con cui era stata disposta l'integrazione delle due aziende ospedaliere di Catanzaro si ponevano in contrasto con i principi fondamentali in materia di <<tutela della salute>> e, pertanto, con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Le disposizioni censurate, relative alle procedure per l'integrazione delle due aziende ospedaliere catanzaresi, sembravano attestare, non già l'incorporazione della azienda ospedaliera nella preesistente AOU catanzarese, ma una fusione delle due aziende ospedaliere, realizzata tramite la costituzione di una nuova AOU.

Tale intervento, ponendosi in contrasto con gli atti della gestione commissariale, in quanto non previsto dagli stessi, si risolveva in una violazione dell'art. 4 del d.lgs. 502/1992 e dell'art. 2 del d.lgs. 517/1999.

In secondo luogo, è stata dichiarata incostituzionale la disposizione contenuta all'art. 9, comma 4, della legge in esame, per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevedeva che il Protocollo d'intesa per la definizione dei rapporti tra la regione Calabria e l'Università degli Studi "Magna Graecia" in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza, fosse sottoscritto, oltre che dal Rettore dell'Università e dal Commissario *ad acta*, anche dal Presidente della Giunta regionale. Secondo i giudici costituzionali, la previsione secondo cui il protocollo in oggetto è definito anche dal Presidente della Giunta regionale, costituisce una oggettiva interferenza con le funzioni e i compiti demandati al Commissario *ad acta* e configura, di conseguenza, una violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.

Tabelle di sintesi del contenzioso costituzionale

LEGGE REGIONALE	23 APRILE 2021, N. 5
Titolo	DISCIPLINA DELLE MODALITA' E DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE DELLA REGIONE CALABRIA E DETERMINAZIONE DEL CANONE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79
Disegno di legge	N. 75/XI
Iniziativa	GIUNTA REGIONALE
Commissione competente	SESTA COMMISSIONE
Settore di classificazione del Governo	POLITICHE INFRASTRUTTURALI

Pubblicazione sul BURC	N. 31 DEL 23 APRILE 2021
Delibera Consiglio dei ministri	17 GIUGNO 2021
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	ART. 26 PER VIOLAZIONE ART. 117, SECONDO COMMA, LETT. E), COST.
Atti regionali conseguenti	LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2021, N. 18, RECANTE " MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2021, N. 5 (DISCIPLINA DELLE MODALITÀ E DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE DELLA REGIONE CALABRIA E DETERMINAZIONE DEL CANONE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79)".
Esito	CONTENZIOSO PENDENTE. REGIONE NON COSTITUITA IN GIUDIZIO.
LEGGE REGIONALE	**7 LUGLIO 2021, N. 17**
Titolo	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2013, N. 24 (RIORDINO ENTI, AZIENDE REGIONALI, FONDAZIONI, AGENZIE REGIONALI, SOCIETÀ E CONSORZI COMUNQUE DENOMINATI, CON ESCLUSIONE DEL SETTORE SANITÀ)
Disegno di legge	N. 110/XI
Iniziativa	CONSIGLIERI REGIONALI (C. MINASI E N. PARIS)
Commissione competente	PRIMA COMMISSIONE
Settore di classificazione del Governo	POLITICHE ORDINAMENTALI E STATUTI
Pubblicazione sul BURC	N. 54 DEL 8 LUGLIO 2021
Delibera Consiglio dei ministri	5 AGOSTO 2021

Disposizioni impugnate e parametri	ART. 1 PER VIOLAZIONE ARTT. 81 E 117, TERZO COMMA COST.
Atti regionali conseguenti	////////
ESITO	CONTENZIOSO PENDENTE. REGIONE NON COSTITUITA IN GIUDIZIO
LEGGE REGIONALE	**7 LUGLIO 2021, N. 23**
Titolo	PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL COMMA 12 DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2010
Disegno di legge	N. 113/XI
Iniziativa	CONSIGLIERI REGIONALI (V. PITARO, R. SAINATO E A. DE CAPRIO)
Commissione competente	QUARTA COMMISSIONE
Settore di classificazione del Governo	POLITICHE INFRASTRUTTURALI
Pubblicazione sul BURC	N. 54 DEL 8 LUGLIO 2021
Delibera Consiglio dei ministri	5 AGOSTO 2021
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	ART. 1, PER VIOLAZIONE ARTT. 9 E 117, PRIMO COMMA, SECONDO COMMA, LETT. S) E TERZO COMMA COST.
Atti regionali conseguenti	///////////
ESITO	CONTENZIOSO PENDENTE

SINTESI DELLE LEGGI

Si riportano di seguito le leggi approvate dall'Assemblea regionale negli anni 2020/2021, accompagnate da sintetiche informazioni sui contenuti, l'iter e la pubblicazione.

La tabella, in calce a ciascuna nota di sintesi di ogni legge regionale indica, in particolare, il numero della proposta di legge (nel caso vi siano più numeri, la proposta è il risultato dell'esame abbinato di più testi), soggetto proponente, la Commissione di merito, il numero delle sedute di Commissione, le eventuali audizioni svolte, nonché il numero delle sedute consiliari dedicate alla discussione della proposta e la durata dell'iter formale e di quello effettivo.

2020

Legge regionale 30/4/2020, n. 1

Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019.

(BURC n. 40 del 30 aprile 2020).

La legge, composta da 13 articoli suddivisi in 3 capi, modifica diverse disposizioni normative regionali. Nel dettaglio:

CAPO I:

l'articolo 1 modifica l'articolo 73 della l.r. 19/2002 in materia urbanistica, spostando al 31 dicembre 2021 il termine ivi previsto per l'adeguamento, da parte dei Comuni, dei sistemi urbanistici vigenti nelle more dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale;

l'articolo 2 modifica l'articolo 4 della l.r. 14/2014 in materia di riordino del sistema di gestione della raccolta dei rifiuti urbani, consentendo ai Comuni facenti parte di una ATO di associarsi per garantire una gestione ottimale del servizio;

l'articolo 3 interviene sulla l.r. 9/2018, in materia di contrasto al fenomeno 'ndranghetistico, incrementando da 24 a 48 mesi il termine di adeguamento previsto dall'articolo 16 comma 13 per titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse;

l'articolo 4 consente, in ragione dell'emergenza da Covid-19, di sospendere il pagamento dei canoni di locazione previsti dalla l.r. 32/96 per l'occupazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

l'articolo 5 adegua il disposto di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r.9/92, relativo alla partecipazione della Regione al capitale sociale della Società Aeroportuale Calabrese Spa (Sa.Cal), al contenuto della normativa statale;

l'articolo 6 integra le previsioni di cui agli articoli 14 e 15 della l.r. 28/2010 in materia sportiva, per posticipare, alla luce dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine di presentazione delle istanze ivi previsto;

l'articolo 7 introduce una misura di agevolazione nell'impiego delle risorse regionali destinate al settore zootecnico di cui all'articolo 35, comma 14, della l.r. 9/2007;

l'articolo 8, aggiungendo un periodo al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 5/2018, disciplina lla ripartizione dei contributi per la divulgazione dello sviluppo delle imprese artigiane.

CAPO II:

gli articoli 9 e 10 prevedono la costituzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini- Pugliese Ciaccio", mediante integrazione delle due aziende (ospedaliera e ospedaliera universitaria) presenti nella città di Catanzaro e ne disciplinano gli aspetti organizzativi e gestionali;

CAPO III:

l'articolo 11 disciplina le abrogazioni;

l'articolo 12 reca la norma di invarianza finanziaria;

l'articolo 13 prevede l'urgenza dell'entrata in vigore.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale Multimateria	PI 5 Consiglio regionale	/*	/	/	1	/*	1	BURC n. 40 del 30 aprile 2020

**la proposta non è stata assegnata alle Commissioni, in quanto non ancora costituite.*

Legge regionale 30/04/2020, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2020). *(BURC n. 40 del 30 aprile 2020).*

La legge di stabilità regionale, adottata ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Inoltre, preso atto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo, 2020, n.18, nella legge di stabilità sono state inserite specifiche statuizioni di carattere economico finanziario. Nel dettaglio: l'articolo 1, per attenuare l'impatto economico da Covid-19, sospende i termini del versamento della tassa automobilistica regionale e dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione; l'articolo 2 autorizza la Giunta regionale a contrarre, per conto degli enti del SSR, un'anticipazione di liquidità con destinazione vincolata per il pagamento di debiti certi e esigibili, maturati al 31 dicembre 2019; l'articolo 3 autorizza la Giunta regionale a individuare gli interventi da finanziare con gli importi confluiti sul conto corrente bancario aperto dalla Regione per l'emergenza da Covid-19; l'articolo 4 contiene misure di sostengo per fronteggiare l'emergenza da Covid-19; l'articolo 5 autorizza la rinegoziazione di mutui; l'articolo 6 prevede che gli enti beneficiari di

contribuzione regionale ai sensi di una serie di leggi regionali e, pertanto, concessionari di contributi con un provvedimento di assegnazione antecedente alla data del 31.12.2018, decadano dal beneficio concesso "qualora alla data del 30 giugno 2020 non abbiano ancora contratto il prestito assistito da contributo con la Cassa Depositi e prestiti" e autorizza la Giunta a rimodulare le economie di spesa derivanti da tale disposizione; l'articolo 7 autorizza la Giunta, in attesa della nuova programmazione del FSC, a rimodulare le risorse non impegnate; l'articolo 8 autorizza nuove spese per il finanziamento di diverse attività di interesse regionale; gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 finanziano alcune attività regionali (trasmissione automatica della certificazione di prestazione energetica, gestione certificazione di sostenibilità, garanzia fideiussoria sul mutuo per la liquidazione del Consorzio di bonifica della Piana di Sibari, fondi speciali per leggi regionali, finanziamento di leggi regionali); l'articolo 14 specifica che gli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella medesima, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, trovano copertura nelle risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella parte entrata del bilancio 2020-2022.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	DI 1 Giunta regionale	/*	/	/	1	/*	1	BURC n. 40 del 30 aprile 2020

**la proposta non è stata assegnata alle Commissioni, in quanto non ancora costituite*.

Legge regionale 30/04/2020, n. 3

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022. (BURC n. 40 del 30 aprile 2020)

La legge, nel rispetto del d.lgs. 118/2011, approva il bilancio di previsione regionale per il triennio 2020 - 2022, individuando poste attive e passive e le risorse economiche da impegnare, dietro copertura finanziaria. La norma è corredata da tutti gli elementi individuati dal d.lgs. 118/2011.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	DL 2 Giunta regionale	/*	/	/	1	/*	12	BURC n. 40 del 30 aprile 2020

**la proposta non è stata assegnata alle Commissioni, in quanto non ancora costituite.*

Legge regionale 29/05/2020, n. 4

Riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivanti da sentenze esecutive di condanna, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

(BURC n. 52 del 29 maggio 2020)

Il d.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) prevede che il Consiglio regionale riconosca, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero delle obbligazioni verso terzi maturate senza l'assunzione dell'impegno di spesa, derivanti da una serie di atti o fatti, analiticamente individuati dal legislatore, tra cui rientrano, le sentenze esecutive di condanna. Pertanto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 118/2011, articolo 73, comma 1, lettera a), la legge in oggetto riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivanti da sentenze emesse da Tribunale ordinario e dalla Corte dei conti.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	PI 7 Consiglio regionale	/*	/	/	1	/*	19	BURC n. 52 del 29 maggio 2020

**la proposta non è stata assegnata alle Commissioni, in quanto non ancora costituite.*

Legge regionale 29/5/2020, n. 5 *(Abrogata)*

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012).

(BURC n. 52 del 29 maggio 2020)

La legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 ha provveduto a rideterminazione e ricalcolo degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in essere e ha introdotto l'indennità differita, il trattamento di reversibilità e l'indennità dì fine mandato per i consiglieri regionali. Tale legge, all'articolo 16, comma 2, prevede che, in caso di rinuncia all'indennità differita, il consigliere regionale non abbia diritto al trattamento di reversibilità e all'indennità di fine mandato. L'articolo 7, comma 4, esclude la possibilità di contribuzione volontaria per i consiglieri regionali che, cessati anticipatamente dall'ufficio per annullamento della relativa elezione, abbiano comunque espletato a tutti gli effetti il proprio mandato elettorale fino alla sua cessazione. L'articolo 12 della proposta di legge adottata in sede di Conferenza Stato -Regioni prevede, invece, che in caso di rinuncia all'indennità differita da parte dei consiglieri regionali non si abbia diritto solo al trattamento di reversibilità e non all'indennità di fine mandato. La legge in esame, all'articolo 1, modifica gli articoli 16, comma 2, e 7, comma 4, della l.r. 13/2019 per adeguarlo a quanto previsto in sede di Conferenza Stato- Regioni. L'articolo 2 introduce la clausola di

invarianza finanziaria. L'articolo 3 definisce l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale Multimateria	PI 10 Consiglio regionale	/*	/	/	1	/*	8	BURC n. 52 del 29 maggio 2020

**la proposta non è stata assegnata alle Commissioni, in quanto non ancora costituite.*

Legge regionale 08/6/2020, n. 6

Abrogazione della legge regionale n. 5/2020 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012).

(BURC n. 57 dell' 8 giugno 2020)).

La legge abroga la legge regionale n. 5/20 e a fa rivivere il comma 4 dell'articolo 7 e il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2019 secondo la previsione del testo previgente alle modifiche apportate dall'abrogata legge regionale 5/2020.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale Multimateria	PI 13 Consiglio regionale	/	/	/		/*	3	BURC n. 27 dell'8 giugno 2020

**la proposta non è stata assegnata alle Commissioni, in quanto non ancora costituite.*

Legge regionale 30/6/2020, n. 7

Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013.

(BURC n. 65 del 30 giugno 2020)

La legge prevede un'ulteriore proroga, al 31 dicembre 2020, dei termini indicati per l'adeguamento, da parte delle strutture socio-educative per la prima infanzia, ai requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla legge regionale 15/2013.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	PI 8 Consiglio regionale	/*	/	/	1	/*	13	BURC n. 65 del 30 giugno 2020

**la proposta non è stata assegnata alle Commissioni, in quanto non ancora costituite.*

Legge regionale 30/06/2020, n. 8

Proroga termini. Modifiche all'articolo 2-bis della l.r. 18/2013.

(BURC n. 65 del 30 giugno 2020)

La legge modifica il termine di cui al comma 3, articolo 14, legge regionale 21 dicembre 2018, n.47, prorogando, al 31 dicembre 2020, i termini di conclusione per

la procedura di liquidazione delle Comunità montane soppresse ai sensi della l.r. 25/72013.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	PI 23 Consiglio regionale	/*	/	/	1	/*	5	BURC n. 65 del 30 giugno 2020

**la proposta non è stata assegnata alle Commissioni, in quanto non ancora costituite.*

Legge regionale 30/06/2020, n. 9
Modifica del termine di cui al comma 3, articolo 14, l.r. 47/2018.
(BURC n. 65 del 30 giugno 2020)

La legge modifica il termine di cui al comma 3, articolo 14, legge regionale 21 dicembre 2018, n.47, prorogando, al 31 dicembre 2020, i termini di conclusione per la procedura di liquidazione delle Comunità montane soppresse ai sensi della l.r.25/72013.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale	PI 11 Consiglio regionale	/*	/	/	1	/*	3	BURC n. 65 del 30 giugno 2020

**la proposta non è stata assegnata alle Commissioni, in quanto non ancora costituite.*

Legge regionale 02/7/2020, n. 10
Modifiche e integrazioni al Piano Casa (legge regionale 11 agosto 2010, n. 21.
(BURC n. 66 del 2 luglio 2020)

La legge modifica e integra la l.r. 21/2010. L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della l.r. 21/2010, specificando il rispetto della distanza dei confini previsti dal codice civile. L'articolo 2 modifica l'art. 4 della l.r. 21/2010, variando sostanzialmente l'entità dell'incremento della superficie delle unità immobiliari dal 15% al 20%, entro lo stesso limite massimo di 70 mq. L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 5 della l.r. 21/2010. In particolare, con la modifica del comma 1 dell'articolo 5 si specificano le premialità di ampliamento della volumetria, che sono ripristinate al 30 per cento. L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 6 della l.r. 21/2010. La modifica del comma 1 dell'articolo 6 è finalizzata a posticipare la data di ultimazione degli immobili al 31 dicembre 2019 per l'approvazione dei benefici previsti dalla legge. infine, la modifica del comma 3 bis dell'articolo 5 demanda ai comuni l'altezza massima realizzabile. L'articolo 5 contempla la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 6 disciplina la sua entrata in vigore.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	PI 20 Consiglio regionale	/*	/	/	/	/*	20	BURC n. 66 del 2 luglio 2020

**la proposta non è stata assegnata alle Commissioni, in quanto non ancora costituite.*

Legge regionale 02/7/2020, n. 11

Modifiche agli articoli 25-bis e 52 della l.r. 19/2002 e abrogazione della l.r. 61/2019. (BURC n. 66 del 2 luglio 2020)

La legge modifica gli articoli 25-bis e 52 della l.r. 19/2002, per come novellati ad opera della legge regionale 16 dicembre 2019, n.61. L'intervento di novellazione abroga le modifiche alla l.r. 19/2002, derivanti dalla l.r. 61/2019, impugnata dal Governo con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2020. La presente legge consta di quattro articoli: - l'articolo 1 reca le modifiche agli articoli 25-bis e 52 della l.r. 19/2002; - l'articolo 2 provvede ad abrogare la l.r. 61/2019; - l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria; - l'articolo 4 reca l'urgenza dell'entrata in vigore della legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	PI 24 Consiglio regionale	/*	/	/	/	/*	5	BURC n. 66 del 2 luglio 2020

**la proposta non è stata assegnata alle Commissioni, in quanto non ancora costituite.*

Legge regionale 02/7/2020, n. 12

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivante da sentenza esecutiva di condanna, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011.

(BURC n. 66 del 2 luglio 2020)

Oggetto della presente legge è il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale, già riconosciuto con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 11 del 5 giugno 2020. La posizione debitoria di cui si riconosce la legittimità deriva dalla sentenza esecutiva di condanna emessa dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro. La copertura finanziaria del debito fuori bilancio oggetto di riconoscimento è rinvenibile, a seguito della variazione di bilancio disposta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con la deliberazione n. 11 del 5 giugno 2020, nello stanziamento del Capitolo di bilancio 41117 Art. 117 - allocato nella Missione 1 Programma 10 Titolo 1 P.D.C. 1.10.01.99.999, per euro 13.162,06.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	PI 21 Consiglio regionale	/*	/	/	/	/*	1	BURC n. 66 del 2 luglio 2020

**la proposta non è stata assegnata alle Commissioni, in quanto non ancora costituite.*

Legge regionale 02/7/2020, n. 13

Norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005.

(BURC n. 66 del 2 luglio 2020)

La legge modifica gli articoli 14 e 27 della legge regionale n.17 del 2005. La modifica si rende opportuna per contenere gli effetti derivanti dalla epidemia da Covid-19. L'articolo 1, di modifica dell'articolo 14 recante "Norme di salvaguardia", che disciplina le concessioni che possono essere rilasciate nelle more dell'approvazione del Piano Comunale di Spiaggia, stabilisce che, su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili, i Comuni potranno concedere l'area "interposta" e autorizza, nei limiti della superficie soleggiata oggetto di concessione, modifiche alle strutture coperte o ombreggianti annesse agli stabilimenti balneari nella misura massima del 30 per cento e, comunque, non oltre i 100 metri quadrati, nel rispetto dell disposizioni di cui al d.p.r. 31/2017. L'articolo 2 integra l'articolo 27 della l.r. 17/2005, dedicato alle disposizioni transitorie, prevedendo, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e su richiesta dei titolari di concessione, che i Comuni possano concedere un'estensione dell'area in concessione mediante ampliamento del fronte-mare sino al massimo del 30 per cento di quello relativo alla concessione demaniale in essere, nel rispetto di particolari condizioni.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	PI 9 Consiglio regionale	/*	/	/	/	/*	2	BURC n. 66 del 2 luglio 2020

**la proposta non è stata assegnata alle Commissioni, in quanto non ancora costituite.*

Legge regionale 02/7/2020, n. 14

Materia funeraria e di polizia mortuaria. Modifiche alla legge regionale 48/2019 e abrogazione della legge regionale 53/2019.

(BURC n. 66 del 2 luglio 2020)

La legge modifica le leggi regionali nn. 48 e 53 del 2019. La l.r. 53/2019 è stata ritenuta contrastante sia con il principio del libero accesso al mercato, sia con il principio di libertà dell'iniziativa economica privata, in violazione dell'art. 41 della Costituzione. Con riferimento alla l.r. 48/2019, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione alle previsioni di cui agli articoli 2, 8 e 16, perché ritenute invasive della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, tutela della concorrenza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. L'articolo 1 prevede, quindi, le seguenti modifiche alla l.r. 48/2019: a) l'abrogazione dell'articolo 2, in quanto l'indicazione di principi generali, definizioni e qualificazioni è stata ritenuta invasiva della competenza statale con riferimento alla materia "ordinamento civile"; b) la modifica dell'articolo 8, in quanto l'imposizione di un rapporto di lavoro continuativo del lavoratore è stata reputata vincolo

organizzativo rigido, suscettibile di restringere indebitamente l'accesso al mercato, con conseguente violazione del principio di libera concorrenza, materia demandata alla legislazione esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; c) l'abrogazione dell'articolo 16, ritenuto invasivo di materie di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione. L'articolo 2 dispone l'abrogazione della l.r. 53/2019. L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 prevede la clausola d'urgenza.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	PI 25 Consiglio regionale	/*	/	/	/	/*	3	BURC n. 66 del 2 luglio 2020

**la proposta non è stata assegnata alle Commissioni, in quanto non ancora costituite.*

Legge regionale 20/7/2020, n. 15

Disposizioni transitorie sulla l.r. 3/2009 recante "Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria".

(BURC n. 73 del 21 luglio 2020)

La legge, per fronteggiare l'attuale situazione derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede che la sospensione della decorrenza dei termini, dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti concessi nell'ambito della programmazione unitaria, prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 3/2009, non operi per l'anno 2020.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	PI 28 Consiglio regionale	/*	/	/	/	/*	3	BURC n. 73 del 21 luglio 2020

**la proposta non è stata assegnata alle Commissioni, in quanto non ancora costituite.*

Legge regionale 17 settembre 2020, n. 16

Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.

(BURC n. 89 del 17 settembre 2020)

La legge detta disposizioni in materia sismica e adegua la normativa regionale al mutato contesto legislativo statale, determinato dalla modifica del D.P.R. 380/2001. In particolare, per come previsto dall'art. 94 bis del citato decreto, si distinguono gli interventi edilizi in tre categorie (art. 2): a) interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità; b) interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità; c) interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità. L'art.3 disciplina le procedure necessarie per l'esecuzione dei lavori delle tre tipologie. Gli articoli 4, 5, 6 indicano gli adempimenti per svolgere la denuncia dei lavori, la trasmissione del progetto e le successive verifiche da eseguire. L'articolo 7 rinvia al regolamento

attuativo della legge per gli adempimenti previsti dalla l. 1086/71 e dal D.P.R. 380/01. L'articolo 8 prevede che il deposito del certificato di idoneità statica avvenga presso il Settore tecnico regionale secondo le modalità previste dal regolamento. L'articolo 9 individua la responsabilità di progettista, costruttore, direttore dei lavori e collaudatore. Gli articoli 10, 11 e 12 dettano disposizioni in materia di accertamenti e vigilanza, utilizzazione degli edifici e sistema sanzionatorio. L'articolo 13 disciplina i rapporti tra comuni e Settore tecnico regionale ai fini della definizione dei piani strutturali. L'articolo 14 disciplina la fase transitoria, l'articolo 15 prevede la costituzione dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) presso i comuni e l'articolo 16 dispone che il regolamento di attuazione della legge sia approvato dalla Giunta regionale. Infine, l'articolo 17 prevede la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 18 subordina l'entrata in vigore della legge alla emanazione del regolamento e abroga, a decorrere dalla medesima data, la l.r. 37/2015.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	DI 22 Giunta regionale	IV	2	1	2	85	49	BURC n. 89 del 17 settembre 2020

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 17

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla legge regionale febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

La legge garantisce la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Alla luce delle modifiche introdotte con la legge 165/2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), per come modificata dalla legge n. 20/2016, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 86/2020, si rende necessario adeguarsi alla suddetta normativa statale introducendo la doppia preferenza di genere. L'intervento di novellazione si compone di sei articoli e introduce, oltre alla preferenza di genere, ulteriori modifiche di carattere squisitamente formale, alcune conseguenti alle modifiche apportate dalla l.r. 8/2014 che ha ripartito il territorio della Regione in tre circoscrizioni elettorali, altre derivanti dalla necessità di aggiornare i riferimenti agli enti provinciali, ormai non attuali. Nel dettaglio, l'articolo 1 modifica l'articolo 1 della l.r. 1/2005 e dispone il divieto di comporre liste elettorali in cui ciascun sesso abbia una rappresentanza superiore al 60%. L'articolo 2, modificando l'articolo 2 della l.r. 1/2005, nel sostituire il comma 2, prevede la correzione della scheda elettorale, inserendovi una seconda riga, di modo che l'elettore possa esprimere eventualmente due voti di preferenza, che devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza. L'articolo 3 modifica l'articolo 4 della l.r. 1/2005 nel senso di sostituire la parola "provinciali", ovunque ricorrente, con la parola "circoscrizionali". L'articolo 4,

conseguentemente alle modifiche introdotte con gli articoli 1, 2 e 3, sostituisce la scheda di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005, per rendere possibile l'esercizio della doppia preferenza. L'articolo 5 prevede l'invarianza finanziaria, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale. L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale	PI 55 Consiglio regionale	I	/	/	1	18	18	BURC n. 109 del 19 novembre 2020

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 18

Integrazione delle disposizioni transitorie della legge regionale n. 25/2009 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale).

(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

La modifica alla legge regionale n. 25/2009 nasce dalla necessità di evitare ogni occasione di possibile causa di contagio ed assembramento e limitare al massimo le situazioni potenziali di pericolo per la cittadinanza, derivanti dall'attuale emergenza sanitaria da Covid -19. Pertanto, al fine di contenere la diffusione del contagio, si dispone la sospensione dell'istituto delle Primarie esclusivamente in occasione delle elezioni regionali previste per l'anno 2021.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale	PI 64 Consiglio regionale	I	/	/	1	4	1	BURC n. 109 del 19 novembre 2020

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 19

Modifiche e integrazioni agli articoli 2, 12, 13 e 14 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole).

(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

La legge introduce, all'articolo 2 della l.r. 14/2009, un comma ah hoc, con cui si chiarisce che "Agli agriturismi ubicati nel territorio regionale, che svolgono le attività agrituristiche di cui al presente articolo in rapporto di connessione e collegamento all'attività principale di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, non si applica la tassa di concessione regionale sull'autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e la vidimazione delle attività ricomprese nelle tabelle allegate al decreto legislativo giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art 4 della legge giugno 1990, n. 158)". La norma, inoltre, modificando gli articoli 12, 13 e 14 della medesima

l.r. 14/09, consente l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici anche ai soggetti sprovvisti dell'attestazione del corso formativo, a condizione che si impegnino a ottenerla entro 6 mesi dalla domanda; consente che i requisiti richiesti siano posseduti da almeno uno dei soci; indica le modalità amministrative e procedurali relative alla comunicazione al comune in cui è ubicata l'azienda in caso di subentro.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	PI 54 Consiglio regionale	VI	/	/	1	17	1	BURC n. 109 del 19 novembre 2020

Legge regionale 11 novembre 2020 n. 20

Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15 Proroga del termine di adeguamento.

(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

La legge prevede un'ulteriore proroga, al 30 giugno 2021, dei termini indicati per l'adeguamento, da parte delle strutture socio-educative per la prima infanzia, ai requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla legge regionale 15/2013. Si prevede inoltre l'adeguamento del regolamento attuativo del 23 settembre 2013, n. 9, previsto dall'articolo 10 della l.r. 15/2013 e approvato con delibera della Giunta regionale n. 313/213 e, dunque, si autorizza la Giunta ad apportarvi le opportune modifiche.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	PI 53 Consiglio regionale	III	/	/	1	17	1	BURC n. 109 del 19 novembre 2020

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 21

Istituzione Consorzio Costa Degli Dei.

(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

Tra i comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera, rientranti nell'area marina denominata Costa degli dei, è istituito il Consorzio Costa degli Dei, quale ente morale, di durata ventennale, prorogabile per una sola volta su richiesta dei consorziati. L'obiettivo è di potenziare le strutture e le infrastrutture territoriali, tutelare l'ambiente costiero e quello circostante alle aree marine e di manutenere i circa 53 Km di strade dei territori interessati. La legge prevede che i consigli comunali consorziati approvino lo Statuto e disciplina gli aspetti legati alle funzioni e al funzionamento del consorzio. Si dispone inoltre che ciascun comune contribuisca alle spese consortili in relazione ai benefici ottenuti e che la Regione dia un contributo annulla di 150.000 euro.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione

Sviluppo economico e attività produttive	PI 56 Consiglio regionale	II	/	/	1	15	1	BURC n. 109 del 19 novembre 2020

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 22
Disciplina delle Associazioni Pro Loco.
(BURC n.109 del 19 novembre 2020)

L'obiettivo strategico della presente legge è di rilanciare la promozione turistica in Calabria, attraverso il riordino, a livello regionale, della disciplina inerente alle Pro Loco, associazioni costituite su base volontaria e senza finalità di lucro, con sede nel territorio della Regione Calabria, che svolgono le attività indicate all'articolo 3 nel territorio comunale in cui hanno sede. La Regione riconosce alle Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la promozione e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	PI 50 Consiglio regionale	/	/	/	1	/	/	BURC n. 109 del 19 novembre 2020

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 23
Modifiche e integrazioni alla l.r. 36/2008, alla l.r. 47/2011 e 47/2018.
(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

Con la presente legge si consente ai soggetti attuatori di interventi inseriti nei Programmi di edilizia sociale di ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2023. Il fine della suddetta legge è di non compromettere l'attuazione dei Programmi di edilizia sociale e di venire incontro alle difficoltà attuative comunicate dai soggetti attuatori titolari di interventi di cui alla legge regionale n.36/2008 e al Programma Operativo 3.3, di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale, di limitare i danni che potrebbero derivare dalla mancata ultimazione degli interventi in parola, quali il mancato recupero delle risorse già erogate ai soggetti attuatori per i lavori eseguiti e la presenza di opere incompiute sul territorio regionale, con l'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 15 della l.r. 47/2018, volte a consentire, a causa della eccezionalità della crisi economico-sociale e dell'emergenza da COVID-19, a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi del punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle DGR n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, i cui lavori siano stati sospesi per impossibilità sopravvenuta, di richiedere la delocalizzazione degli interventi sulla base di specifiche condizioni. L'articolo 3 della legge apporta all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 ottobre 2019, n. 38 la seguente modifica: le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". L'articolo 4 effettua il

riconoscimento delle spese sostenute nella percentuale di avanzamento lavori relativi ai programmi finanziati dalla l.r. 36/2008, mentre gli articoli 5 e 6 riguardano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della presente legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	PI 63 Consiglio regionale	IV	/	/	1	5	/	BURC n. 109 del 19 novembre 2020

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 24
Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche private.
(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

La presente è diretta a migliorare l'organizzazione delle strutture pubbliche e private attraverso l'inserimento, presso tali strutture, di figure professionali, ovvero farmacisti abilitati, preposti alla gestione del farmaco o delle modalità e tempi della terapia, ed effettuare i controlli sui farmaci. La legge consta di sette articoli. L'articolo 1 definisce la finalità, che è quella di introdurre negli istituti pubblici e privati la figura del farmacista abilitato. L'articolo 2 stabilisce che i farmaci devono essere gestiti dal farmacista, quale unica figura esperta e preposta a tale compito. L'articolo 3 precisa i compiti affidati alla responsabilità del farmacista. L'articolo 4 stabilisce i criteri di assunzione dei farmacisti presso le strutture. L'articolo 5 contiene la norma transitoria relativa all'aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia e al conseguente adeguamento che si impone alle strutture sanitarie interessate. L'articolo 6 riguarda la clausola d'invarianza finanziaria, mentre l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	PI 58 Consiglio regionale	III	/	/	1	12	/	BURC n. 109 del 19 novembre 2020

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25
Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili.
(BURC n. 109 del 19 novembre 202)

La legge promuove l'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili ed è formata da 7 articoli. L'articolo 1 prevede che la Regione promuove e partecipa all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili per produrre, scambiare, accumulare e cedere energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e della riduzione delle povertà energetica e dei prelievi di rete. L'articolo 2 dispone che tali comunità sono costituite su iniziativa di uno o più enti locali e che possono parteciparvi soggetti pubblici e privati. L'articolo 3 prevede che la Giunta regionale istituisce il marchio di qualità ecologica detto "Energia rinnovabile di Calabria" che garantisce la tracciabilità dell'energia e della qualità ecologica degli impianti.

L'articolo 4 specifica le attività che possono essere svolte dalle comunità e le modalità operative e prevede, inoltre, l'istituzione del Registro delle comunità energetiche rinnovabili presso il dipartimento regionale competente. L'articolo 5 prevede che la comunità energetica promuove e adotta contratti di fiume, di lago e di costa quali strumenti di programmazione e progettazione territoriale. L'articolo 6 riguarda la norma finanziaria e, infine, l'articolo 7 reca la formula d'urgenza dell'entrata in vigore.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	DI 17 Giunta regionale	VI	2	/	1	104	43	BURC n. 109 del 19 novembre 2020

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 26
Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45.
(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

La legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45, oggetto di modifica, disciplina la gestione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale regionale. Il comma 5 dell'articolo 23 della citata legge 45/2012 auspica la graduale sostituzione delle specie esotiche. Con la presente modifica si integra il comma 5, disponendo che, a istanza dell'interessato, il piano di coltura e conservazione possa prevedere di sostituire la specie introdotta con quelle autoctone già presenti nell'area.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	PI 47 Consiglio regionale	VI	/	/	1	42	/	BURC n. 109 del 19 novembre 2020

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 27
Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11.
(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

La legge prevede disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Con la modifica all'articolo 17 della legge 45 del 2003, introduce una semplificazione procedurale che determina anche un risparmio per i consorzi di bonifica e, quindi, per i consorziati; l'articolo 1 dispone, infatti, che la pubblicità-notizia dei perimetri di contribuenza consortile avvenga mediante la loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria e si prevede, all'articolo 2, che tali modifiche acquistino efficacia a decorrere dal 1 giugno 2021. L'articolo 3 reca la clausola d'invarianza finanziaria e l'articolo 4 la formula d'urgenza dell'entrata in vigore.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico	PI 48	VI	/	/	1	42	/	BURC n. 109 del 19

e attività produttive	Consiglio regionale							novembre 2020

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 28

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da prestazione professionale in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

Oggetto della presente legge è il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale derivante da prestazione professionale in assenza di preventivo impegno di spesa e riconducibile alla fattispecie di cui al d.lgs. 118/2011, articolo 73, comma 1, lettera e), per l'importo di 14.734,91 euro.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	PI 61 Consiglio regionale	II	/	/	1	5	/	BURC n. 109 del 19 novembre 2020

Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 29

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 approvato con la legge regionale 30 aprile 2020, n. 3, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(BURC n. 114 del 4 dicembre 2020)

La legge approva le variazioni al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, d.lgs. 118/2011. Alla luce delle nuove esigenze finanziarie emerse nel corso dell'anno 2020, è autorizzata la rimodulazione degli stanziamenti di bilancio, mediante corrispondente riduzione di spese prive di obbligazioni giuridicamente rilevanti.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	DI 65 Giunta regionale	II	1	1	1	8	2	BURC n. 114 del 4 dicembre 2020

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 30

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(BURC n. 126 del 30 dicembre 2020)

Oggetto della presente legge è il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio della Regione Calabria derivante da prestazione professionale in assenza di preventivo impegno di spesa e riconducibile alla fattispecie di cui al d.lgs. 118/2011, articolo 73, comma 1, lettera e), per la complessiva somma di

334.182,36 euro. La Giunta regionale, per la copertura di tali debiti fuori bilancio, è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2020-2022.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	DI 67 Giunta regionale	II	/	/	1	27	/	BURC n. 126 del 30 dicembre 2020

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 31

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(BURC n. 126 del 30 dicembre 2020)

Oggetto della presente legge è il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio della Regione Calabria derivante da prestazione professionale in assenza di preventivo impegno di spesa e riconducibile alla fattispecie di cui al d.lgs. 118/2011, articolo 73, comma 1, lettera e), per la complessiva somma di 35.000 euro. La Giunta regionale, per la copertura di tali debiti fuori bilancio, è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2020-2022.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	DI 70 Giunta regionale	II	/	/	1	12	1	BURC n. 126 del 30 dicembre 2020

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 32

Approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2019.

(BURC n. 127 del 30 dicembre 2020)

La legge approva il Rendiconto della gestione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2019, composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale, che contiene le risultanze di gestione relative all'anno 2019 e contenente le risultanze sia per la parte delle spese, sia per quella delle entrate, declinate per singole voci e capitoli.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	DI 39 Giunta regionale	II	/	/	1	104	1	BURC n. 127 del 30 dicembre 2020

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 33

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2020-2022.

(BURC n. 126 del 30 dicembre 2020)

La legge, in ossequio alle previsioni di cui al d.lgs. 118/2011, fornisce i valori iniziali di residui attivi, passivi e di fondo cassa dell'esercizio finanziario 2020, rideterminati sulla base del valore dei risultati finali riportati nel rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 e, pertanto, sull'assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022 dispone le variazioni di bilancio necessarie a modificare il valore presunto dei residui, del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, al fine di renderli pari a quelli definitivamente determinati con il Rendiconto generale dell'anno 2019. Inoltre, in base alle maggiori entrate e alle minori spese che si prevede di impegnare a tutto il 31 dicembre 2020, si determinano variazioni di carattere finanziario finalizzate a effettuare accantonamenti di carattere obbligatorio o a fare fronte a situazioni debitorie.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	DI 71 Giunta regionale	II	/	/	1	13	1	BURC n. 126 del 30 dicembre 2020

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 34
Legge di stabilità regionale 2021.
(BURC n. 126 del 30 dicembre 2020)

La legge di stabilità regionale per l'anno 2021, in ossequio ai principi contabili, contiene:

le norme tese a realizzare effetti finanziari a decorrere dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ovvero il rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione 2021/2023, delle leggi di spesa regionali, con esclusione di quelle obbligatorie e continuative;

la rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerato nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi, in riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali;

regolazioni quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

norme che determinano aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	DI 68 Giunta regionale	II	/	/	1	18	1	BURC n. 126 del 30 dicembre 2020

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35
Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023.
(BURC n. 126 del 30 dicembre 2020)

La legge contiene il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021/2023, redatto secondo i dettami di cui al d.lgs. 118/2011 e allegando la documentazione da esso richiesta (prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel fondo di previsione; prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati; prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; elenco dei capitoli relativi alle spese obbligatorie; elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per le spese impreviste; nota integrativa e relativi allegati).

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	DI 68 Giunta regionale	II	/	/	1	18	1	BURC n. 126 del 30 dicembre 2020

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). Proroga termini.

(BURC n. 126 del 30 dicembre 2020)

La legge, in considerazione della mancata approvazione del regolamento regionale in materia di usi civici, proroga al 31.12.2021 il termine previsto dall'articolo 27 della l.r. 18/2007 per richiedere il procedimento in via semplificata per avviare liquidazione, legittimazione e affrancazione.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	PI 73 Consiglio regionale	VI	/	/	1	1	1	BURC n. 126 del 30 dicembre 2020

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 37

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

(BURC n. 126 del 30 dicembre 2020)

La legge interviene in materia di occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, prorogando i termini previsti per la regolarizzazione, per quanto attiene sia alla permanenza temporanea, sia alla trasmissione delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi (art. 1). Si prevede inoltre la modifica della modalità di calcolo del canone e l'allungamento del periodo di rateizzazione per categorie di soggetti particolarmente svantaggiati (art. 2).

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio, ambiente e infrastrutture	PI 72 Consiglio regionale	IV	/	/	1	2	1	BURC n. 126 del 30 dicembre 2020

2021

Legge regionale 19 aprile 2021, n. 1

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei).

BURC n. 31 del 23 aprile 2021

La legge, composta da 3 articoli, modifica esclusivamente l'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei). L'intervento di novellazione normativa adegua il contenuto delle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2020 alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che delinea un sistema organico di tutela paesaggistica.

L'articolo 1 modifica le lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 nei seguenti termini: - aggiungendo alla fine della lettera c), che prevede, tra gli obiettivi del Consorzio la "tutela dell'ambiente costiero e di quello circostante alle aree marine", che ciò avvenga "nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; - eliminando dalla lettera e) il riferimento alle zone di interesse "archeologico" in quanto sottoposte ex lege a tutela paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive - Turismo	PI 76 Consiglio regionale	II	1	/	1	92	78	BURC n. 31 del 23 aprile 2021

Legge regionale 23 aprile 2021, n. 2

Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili).

BURC n.31 del 23 aprile 21

La legge modifica il comma 1 dell'articolo 2 e la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili). L'intervento di novellazione normativa adegua il contenuto del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 25/2020 alla normativa comunitaria (art. 22 della direttiva Ue 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e ai provvedimenti nazionali di riferimento.

La legge si compone di quattro articoli, di seguito descritti.

L' articolo 1 inserisce al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 25/2020 la parola "anche", al fine di evidenziare che il potere istitutivo delle Comunità energetiche non è limitato all'iniziativa dei soli soggetti pubblici.

L'articolo 2 modifica l'articolo 4 della l.r. 25/2020, aggiungendovi il rispetto alla pianificazione paesaggistica ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'articolo 3 prevede l'invarianza finanziaria della presente legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.

L'articolo 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico Attività Produttive - Produzione Energia	PI 77 Consiglio	VI	3	1	1	90	26	(BURC n. 31 del 23 aprile 2021)

Legge regionale 23 aprile 2021, n. 3

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).

BURC n. 31 del 23 aprile 2021

La legge modifica alcuni articoli della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco), per uniformarla alla normativa nazionale in materia, in particolare al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

La legge si compone di sette articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della l.r. 22/2020, eliminando alcune parole sovrabbondanti.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della l.r. 22/2020.

L'articolo 3 modifica il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 22/2020 eliminando alcune parole suscettibili di interferire con la normativa statale in materia.

L'articolo 4 modifica l'articolo 7 della l.r. 22/2020 eliminando le limitazioni previste alla lettera a) con riferimento al contenuto dello Statuto e sopprimendo la lettera e).

L'articolo 5 abroga l'articolo 11 in quanto privo di copertura finanziaria.

L'articolo 6 prevede l'invarianza finanziaria.

L'articolo 7, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale – altro	Consiglio PI 78	VI	2	/	1	90	26	BURC n. 31 del 23 aprile 2021

Legge regionale 23 aprile 2021, n. 4

Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura).

BURC n. 31 del 23 aprile 2021

Con la legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 è stata istituita l'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura Calabrese (ARSAC) che prevede, all'articolo 5, l'istituzione di un Comitato Tecnico di Indirizzo (CTI), nominato con deliberazione della Giunta regionale, con il compito di supportare la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda, di vigilare sulla loro attuazione e verificarne il conseguimento. La legge, mediante l'abrogazione di tale articolo 5, elimina la previsione del Comitato.

L'articolo 1 prevede l'abrogazione dell'articolo 5 della l.r. n.66/2012.

L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 prevede la clausola d'urgenza.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive-Agricoltura e Foreste	Consiglio PI 82	VI	2	/	1	49	26	BURC n. 31 del 23 aprile 2021

Legge regionale 23 aprile 2021, n. 5

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

La legge, in applicazione dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 per come da ultimo modificato, disciplina modalità e procedure con cui la Regione attua le disposizioni della citata norma statale ai fini della assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche.

In particolare la legge regola:

la disciplina delle procedure con cui la Regione assegna le concessioni scadute o di prossima scadenza, decadute, revocate o oggetto di rinuncia;

la determinazione del canone che i titolari delle grandi derivazioni elettriche devono corrispondere alla Regione, introducendo un canone articolato in componente fissa (legata all'uso dell'acqua) e componente variabile (legata al ricavo derivante dalla produzione effettiva di energia elettrica e del relativo prezzo di vendita).

In particolare si indicano le modalità di acquisizione dei beni che passano gratuitamente in proprietà alla Regione, le modalità di ricognizione e elencazione dei beni costituenti il compendio della concessione scaduta o in scadenza da parte del concessionario uscente (art. 4); si individua la competenza della Regione a

provvedere all'assegnazione delle concessioni e sono fissati i termini di avvio delle procedure di assegnazione della concessione e di durata (art. 6 e 7); si stabiliscono le modalità di affidamento secondo quanto delineato dalla norma statale (art. 8); si indicano alcuni criteri guida di carattere generale e le modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione, nonché le indicazioni cui la Giunta regionale deve attenersi per stabilire i requisiti di ammissione dei partecipanti (art. 9, 10, 11, 12).

Si individuano gli obblighi e le limitazioni degli atti di concessione per i concessionari, i contenuti minimi del bando per l'assegnazione delle concessioni, i criteri da seguire nelle valutazioni per la scelta delle proposte progettuali presentate nell'ambito del procedimento di assegnazione da disciplinarsi con il regolamento regionale (art. 13, 14, 15) e si disciplina il procedimento di valutazione delle proposte progettuali che viene demandata ad un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati e si svolge con le modalità della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto delle procedure di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente (art. 16).

Gli articoli dal 17 al 20 contengono e descrivono i miglioramenti ambientali ed energetici, le misure di compensazione e di promozione della stabilità occupazionale che la Giunta regionale può inserire, al fine di dare attuazione ai criteri ed alle indicazioni contenute nell'articolo 12, comma 1-ter del d.lgs. 79/1999, nei bandi di gara per l'assegnazione delle concessioni.

Si delineano gli obblighi in tema di miglioramento e risanamento ambientale cui i concessionari, in relazione alle concessioni da assegnare e si disciplinano gli obblighi in tema di compensazione (art. 18 e 19).

L'articolo 20 dispone che i bandi di partecipazione alle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, nel Consiglio regionale della Calabria rispetto dei principi dell'Unione Europea, prevedano apposite clausole sociali finalizzate alla promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato.

L'articolo 21 stabilisce che l'assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico -privato avviene con le modalità e i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 10. Subordinando comunque l'assegnazione ai requisiti indicati dalla norma. L'articolo 22 verte sull'assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico - privato, a cui si applicano gli articoli 179 e seguenti del d.lgs. 50 del 2016. L'articolo 23 si occupa delle concessioni interregionali e stabilisce che le modalità di gestione della derivazione, i vincoli amministrativi e la ripartizione del canone di concessione, sono definite in accordo

tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d'intesa approvati dalle rispettive Giunte regionali.

L'articolo 24 disciplina la fornitura gratuita dell'energia elettrica da parte dei concessionari che sono tenuti a fornire alla Regione annualmente e gratuitamente energia elettrica, nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione, per almeno il cinquanta per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni e stabilisce che la Giunta regionale definisca per ogni anno la percentuale di energia da rilasciare gratuitamente o la sua monetizzazione. L'articolo 25 contiene la nuova disciplina del canone di concessione che, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, della legge statale, sarà applicabile, anche per i rapporti in essere, dall'annualità 2021, disponendo che dal 2021 il canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche in vigore in Calabria sarà costituito da un canone con doppia componente fissa e variabile.

L'articolo 26 stabilisce che la somma pari al 30% delle entrate annuali, derivante dalle concessioni di competenza regionale, aventi ad oggetto beni appartenenti al demanio idrico, è da considerarsi risorsa vincolata nel bilancio regionale.

Infine, gli articoli dal 27 al 29 contengono la disciplina di aspetti transitori e finali della legge in relazione alla norma finanziaria, alla clausola valutativa nonché all'entrata in vigore della legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive-Energia	Giunta DI 75	VI	3	/	1	95	26	BURC n. 31 del 23 aprile 2021

Legge regionale 23 aprile 2021, n. 6

Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione.

La legge fissa i termini per concludere le procedure di liquidazione dell'ex Azienda Forestale Regionale (A.Fo.R.) e della Fondazione in house Calabria Etica, assegnando al competente dipartimento vigilante compiti di monitoraggio. La legge è composta da 4 articoli: l'articolo 1 prevede le modifiche e integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42; l'articolo 2, aggiunge l'art. 1-bis alla l.r. 42/2017, prevedendo che l'Unità Operativa Autonoma "Politiche della montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo", che svolge notevoli e rilevanti competenze, venga assimilata alle strutture dipartimentali in modo da avere piena autonomia gestionale, così da snellire i processi decisionali in capo alle figure apicali ed assicurare maggiore efficienza ed operatività. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone la clausola d'urgenza.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive - Agricoltura e Forestazione	Consiglio PI 83	I	/	/	1		1	BURC n. 31 del 32 aprile 2021

Legge Regionale 23 aprile 2021, n. 7

Proroga termini istanze contributi per l'anno2021. Integrazioni agli articoli 14 e 15 della legge regionale 28/2010.

La legge prevede che:

il termine previsto dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria) per presentare istanze di concessione di contributi per le società sportive dilettantistiche per il solo anno 2021 sia previsto al 30 giugno 2021;

il termine previsto dall'articolo 15 della medesima l. 28/2010, per presentare istanze di contributi per la organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, per il solo anno 2021, sia di trenta giorni dalla data di inizio della manifestazione.

La legge è composta da tre articoli. L'articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto integra gli articoli 14 e 15 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria). L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale. L'articolo 3, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sport	Consiglio PI 87	VI	/	/	1	1	1	BURC n. 31 del 24 aprile 2021.

Legge Regionale 25 maggio 2021, n. 8

Rifinanziamento del prestito contratto con il ministero dell'economia e delle finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005.

La legge autorizza la Giunta regionale a procedere alla valutazione delle condizioni di rifinanziamento proposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle operazioni di cui all'accordo con il Ministero della Salute e il Ministero delle finanze per l'approvazione del piano di rientro, al fine di contenere il costo dell'indebitamento regionale.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza Regionale	Giunta DI 88	II	1	/	1	34	16	BURC n. 40 del 25 maggio 2021

Legge regionale 2 maggio 2019, n. 9

Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che il Consiglio regionale è tenuto a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio dell'ente nelle ipotesi tassativamente previste dalla stessa norma. Con la legge si attua quanto espressamente previsto dal legislatore in ordine al procedimento da adottare ai fini del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio maturati dall'ente e riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Bilancio	Giunta DI 86	II	1	/	1	69	16	BURC n. 40 del 25 maggio 2021

Legge regionale 25 maggio 2021, n. 10

Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della legge regionale 17/2005.

La legge regionale n. 13 del 29 giugno 2020 ha introdotto modifiche di carattere temporaneo alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, in particolare agli articoli 14 e 27.

È stata prevista, in deroga al regime ordinario, la facoltà dei Comuni di concedere un'estensione dell'area in concessione mediante ampliamento del fronte-mare sino al massimo del 30% di quello relativo alla concessione demaniale in essere, nel rispetto di particolari condizioni dettagliate nell'articolato, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e su richiesta dei titolari di concessione. Le integrazioni contenute nel testo normativo in questione attengono, pertanto, alla mera riproposizione delle deroghe - valevoli nella precedente formulazione per la sola stagione balneare 2020 - anche per la stagione balneare 2021. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1 introduce il comma 3 bis all'articolo 14 della l.r. 17/2005, disponendo che, per la sola stagione estiva 2021, al fine di facilitare il rispetto delle misure di distanziamento e di sicurezza per contenere la diffusione del virus Covid-19, i comuni autorizzino l'ampliamento delle concessioni demaniali rientranti nella fattispecie di cui al comma 2, lettera b), n.3), a seguito di richiesta dei titolari, corredata da idonea documentazione.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizione	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio e Urbanistica	Giunta DI 91	IV	/	/	1	21	1	BURC n. 40 del 25 maggio 2021

Legge regionale 25 maggio 2021, n. 11

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).

L'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 disciplina le concessioni c.d. stagionali, ossia quelle che possono essere rilasciate nelle more dell'approvazione del Piano Comunale di Spiaggia. La legge regionale 25 novembre 2019, n. 46, che ha introdotto modifiche sostanziali alla predetta norma, è stata oggetto di censura costituzionale a seguito di ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri depositato in data 28 gennaio 2020. All' esito del giudizio di legittimità costituzionale, la Consulta, con sentenza n. 10 pubblicata il 3 febbraio 2021, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge regionale n. 46/2019 per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Pertanto, preso atto della pronuncia, che espunge la norma dichiarata incostituzionale dall'ordinamento giuridico, è necessario e urgente colmare il vuoto normativo creatosi, ripristinando l'originaria formulazione della legge regionale, quindi, l'articolo 1 della legge modifica la l.r. 17/2005, inserisce, dopo le parole "possono essere rilasciate", le parole "o comunque rinnovate" e sostituisce le parole "concessioni demaniali marittime stagionali" con le parole "concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale".

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio e Urbanistica	Giunta DI 92	I	/	/	1	16	1	BURC n. 40 dell'25 maggio 2021

Legge regionale 26 maggio 2021, n. 12

Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio educative per la prima infanzia di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15. Proroga del termine di adeguamento.

La legge modifica l'articolo 23 della legge regionale n.15/2013, prorogando il termine di adeguamento al 30 giugno 2021, assegnato alle strutture socio-educative, sia pubbliche che private, per adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla legge e dal successivo regolamento. Pertanto, si rende necessario rideterminare il nuovo termine per l'adeguamento e disporre l'allineamento di tutti i termini ivi previsti, anche nelle disposizioni transitorie. Si precisa che l'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	iter trattazione	Pubblicazione
Servizi Sociali	Consiglio PI 96	3	/	/	1	7	1	BURC n. 41 del 26 maggio 2021

Legge regionale 26 maggio 2021, n. 13

Disposizioni per la ripresa delle attività edilizia. Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21. (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).

La proposta di legge in argomento, al fine di fronteggiare la grave crisi economica che ha interessato il settore edilizio a causa della pandemia da Covid-19, si propone di incentivare gli interventi di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio già esistente, riducendo, da una lato, il consumo di nuovo territorio ad alto valore agricolo e/o naturalistico, e privilegiando, dall'atro, il risanamento e il recupero di aree degradate, la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione per migliorarne la qualità e la sostenibilità ambientale.

L'integrazione all'articolo 5 della legge regionale n. 21/2010 ha, pertanto, lo scopo esclusivo di adeguare la normativa regionale alle disposizioni statali intervenute per rilanciare la ripresa del settore edilizio in seguito alla grave crisi generata dalla pandemia da Covid-19, al fine di estendere le agevolazioni anche agli interventi di demolizione e ricostruzione eseguite nel territorio regionale.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio ed Urbanistica	Consiglio PI 94	IV	/	/	1	14	1	BURC n. 41 del 26 maggio 2021

Legge regionale 26 maggio 2021, n. 14

Misure urgenti in materia di concessioni per attività di acquacoltura.

La legge interviene in tema di concessioni per attività di acquacoltura, fissando, limitatamente alle annualità 2021 e 2022, misure unitarie di canoni. La norma è volta a superare la disparità di trattamento tra gli operatori del settore che, ad oggi, sono tenuti a corrispondere entità diverse di canoni concessori per l'utilizzazione del demanio marittimo esclusivamente a seconda che sia stata adottata la forma di cooperativa o di altra forma di impresa, a fronte della medesima attività svolta, costituita dalla pesca ed acquicoltura.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Attività Produttive Pesca	Consiglio PI 81	6	2	/	1	92	56	BURC n. 41 del 26 maggio 2021

Legge regionale 26 maggio 2021, n. 15

Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera. Modifica ed integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 50/2009.

La legge regionale 7 dicembre 2009 n. 50 ha definito le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera e nell'allegato A sono stati fissati i requisiti minimi per la classificazione

delle strutture ricettive, a modifica di quelli contenuti negli allegati di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 26.

Con la legge che si propone si intende introdurre una deroga ai parametri di ricettività previste per le camere delle strutture alberghiere al fine di consentire una temporanea aggiunta di un letto per minori di anni 15 o di accompagnatori di persone bisognose di assistenza facilitando la presenza in albergo di queste categorie di persone, esigenza che è necessaria soddisfare, come hanno già fatto gran parte delle Regioni, soprattutto nel contesto della pandemia in atto.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Turismo	Giunta PL 98	VI	/	/	1	/	1	BURC n. 41 del 26 maggio 2021

Legge regionale 31 maggio 2021, n. 16

Modifiche e integrazioni alla normativa regionale in materia di liquidazione delle Comunità montane.

La legge modifica e integra la normativa regionale in materia di liquidazione delle comunità montane, consentendo una più razionale finalizzazione delle risorse con l'ausilio di poche unità di personale messe a disposizione da Azienda Calabria Verde, che ha sofferto, come altri settori della pubblica amministrazione, le conseguenze della pandemia. In particolare la legge fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 del 2016, nel senso di chiarire che le Comunità montane in liquidazione conservano la loro soggettività giuridica e che la facoltà riconosciuta al Commissario unico di utilizzare le poste attive di una Comunità montana per estinguere le poste passive di un'altra Comunità montana non autorizza i creditori di una Comunità montana ad eseguire pignoramenti presso il tesoriere di un'altra Comunità montana.

Il comma 3, di seguito, nel ribadire la distinta soggettività giuridica delle singole Comunità montane in liquidazione, per evitare intralci all'attività liquidatoria, autorizza il Commissario unico, che nella veste di rappresentante legale di tutte le Comunità montane in liquidazione non ha una propria soggettività giuridica, ad eseguire le spese strettamente necessarie al funzionamento del proprio ufficio, quelle strettamente necessarie alla gestione della liquidazione e quelle indispensabili alla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dei soppressi Enti montani. Viene infine prorogato al 31 dicembre 20222 il termine per ultimare le procedure di liquidazione.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Agricoltura e Foreste	Consiglio PI 99	I	/	/	1	/	1	BURC n. 41 del 26 maggio 2021

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 17

Modifica alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).

La legge si è resa necessaria al fine di uniformare il trattamento economico dei commissari straordinari al compenso dei dirigenti di settore della Giunta regionale della Calabria.

Nello specifico l'articolo 1 prevede di modificare l'articolo 3 comma 2 della legge regionale n. 24/2013.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Attività produttive	Consiglio PI 110	I	/	/	1	/	1	BURC n. 54 del 8 luglio 2021

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 18

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79).

La legge modifica alcune disposizioni e aggiunge dieci articoli alla legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79).

Le modifiche mirano a superare le criticità evidenziate dagli uffici legislativi del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito del principio di leale collaborazione Stato Regioni.

http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=18&anno=2019

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Attività Produttive Energia	Consiglio PI 114	VI	/	/	1	/	1	BURC n. 54 del 8 luglio 2021

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 19

Integrazione all'articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o privati della libertà personale).

La legge è volta a modificare esclusivamente il sopracitato articolo 11 della l.r. 1/2018 al fine di estendere la corresponsione delle indennità accessorie alle ipotesi di missione per l'espletamento delle proprie funzioni anche nell'ambito del territorio regionale, nell'ambito del territorio regionale.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona alla comunità	Consiglio PI 116	I	/	/	1		1	BURC n. 54 del 8 luglio 2021

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 20

Disposizioni per garantire in condizioni controllate e sicure gli incontri in ambito ospedaliero tra degenti e familiari.

Con la presente legge si intendono tutelare i pazienti fragili, affetti da COVID 19 disciplinando la possibilità di ricevere visite e assistenza da parte dei congiunti presso le strutture ospedaliere. A tal fine i direttori sanitari delle strutture ospedaliere adottano dei Protocolli di accesso che restano validi per il periodo di emergenza sanitaria così come previsto dall'allegato A della legge.

I protocolli oltre a definire le misure di sicurezza per favorire gli incontri tra familiari e pazienti autorizzano ogni altra disposizione di sicurezza per lo svolgimento delle visite.

La Giunta regionale provvede ad adottare il "Protocollo regionale per gli incontri".

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Tutela della salute	Consiglio PI 100	3	/	/	1	/	1	BURC n. 54 del 8 luglio 2021

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 21

Proroga dei termini di cui al comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 47/2011.

Legge di modifica del comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) si rende necessaria per ovviare alle problematiche legate alla riprogrammazione delle opere pubbliche a valere sui fondi regionali. In particolare, l'intervento permette una estensione temporale dei termini ivi previsti, per gli interventi per i quali i beneficiari abbiano già contratto il mutuo con gli istituti di credito e per i quali l'amministrazione regionale abbia già effettuato, alla data del 1 ° gennaio 2019, il rimborso di somme al soggetto beneficiario stesso. Per tali interventi, se riprogrammati, l'inizio dei lavori avviene normalmente entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento, pena la revoca del finanziamento. La modifica consente di godere di un tempo di "diciotto mesi" se l'inizio dei lavori è rientrato nel periodo di emergenza da Covid-19.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza Regionale	Consiglio PL. 108	IV	/	/	1	/	1	BURC n. 54 del 8 luglio 2021

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 22

Proroga dei termini per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 8/1995.

Legge di modifica del comma 1ter dell'articolo 1 della l.r. 8/1995 proroga i termini ivi previsti, per i nuclei familiari, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della medesima legge per la trasmissione agli enti proprietari o gestori, di domanda di regolarizzazione dei rapporti locativi o domanda di permanenza temporanea relativamente agli alloggi occupati senza titolo, a pena di decadenza dal beneficio. Ciò in quanto l'emergenza epidemiologica in atto da Covid -19 ha obbligato molti utenti al lockdown per molti mesi, senza consentire agli stessi di utilizzare la finestra temporale prevista per legalizzare le posizioni abitative.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio e Urbanistica	Consiglio PL 111	IV	/	/	1	/	1	BURC. n. 54 del 8 luglio 2021

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 23

Proroga del termine di cui al comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 21/2010.

La legge proroga il termine di cui al comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 21/2010, per la presentazione dell'istanza per eseguire interventi in conformità alle disposizioni di cui alla legge medesima, sostituendo quello attualmente vigente "fino al 31 dicembre 2021" con quello "fino al 31 dicembre 2022".

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio e Urbanistica	Consiglio PL. 113	IV	/	/	1	/	1	BURC n. 54 del 8 luglio 2021

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 24

Misure di impulso allo sviluppo dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive.

Con l'articolo 1 della presente legge si dispone che il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) abbia il supporto tecnico-finanziario della Fincalabra SpA per un periodo di sei mesi.

Tali attività vengono quantificate finanziariamente dall'articolo 2, mentre l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Attività Produttive Industria	Consiglio PI 115	1	/	/	1	/	1	BUERC n.54 del 8 luglio 2021

Legge regionale 13 luglio 2021, n. 25

Misure urgenti in tema di equo compenso. Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 25/2018.

Legge modifica e integra la l.r. 25/2018: "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale",

l'articolo 1 modifica il titolo al fine di specificare le disposizioni contenute nella legge.

Con l'articolo 2 viene modificato il comma 1 dell'articolo 1 aggiungendo le parole "e responsabilizzare la committenza privata in materia di equo compenso", mentre le modifiche dell'articolo 3 riguardano il comma 1 dell'articolo 2.

L'articolo 4 aggiunge il comma 3 all'articolo 3, l'articolo 5 inserisce l'articolo 3bis (Equo compenso e clausole vessatorie), l'articolo 6 sostituisce l'allegato A della lr 25/2018, mentre gli articoli 7 e 8 riguardano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo Economico Attività Produttive Professioni	Consiglio PI 89	III	4	2	1	66	1	BURC n. 54 del 8 luglio 2021

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 26

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Legge è composta da tre articoli con i quali si riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da acquisti di servizi senza il preventivo impegno di spesa per come dettagliato nell'allegata tabella e si autorizza la Giunta ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2021-2023.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Bilancio	Giunta PI 101	II	1	/	3	26	5	BURC n. 54 del 8 luglio 2021

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 27

Misure urgenti in tema di programmi regionali di edilizia residenziale. Modifiche ed integrazioni all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47/2011.

Legge di modifica dell'articolo 39 della lr 47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Tali modifiche sono rivolte alla rimodulazione degli interventi di edilizia residenziale intesa come variazione della tipologia da proprietà a locazione.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio Urbanistica Edilizia	Consiglio PI 95	IV	II	1	1	50	38	BURC n. 54 del 8 luglio 2021

Legge regionale 28 luglio 2021, n. 28

Aumento di capitale sociale della Società aereoportuale calabrese S.p.a. SACAL.

Con la presente legge la Regione Calabria stabilisce di aumentare il capitale sociale della Società aeroportuale calabrese SpA (SACAL SpA) in maniera proporzionale al numero di quote già possedute.

La sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale è subordinata alla verifica della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e con la disciplina in materia europea di aiuti di Stato alle imprese.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Consiglio PL 120	II	/	/	1		1	BURC n. 60 del 21 luglio 2021